

LA RASSEGNA DELLE POSTE DEI TELEGRAFI E DEI TELEFONI

Direttore: GR. UFF. PROF. GIUSEPPE PESSION

Direzione ed Amministrazione: ROMA // Via del Seminario, 76 // Telefoni 64-646 // 63-358
Conto corrente postale n. 1/7263

Abbonamento annuo:		Abbonamento cumulativo a:	
Interno e colonie	L. 50	Rassegna Poste Telegrafi Telefoni	
Estero	» 75	Registro Italiano	
Impiegati Ministero Comunicazioni	» 30	Rivista delle Comunicazioni ferroviarie	
Un numero	» 6	Regno e Colonie	L. 130
» arretrato	» 8	Estero	» 200
		Impiegati Ministero Comunicazioni	» 80

Per la pubblicità rivolgersi alla Società P « Editoriale », Via Emanuele Gianturco 5, Roma - Telef. 22-538 - 22-126

INDICE

	Pag.
NOTE DI REDAZIONE:	565
G. PESSION: Condensatori variabili ad aria	» 566
P. SERRANÒ: Il decentramento della contabilità dei vaglia postali	» 576
G. BANZATI: La telegrafia dell'avvenire	» 577
A. JENGO: La trasmissione telegrafica automatica	» 578
G. PESSION: Costanti principali dei triodi riceventi ad alto vuoto e loro misura — <i>Errata-corrige.</i>	» 580
A. BALDINI: Stato attuale delle conoscenze e degli studi sulle varie forme di corrosione del piombo dei cavi sotterranei. (<i>Continuazione e fine della prima parte</i>)	» 581

RECENSIONI E NOTIZIE.

R. REGNONI: Nuclei di bobine Pupin in permalloy	Pag. 586
C. ALBANESE: Il Comitato Consultivo Internazionale delle comunicazioni telefoniche a grande distanza	» 587
E. GRILLO: Teoria della telefonia sui circuiti, in particolare sui circuiti pupinizzati. (<i>Continuazione e fine</i>) ...	» 589
GIURISPRUDENZA	» 593

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Legge 8 luglio 1929 - VII, n. 1317: Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali	Pag. 597
Legge 8 luglio 1929 - VII, n. 1373: Nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle comunicazioni (ferroviaria e postale)	» 597
Legge 8 luglio 1929 - VII, n. 1465: Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928	» 598
R. decreto-legge 27 maggio 1929 - VII, n. 1285: Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica	» 600
R. decreto-legge 9 agosto 1929 - VII, n. 1457: Proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi	» 603
R. decreto 26 luglio 1929 - VII, n. 1407: Approvazione della Convenzione aggiuntiva con la Società telefonica interregionale Piemontese e Lombarda (Stipel) per la cessione alla Società medesima del traffico telefonico italo-svizzero attraverso il Sempione	» 603
R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1409: Approvazione della Convenzione aggiuntiva riguardante il trapasso degli impianti delle reti urbane di Piombino, Civitavecchia e Poggio Mirteto alla Società telefonica tirrena	» 604
Carte valori (estratti da R.R. decreti)	» 605
Circoscrizioni territoriali (estratti da RR. decreti)	» 605
Conversione in legge di RR. decreti-legge (estratti da RR. decreti)	» 606
Decreto Ministeriale 24 giugno 1929-VII: Autorizzazione di affidare al personale della Milizia postale le funzioni assegnate ai verificatori	» 606
Decreto Ministeriale 30 giugno 1929-VII: Soppressione dell'Ufficio Approvvigionamenti e Contratti alla dipendenza del Capo del servizio VI della Direzione generale delle poste e dei telegrafi	» 606
Decreto Ministeriale 30 agosto 1929-VII: Nomina di una Commissione pel riesame di tutte le disposizioni vigenti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi circa le spese di ufficio delle Direzioni provinciali P. T., dei Circoli delle costruzioni e degli uffici principali.	» 606

Disposizioni varie.

365.	— Stabilimenti postali, telegrafici e fonotelegrafici.....	Pag.	607
366.	— Elenco delle circolari	»	608
367.	— Riordinamento Unione Nazionale Ufficiali in congedo.....	»	609
368.	— Distintivo degli arditi e dei bombardieri.....	»	609
369.	— Marche per il servizio di assicurazione dei pacchi e delle raccomandate per conto dell'Istituto di previdenza dei ricevitori	»	609
370.	— Servizio di assicurazione di pacchi e di raccomandate per conto dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.....	»	609
371.	— Offerta di somma a favore dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali	»	609
372.	— Esclusione dalle aste	»	609
373.	— Tasso al quale debbono calcolarsi le rendite consolidate e redimibili ed i titoli dei prestiti nazionali 4,50 % e 5 % vincolati per cauzione durante il secondo semestre 1929.....	»	609

Uffici secondari - Ricevitorie e Agenti rurali.

374.	— L'attività assistenziale dell'Istituto di Previdenza dei ricevitori postali-telegrafici	Pag.	609
375.	— Concessione di croci di guerra.....	»	610
376.	— Esito di ricorso al Consiglio di Stato	»	610
377.	— Notifica al sospeso ricevitore di Lammari (Lucca), sig. Biagioni Pietro.....	»	610
378.	— Notifica al sospeso ricevitore di Allai (Cagliari), sig. Da Marco Carlo.....	»	610
379.	— Notifica al portalettere rurale di Codogno, zona 2 ^a (Milano), sig. Abbiati Emilio di Francesco.....	»	610
380.	— Concorsi a posti di portalettere rurali	»	610
381.	— Provvedimenti riguardanti i titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie e gli agenti rurali (mese di luglio 1929)	»	611

Corrispondenze postali.

382.	— Francobolli commemorativi del XIV Centenario di Montecassino.....	Pag.	613
383.	— Corrispondenze dirette a casellisti	»	613
384.	— Corrispondenze per destinatari falliti	»	613
385.	— Corrispondenze dirette a Sassano (Salerno), Sessano (Campobasso) e Sossano (Vicenza)	»	613
386.	— Verifica dei pieghi manoscritti	»	613
387.	— Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali	»	614
388.	— Aggiornamento elenchi uffici aventi titolo all'esenzione postale.....	»	614
389.	— Esenzione di tassa per pieghi contenenti biglietti falsi spediti dalle RR. Procure alla Direzione generale della Banca d'Italia	»	614
390.	— Corrispondenza interscolastica	»	614
391.	— Applicazione dell'art. 35 T. U. delle leggi postali.	»	614
392.	— Uffici di cambio incaricati di spedire o ricevere lettere assicurate e scatolette con valore dichiarato nei rapporti con l'estero	»	614
393.	— Corrispondenze reclamate perchè non giunte ai rispettivi destinatari.....	»	615
394.	— Servizi postali aerei Londra-Karachi e Cairo-Bagdad.....	»	615
395.	— Domande di rinvio e di modificazione d'indirizzo relative a corrispondenze dirette in Turchia.....	»	615
396.	— Equivalenti di tasse.....	»	615

Pacchi postali.

397.	— Pacchi contenenti libri a tariffa ridotta	Pag.	615
398.	— Aggiunte da apportarsi all'Elenco delle località del Regno ammesse al servizio dei pacchi fino a kg. 10....	»	615
399.	— Domande di rinvio, rispedizione, ecc., di pacchi postali	»	616
400.	— Rinvio all'origine di pacchi con assegno	»	616
401.	— Diritto di ricomposizione dei pacchi provenienti da Zara.....	»	616
402.	— 17 ^a Nota di modificazioni da apportarsi alla Tariffa e condizioni principali per la spedizione dei pacchi postali all'estero. — 12 ^a Nota di modificazioni da apportarsi al Tableau A	»	616
403.	— 18 ^a Nota di modificazioni da apportarsi alla Tariffa e condizioni principali per la spedizione dei pacchi all'estero. — 13 ^a Nota di modificazioni da apportarsi al Tableau A	»	617
404.	— Pacchi per espresso diretti nella Gran Bretagna.....	»	617
405.	— Tasse di spedizione dei pacchi diretti in Corsica e in Algeria	»	618
406.	— Pacchi per i Paesi Bassi.....	»	618
407.	— Pacchi diretti in Svizzera disguidati a Villa di Chiavenna.....	»	618
408.	— Pacchi per la Palestina - Preventive disposizioni dei mittenti	»	618

Movimento e Trasporti.

409.	— Linea aerea Francia-America del sud - Trasporto corrispondenze	Pag.	618
------	--	------	-----

Vaglia e Riscossioni.

§ 410. — Soppressione della tassa di quietanza sui vaglia postali.....	Pag. 618
§ 411. — Discarico di gestioni contabili per vaglia e risparmi	» 619
§ 412. — Smarrimento di tessere di riconoscimento	» 619

Risparmi - Buoni postali - Conti correnti.

§ 413. — Rimborso buoni postali mancanti delle corrispondenti matrici.....	Pag. 619
§ 414. — Estinzione di titoli di spesa mediante accredito in conto corrente postale	» 619

Telegrafi.

§ 415. — Indirizzi dei telegrammi.....	Pag. 620
§ 416. — Telegrammi diretti a località non risultanti dalle pubblicazioni ufficiali.....	» 620
§ 417. — Telegrammi « Collect » - Annullamento della tessera n. 3 rilasciata dalla Società Italo-Radio alla Ditta Dante Angeli & C. di Lucca.....	» 620
§ 418. — Segnale di separazione fra l'indirizzo e il testo dei telegrammi nel servizio a Morse.....	» 620
§ 419. — Telegrammi « Collect »	» 621
§ 420. — Disposizioni e tariffe da applicare alla corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica.....	» 621

Telefoni.

§ 421. — Attivazione di servizi telefonici con l'Austria, l'Inghilterra, la Svezia e l'Ungheria	Pag. 623
---	----------

Contabilità.

§ 422. — Aggiunta di famiglia.....	Pag. 624
§ 423. — Amministrazione del cap. 23 « Spese varie per la Milizia postale ».....	» 624

Annesso al presente fascicolo : Prospetto delle comunicazioni radiotelegrafiche con i pisoscafi delle linee regolari (mese di ottobre 1929).

NOTE DI REDAZIONE

Il luogo nel quale, nella pratica radiotelegrafica, si applica il principio di reciprocità, è quello in cui il conduttore avviene l'uso come di un sistema di trasmissione. Ha suggerito al nostro Istituto di Assicurazione e Previdenza per i Titolari degli Uffici Secondari, i Ricettori e gli Agenti in Italia, l'idea di un fascicolo di studio ed informazione, che si occupi di tutti i problemi che si presentano in materia di radiotelegrafia, e che sia di aiuto ai funzionari di questo servizio, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sia per quello amministrativo. Il fascicolo, che sarà pubblicato in tre volumi, è stato diviso in tre parti: la prima, che tratta della tecnica, la seconda, che tratta dell'amministrazione, e la terza, che tratta delle questioni giuridiche. Il primo volume, che è quello che si pubblica in questo fascicolo, è diviso in tre parti: la prima, che tratta della tecnica, la seconda, che tratta dell'amministrazione, e la terza, che tratta delle questioni giuridiche. Il primo volume, che è quello che si pubblica in questo fascicolo, è diviso in tre parti: la prima, che tratta della tecnica, la seconda, che tratta dell'amministrazione, e la terza, che tratta delle questioni giuridiche.



LA RASSEGNA DELLE POSTE DEI TELEGRAFI E DEI TELEFONI

UFFICIALE DEL MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI

PER I SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI

EDITORE PROPRIETARIO: L'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA
PER I TITOLARI DEGLI UFFICI SECONDARI, I RICEVITORI E GLI AGENTI RURALI

PROPRIETÀ LETTERARIA A NORMA DI LEGGE - È PERMESSA LA RIPRODUZIONE DEGLI ARTICOLI, CITANDO LA « RASSEGNA »

NOTE DI REDAZIONE

Il largo uso che, nella pratica radiotecnica, si fa dei condensatori aventi l'aria come dielettrico, ha suggerito al nostro Direttore uno studio in modo particolare diretto ad esaminare, fra i condensatori, precisamente quelli con dielettrico formato da aria, destinati alla ricezione ed alle misure.

Egli, dopo esposti i requisiti principali di siffatti condensatori, ne esamina brevemente le cause delle perdite e passa ad una serie di considerazioni costruttive dirette a rendere le perdite stesse più piccole possibile, illustrando con figure le osservazioni sulla bontà di vari tipi di condensatori ad aria.

Tratta, poi, della loro capacità, suggerendo, agli effetti della permanenza, i mezzi migliori atti ad evitarne o ridurne le variazioni in relazione all'influenza degli oggetti esterni, della temperatura, e delle deformazioni delle armature, e stabilendo gli elementi per la determinazione, in linea approssimativa, di una legge di variazione della capacità anzidetta.

simativa, di una legge di variazione della capacità anzidetta.

Il comm. Serranò tratta del decentramento della contabilità dei vaglia postali, da lunghi anni vagheggiato, e soltanto di recente messo in pratica.

L'autore nel breve e comprensivo studio ha voluto dimostrare la certezza della regolarità e la prontezza delle varie fasi del lavoro, mettendo in particolare rilievo i risultati conseguiti, anche nei riguardi del più sollecito e regolare rimborso agli aventi diritto, dei vaglia non riscossi durante il periodo di validità; risultati, la cui efficacia ha consigliato la estensione del decentramento della contabilità anche alle altre specie dei vaglia.

Le nostre osservazioni all'articolo del cav. Jengo « La trasmissione telegrafica automatica » pubblicato nel n. 5, ci han fatto perve-

nire una nota del com. n. Giuseppe Banzati, ideatore del sistema omonimo applicato alla macchina Hughes, ed altra nota dello stesso cav. Jengo.

Pubblichiamo volentieri l'una e l'altra, perchè a noi piace il dibattito su argomenti che hanno grande importanza per il pubblico servizio; ma dobbiamo rilevare che non approviamo il carattere di personalità che si in-

fonde, più o meno apertamente, nella discussione, che desideriamo serena ed obbiettiva.

Per nostro conto, intanto, chiudiamo la trattazione dell'argomento.

Diamo la fine della prima parte dell'interessante articolo dell'ing. Baldini sulle varie forme di corrosione del piombo dei cavi sotterranei.

CONDENSATORI VARIABILI AD ARIA

La tecnica della costruzione dei condensatori variabili deve tendere a realizzare le più piccole perdite.

Si danno considerazioni costruttive per conseguire i migliori risultati.

1. **PREMESSA.** — Nelle applicazioni radiotecniche si fa largo uso di condensatori ad armature piane ed a capacità variabile con continuità, aventi l'aria come dielettrico.

Tali condensatori sono formati, come è ben noto, da due sistemi (blocchi) di armature, composti, ciascuno, di lamine metalliche, generalmente uguali, ed elettricamente connesse ma mantenute parallele ed a una certa distanza l'una rispetto all'altra.

varie posizioni dell'organo che comanda lo spostamento del blocco di armature mobili.

Perchè tali valori siano indipendenti dalla posizione del condensatore rispetto agli oggetti esterni, è necessario che i blocchi siano efficacemente schermati, il che si ottiene racchiudendoli in una scatola metallica, messa a terra e connessa col blocco delle armature mobili.




Fig. 1.

Le armature di un blocco vengono intercalate con quelle dell'altro blocco dalle quali sono isolate dallo strato d'aria interposto. Mediante il movimento di un blocco rispetto all'altro si può variare l'area affacciata delle armature, ottenendo così una variazione della capacità elettrostatica del condensatore.

A ciascuna posizione delle armature mobili rispetto alle fisse corrisponde un valore di capacità.

Si può tracciare una curva (curva di taratura) che indica il valore della capacità corrispondente alle




Fig. 2.

Lo spostamento relativo ai due blocchi e quindi la variazione di capacità si ottiene qualche volta con un movimento di traslazione di uno dei sistemi di armature rispetto all'altro (Duddel, Tissot, fig. 1) o più generalmente, facendo ruotare uno dei sistemi di armatura intorno ad un asse normale al piano delle armature stesse, in modo che, nella rotazione, una parte crescente dell'area delle armature mobili venga a trovarsi interposta tra le armature fisse (fig. 2).

Nel presente studio ci proponiamo di esaminare quest'ultimo tipo di condensatori, e particolarmente

quelli destinati alla ricezione ed alle misure, atti, cioè, ad essere assoggettati a tensioni relativamente basse (qualche centinaio di volt).

2. I requisiti principali cui deve rispondere un condensatore di questa specie sono:

a) avere piccole perdite;
b) avere una capacità indipendente dalla frequenza;

c) avere una grande permanenza (cioè la capacità deve essere, quanto più è possibile, indipendente dalla temperatura, dalla età del condensatore, dalla sua posizione rispetto agli oggetti esterni, ecc.);

d) presentare una capacità variabile con legge nota e predeterminabile, almeno approssimativamente, in funzione dell'angolo di rotazione delle armature mobili intorno al loro asse.

3. PERDITE NEI CONDENSATORI. — Le perdite di un condensatore dipendono essenzialmente dalla resistenza delle armature e dalla imperfezione del dielettrico.

La resistenza delle armature e delle connessioni tra queste ed i serrafili terminali del condensatore non ha, in generale, grande importanza, se non alle altissime frequenze.

Per ridurla è opportuno costruire le armature di rame e fare le connessioni largamente proporzionate.

Una sensibile resistenza delle armature e delle connessioni può, in via approssimativa, assimilarsi ad una resistenza r in serie col condensatore.

Il fattore di potenza di un condensatore che non abbia altre ragioni di perdita all'infuori di tale resistenza è, quindi, dato approssimativamente in virtù della piccolezza dell'angolo ψ (fig. 3), per cui $\tan \psi$ si confonde col $\sin \psi$:

$$\cos \varphi = \sin \psi = \tan \psi = r \omega C.$$




Fig. 3.

\mathcal{J} è l'intensità della corrente che traversa il condensatore; ω la pulsazione e C la capacità.

Una ragione più grave di perdite nei condensatori è data dalla imperfezione del dielettrico interposto tra le armature e che si manifesta con la conduttanza e con l'assorbimento che sono sensibili in molti dielettrici, specialmente solidi.

È per questa ragione che, quando si vogliono ottenere condensatori a piccolissime perdite, si ricorre, appunto, a condensatori con dielettrico formato da aria, la quale si comporta praticamente come un dielettrico perfetto.

È di questi condensatori che qui ci occupiamo. Ma un condensatore non può avere il dielettrico unicamente costituito da aria, perchè è necessario ricorrere ad isolanti solidi per tenerne separate rigidamente le armature: quindi, in un condensatore

ad aria, vi ha sempre una certa quantità di dielettrico solido nel campo elettrico che si determina tra od intorno alle armature.

Occorre ricordare che le perdite in un dielettrico solido ad una certa frequenza dipendono dal volume del dielettrico, dalla sua qualità e crescono col crescere del campo elettrico nel quale il dielettrico è immerso.

4. La conduttanza del dielettrico si può assimilare ad una resistenza ϱ in parallelo col condensatore supposto perfetto; evidentemente in questo caso, il fattore di potenza (fig. 4) è dato da

$$\cos \varphi = \tan \psi = \sin \psi = \frac{1}{\varrho \omega C}$$




Fig. 4.

Come si vede, ω è al denominatore; le perdite per conduttanza sono, quindi, più da temere alle basse che alle alte frequenze.

Le perdite dovute all'assorbimento dielettrico od al lavoro dissipato nella polarizzazione seguono una legge complessa: in pratica si suole ritenere che tali perdite diano luogo ad un fattore di potenza indipendente da ω e dalla tensione applicata al condensatore.

Può far comodo, nella trattazione analitica dei vari problemi interessanti i condensatori, di immaginare tutte le perdite come dovute ad una unica resistenza R in serie col condensatore supposto perfetto; R è naturalmente variabile con la frequenza, come ora vedremo.

L'esperienza dimostra infatti, che le perdite si possono ritenere proporzionali, a parità di frequenza, al quadrato della corrente efficace \mathcal{J} che attraversa il condensatore.

La relazione:

$$P = R \mathcal{J}^2$$

permette, allora, di definire una resistenza R equivalente a tutte le cause di perdita.

Nel calcolo di R conviene tener distinte le tre cause che abbiamo già enumerato:

1° Perdita p_1 dovuta alla resistenza r delle armature:

$$p_1 = r \mathcal{J}^2$$

2° Perdita p_2 dovuta alla conduttanza del dielettrico. Se ϱ è la resistenza d'isolamento ed U la tensione applicata al conduttore si ha:

$$p_2 = \frac{U^2}{\varrho}$$

e poichè è approssimativamente (1).

$$U = \frac{\mathcal{J}}{\omega C} = \frac{\lambda \mathcal{J}}{2 \pi v C}$$

si può scrivere:

$$P_2 = \frac{\lambda^2 \mathcal{J}^2}{4 \pi^2 v^2 C^2 \rho}$$

dove λ è la lunghezza d'onda, v la velocità della luce e C la capacità del condensatore.

3° Perdite per imperfetta polarizzazione del dielettrico p_3 , che si possono ritenere proporzionali al quadrato del campo elettrico E , alla frequenza f ed al volume V del dielettrico, per modo che sarà:

$$p_3 = A E^2 f V$$

Se V è costante come accade nei dielettrici di supporto dei condensatori ad aria, essendo E proporzionale a U , si potrà scrivere:

$$p_3 = B U^2 f = \frac{B \lambda \mathcal{J}^2}{4 \pi^2 v C}$$

In complesso:

$$P = R \mathcal{J}^2 = \left(r + \frac{\lambda^2}{4 \pi^2 v^2 C^2 \rho} + \frac{B \lambda}{4 \pi v C} \right) \mathcal{J}^2$$

da cui

$$R = r + \frac{\lambda^2}{4 \pi^2 v^2 C^2 \rho} + \frac{B \lambda}{4 \pi v C}$$

La seguente tabella, dovuta a Mesny, dà una idea dell'ordine di grandezza di A per i vari dielettrici allorchè si misura E in kilovolt per centimetro, f in periodi al secondo e V in centimetri cubici.

Dielettrico	$A \cdot 10^8$	Dielettrico	$A \cdot 10^8$
Quarzo	1 a 2,5	Ebanite	17 a 23
Mica	0,5 a 1,2	Bakelite	95
Paraffina	0,8 a 3	Cartone pressapahn	66
Petrolio	4,15	Caoutchouc	77
Resina	2,6	Seta	30
Porcellana	23	Legno	60 a 700
Vetro	10 a 23		

È, però, da tener presente che A varia molto da un campione all'altro e con la temperatura.

5. I fenomeni che originano le perdite nei condensatori sono in realtà più complessi (2) di quello che non appaia dalla breve trattazione qui fatta, specialmente per ciò che concerne le perdite dovute al ritardo della polarizzazione. Con le ipotesi semplificative implicitamente fatte, si viene in fondo ad ammettere che, applicando ad un condensatore imperfetto una $f. e. m.$ sinusoidale si ottenga, attraverso il condensatore, una corrente sinusoidale spostata dalla esatta quadratura di un piccolo angolo ψ (angolo di perdita).

(1) Si commette una approssimazione perchè scrivendo

$$\mathcal{J} = U \omega c$$

si considera la sola componente della corrente in quadratura con la tensione, mentre che poi la si identifica con la corrente totale che fluisce nel condensatore.

(2) Vedi I. B. WHITEHEAD: *Dielectriques et isolants*. Etienne Chiron (Paris).

Se $OA = U$ rappresenta la tensione ed $OB = \mathcal{J}$ la corrente, abbassando da A la perpendicolare su OB , (fig. 5) possiamo porre:

$$OC = R \mathcal{J} \quad AC = \frac{\mathcal{J}}{\omega C_1}$$

da cui:

$$\tan \psi = R \omega C_1 \quad C_1 = \frac{\mathcal{J}}{\omega V \cos \psi}$$

Il condensatore imperfetto si comporta, quindi, come un condensatore perfetto di capacità

$$C_1 = \frac{\mathcal{J}}{\omega V \cos \psi}$$

avente in serie una resistenza $R = \frac{\tan \psi}{\omega C_1}$.




Fig. 5.

Ma evidentemente possiamo anche sostituire al condensatore imperfetto, un condensatore perfetto avente in parallelo una resistenza R_d .

Infatti, abbassando una perpendicolare da B su OA , possiamo supporre che la corrente \mathcal{J} sia la risultante di una corrente in fase:

$$OD = \frac{U}{R_d}$$

e di una corrente in perfetta quadratura

$$BD = U \omega C_2$$

di cui

$$\tan \psi = \frac{1}{R_d \omega C_2} \quad C_2 = \frac{\mathcal{J} \cos \psi}{U \omega}$$

Il condensatore imperfetto è, quindi, anche equivalente ad un condensatore perfetto di capacità:

$$C_2 = \frac{\mathcal{J} \cos \psi}{U \omega}$$

avente in parallelo una resistenza $R_d = \frac{1}{\tan \psi \omega C_2}$

Quando ψ è molto piccolo, come accade nel caso che ci interessa, si può porre:

$$C_1 = C_2 = C$$

e si può ritenere il condensatore imperfetto equivalente, ad una certa frequenza, ad un condensatore perfetto di capacità C , quale risulta dalle misure fatte con corrente alternata a quella frequenza avente indifferentemente od una resistenza

R in serie od una resistenza R_d in parallelo, legate dalla relazione:

$$R \omega C = \frac{1}{R_d \omega C}$$

È noto come si possa determinare sperimentalmente R e daremo più avanti qualche dato numerico interessante.




Fig. 6.

6. CONSIDERAZIONI COSTRUTTIVE. — Come si può in pratica tener conto delle considerazioni ora svolte per costruire dei condensatori variabili con piccole perdite?




Fig. 7.

La risposta è immediata: usare poco dielettrico solido, di ottima qualità e situarlo in punti nei quali il campo elettrico è il più debole possibile.

Le figure 6 a 13 mostrano vari condensatori ad aria diversamente costruiti e che si prestano ad utili osservazioni.

È chiaro che la costruzione rappresentata nella figura 6 è poco buona nei riguardi delle perdite. Alle boccole isolanti che sono in testa e all'estremità dell'asse è applicata tutta la differenza di potenziale esistente tra le armature: dato il loro piccolo spessore e la conseguente brevità delle linee di forza che le attraversano, il campo è necessariamente intenso e le perdite elevate.

Migliore è la sistemazione della figura 7, nella quale le armature sono portate da flangie isolanti fornite di boccole metalliche.

Nettamente superiore è la disposizione di cui alla figura 8, nella quale le armature fisse sono portate da colonnine isolanti molto lunghe, sistemate in regioni nelle quali il campo è debole e che si prestano ad essere costruite in quarzo, dielettrico che, come abbiamo visto, ha piccolo coefficiente A .





Fig. 8.

Questo schema dà luogo anche ad un'ottima schermatura ed è molto adatto per campioni di precisione.

Allo stesso criterio sono ora informate le disposizioni dei buoni condensatori (*low loss*) che si trovano in commercio e destinati ad apparecchi



- A. armatura mobile
- B. id. fissa
- C. incastellatura d'alluminio
- D. isolante

Fig. 9.

radioriceventi: esempi sono dati dalla figura 9 (Baltic), dalle figure 10 (Ducati), dalla figura 11 (Bacchini) e dalla figura 12 (Miniloss).

La figura 13 mostra i dettagli di un condensatore di precisione (General Radio).

7. RISULTATI PRATICI. — La determinazione di R , come si disse, può essere fatta sperimentalmente ad esempio, col metodo delle variazioni di resistenza (1).

Si può, al riguardo, utilmente consultare uno studio di C. Weil e C. Harris, apparso nel P. R. I.


(1) G. PESSON; *La pratica delle misure radiotecniche*. Hoepli 1929.

del febbraio 1925, del quale si riportano alcuni dati interessanti che possono servire di orientamento.

La figura 14 mostra la variazione di R colla frequenza in un condensatore ad aria di $500 \mu\mu F$ di capacità.

La figura 15 mostra la variazione di R in un condensatore variabile da 20 a $500 \mu\mu F$.

La tabella seguente mostra, ad esempio, l'effetto dello schermo in certi tipi di condensatori.



- A. armatura mobile
- B. id. fissa
- C. incastellatura d'alluminio
- D. isolamento in pyrex

Fig. 10-a.

Capacità in $\mu\mu F$	R a 1500 Kc. collo schermo (ohm)	R a 1500 Kc. senza schermo (ohm)
270	2,02	1,53
515	1,00	0,79
1075	0,58	0,45

La tabella seguente mostra, invece, la variazione di R , ottenuta in un condensatore a piastre terminali di bakelite, quando le piastre stesse sono forate in modo da ridurre il volume della bakelite al minimo.

CONDIZIONI	R a 1500 Kc. (ohm)
Piastre terminali intere.....	0,85
Piastre terminali forate.....	0,81


Questi risultati sono perfettamente conformi ai criteri esposti nei precedenti paragrafi.

8. INDIPENDENZA DI C DALLA FREQUENZA. — Se il condensatore avesse per dielettrico unicamente l'aria, la sua capacità sarebbe indipendente dalla frequenza. Nei buoni condensatori ad aria, quando le porzioni di dielettrico solido sieno ridotte al

minimo e ben situate rispetto al campo, come si è visto nei paragrafi precedenti, le variazioni sono in generale piccole e per molti scopi pratici, si può ritenere che la misura di C , fatta a frequenza musicale, sia ancora valevole per frequenze radio purchè non eccessivamente elevate (ad esempio 10.000 Kc.).

9. PERMANENZA DELLA CAPACITÀ. — È questo uno dei più importanti requisiti di un condensatore; fondamentale, anzi, quando si tratti di campioni, ma sempre molto utile anche nei condensatori applicati ai ricevitori.

Le variazioni di capacità sono essenzialmente dovute o all'influenza degli oggetti esterni od a modificazione delle dimensioni o della posizione reciproca delle armature, modificazioni che possono trovare origine da cause meccaniche o da



- A. armatura mobile
- B. id. fissa
- C. incastellatura d'alluminio
- D. isolamento in pyrex

Fig. 10-b

variazioni di temperatura, o da deformazione spontanea dei supporti isolanti.

L'influenza degli oggetti esterni si elimina in modo soddisfacente schermando il condensatore e collegando con lo schermo l'armatura mobile. È anche opportuno che il condensatore abbia un numero impari di armature e che l'armatura mobile abbia un elemento di più di quella fissa.

Nella figura 10, ad esempio, si vede chiaramente che l'armatura mobile è connessa alla carcassa (statore), che, a sua volta, deve essere connesso collo schermo.

Un elemento che influisce sulla capacità è evidentemente la temperatura. Dilatandosi tutto il condensatore, la capacità dovrebbe aumentare, e cioè, il coefficiente di temperatura dovrebbe essere positivo: le ineguaglianze del materiale di cui è formato il condensatore nei riguardi termici rendono, però, questa regola non assoluta.

In buoni condensatori ad aria, il coefficiente di temperatura è di qualche unità su centomila per grado; in taluni casi però, si hanno valori assai superiori (qualche unità su diecimila).

Per molte applicazioni pratiche tali variazioni sono trascurabili. Non così accade per le varia-

zioni dipendenti da deformazione delle armature dovute a inflessioni spontanee od a spostamenti relativi, ad esempio, per la usura delle boccole o per allascamento delle viti di ritegno

cui la lamina centrale costituisca una armatura e quelle esterne l'altra armatura.

Ammettiamo che vi sia uno spostamento s dell'armatura centrale verso una delle estreme.




Fig. 10-c.

delle armature, variazioni che sono in genere molto temibili e quasi sempre di notevole importanza.

Spesso le armature sono formate da piastre tenute separate da boccole cilindriche e tenute poi in sesto da un tirante passante, stretto alle due estremità da dadi a vite, l'allascamento può, in tal caso, avvenire per urti, vibrazioni od altre azioni meccaniche.

Per evitare tali inconvenienti, si usa talvolta saldare addirittura i dadi all'estremo dei tiranti dopo averli stretti a blocco. Migliore procedimento è quello di formare il blocco di armature tutto in un pezzo, ricavando le armature a mezzo della fresa (Seibt) (fig. 10-c).

Se le armature sono relativamente spesse, le deformazioni meccaniche in ciascun blocco sono, così, praticamente evitate, ma resta sempre la possibilità dello spostamento totale di un blocco di armature rispetto all'altro.

A questo riguardo, giova notare che è molto importante che le armature sieno ben centrate inizialmente, giacchè i piccoli spostamenti intorno alla posizione centrale hanno un effetto minore di spostamenti uguali, ma fatti intorno ad una porzione delle armature non centrata.

Consideriamo, infatti, (fig. 16) un elemento di condensatore piano, formato da tre lamine parallele separate da uno strato d'aria di spessore e , di

La variazione di capacità può essere così computata:




Fig. 11.

La capacità iniziale per centimetro quadrato di superficie è:

$$C_0 = \frac{2}{4\pi e}$$

e dopo lo spostamento di esso, diviene:

$$C_1 = \frac{1}{4\pi(e+\varepsilon)} + \frac{1}{4\pi(e-\varepsilon)} = \frac{1}{4\pi} \frac{2e}{e^2 - \varepsilon^2}$$

da cui

$$\Delta C = C_1 - C_0 = \frac{1}{4\pi} \frac{2}{e} \frac{\varepsilon^2}{e^2 - \varepsilon^2}$$

Avremo: $e_1 = e(1+K)$ $e_2 = e(1-K)$ $e_1 + e_2 = 2e$
ed in queste condizioni la capacità iniziale è:

$$C_0 = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{1-K^2} \frac{2}{e}$$

Considerando un ulteriore spostamento ε della lamina centrale, prendendo il caso più sfavorevole, nel quale la differenza tra e_1 ed e_2 viene accentuata, si arriva con un procedimento analogo al precedente, alla relazione:

$$\frac{\Delta C}{C_0} = K \frac{2}{e} + \left(\frac{\varepsilon}{e}\right)^2$$




Fig. 12.

da cui

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\varepsilon^2}{e^2 - \varepsilon^2}$$

e se ε è molto piccolo rispetto ad e :

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \left(\frac{\varepsilon}{e}\right)^2$$

Quindi, ad una variazione di spessore del dielettrico di 1/100 corrisponderebbe una variazione di capacità di 1/10000.

Se, viceversa, inizialmente le armature interne sono fuori centro, il dielettrico avrà da un lato e dall'altro gli spessori e_1 ed e_2 , pur essendo il valore medio e .

Appare, quindi, un termine di primo grado.

Se, per esempio, $K=0,1$ si trova per un valore:

$$\frac{\varepsilon}{e} = \frac{1}{100},$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} = 0,1 \frac{1}{100} + \frac{1}{10.000} = \frac{11}{10.000},$$

variazione 11 volte più grande che nel caso precedente. Di qui deriva la necessità di un perfetto centramento iniziale.

10. LEGGE DI VARIAZIONE DELLE CAPACITÀ. — Nelle pratica ha molta importanza che la capacità del condensatore vari, almeno approssimativamente, con una legge prestabilita, in funzione dell'angolo di rotazione α delle armature mobili.

Se si trascura l'effetto degli orli delle lamine e si suppone che la capacità dipenda unicamente dall'area della porzione delle armature che trovansi affacciate, è facile determinare il profilo da dare alla lamina mobile per realizzare una legge prestabilita.

Se indichiamo con r il raggio della (fig. 17) scanalatura centrale delle piastre fisse necessaria per il passaggio dell'asse e con ϱ il raggio vettore variabile che definisce il profilo della piastra mobile, si ha che l'area S affacciata è data, per un angolo di rotazione α , da:

$$S = \int_0^\alpha \frac{1}{2} (\varrho^2 - r^2) d\alpha$$

da cui

$$e = \sqrt{\frac{2 f'(\alpha)}{(N-1) K} + r^2}$$

Si usano in pratica principalmente, quattro tipi di condensatori variabili ad armature piane e precisamente:

- 1° a variazione lineare di capacità;
- 2° a variazione lineare di lunghezza d'onda;
- 3° a variazione lineare di frequenza;
- 4° a variazione logaritmica di capacità.

11. Nel primo caso, si ha

$$\frac{dC}{d\alpha} = B$$




Fig. 13.

e la capacità, se vi sono N armature e d è la distanza tra le armature fisse e le mobili, sarà data da:

$$C = (N-1) K \int_0^\alpha \frac{1}{2} (\varrho^2 - r^2) d\alpha$$

in cui $K = \frac{1}{4\pi d \cdot 9 \cdot 10^9}$ se C è in μF .

Se la capacità deve variare in funzione di α con la legge

$$C = f(\alpha)$$

basterà eguagliare le due relazioni per trovare ϱ in funzione di α . Eguagliando e derivando, si ha:

$$f'(\alpha) = \frac{1}{2} (\varrho^2 - r^2) (N-1) K$$

e cioè:

$$C = a B + B_0$$

e cioè:

$$e = \sqrt{\frac{2 B}{(N-1) K} + r^2}$$

L'armatura mobile, come del resto è evidente, ha profilo circolare.

Esempio: Vogliasi costruire un condensatore di capacità massima 0,001, μF e suppongasi che la capacità minima sia 1/20 della massima. Sia: $d = 0,1$ cm; $r = 1$ cm. Sarà allora:

$$B_0 = 0,00005$$

e poichè

$$C_{max} = B \pi + B_0$$

si ottiene

$$B = \frac{C_{max} - B_0}{\pi} = \frac{0.00095}{\pi} = 0.0003025$$




Fig. 14.

Ponendo $N = 25$,

$$e = \sqrt{\frac{684}{24} + 1} = 5.43 \text{ cm.}$$




Fig. 15

12. Quando si parla di condensatori a variazione lineare di lunghezza d'onda, s'intende implicitamente di associare il condensatore ad una induttanza e che la variazione di capacità con a debba essere tale, che la lunghezza d'onda naturale del circuito così ottenuto, vari proporzionalmente ad a .

In altri termini deve essere

$$\frac{d\lambda}{da} = B \quad \lambda = B a + B_0$$

Ma d'altro canto:

$$\lambda = 1885 \sqrt{C L} \text{ (metri, } \mu F, \mu H)$$

cioè $\lambda^2 = D C$, se $D = 1885^2 L$

Se per $a = 0$ $C = C_0$ sarà:

$$B_0 = \lambda_0 = \sqrt{D C_0}$$




Fig. 16.

In definitiva:

$$C = \frac{(B a + \lambda_0)^2}{D} = f(a)$$

$$e = \sqrt{\frac{4}{(N-1) K D} [B a + \lambda_0] B + r^2}$$

$$\text{con } K = \frac{1}{4 \pi d \cdot 9 \cdot 10^9}$$

Esempio: Determinare il profilo delle armature mobili di un condensatore a variazione lineare di lunghezza d'onda, in base ai seguenti dati:

$$C_0 = 0,00005$$

$$L = 300 \mu H$$




Fig. 17.

$$B_0 = \lambda_0 = 1885 \sqrt{C_0 L} = 230 \text{ m}$$

$$\lambda_{max} = 1000 \text{ m}$$

$$B = \frac{1000 - 230}{\pi} = 245 \text{ m/radiante}$$

$$D = 1885^2 L = 1.065.000.000$$

$$N = 31$$

$$d = 0,1 \text{ cm}$$

$$e = \sqrt{\frac{4 (a B + B_0) B}{(N-1) K D} + r^2}$$

Nella seguente tabella sono indicati i valori di q :

α (rad.)	q cm.	α (rad.)	q cm.	α (rad.)	q cm.
0	3	$\frac{3\pi}{8}$	4,36	$\frac{6\pi}{8}$	5,41
$\frac{\pi}{8}$	3,51	$\frac{\pi}{2}$	4,73	$\frac{7\pi}{8}$	5,71
$\frac{\pi}{4}$	3,96	$\frac{5\pi}{8}$	5,07	π	5,79

(Fig. 18, schema in alto).

$$C = \left[\frac{D'}{\sqrt{C_0} - B' a} \right]^2 = f(a)$$

$$q = \sqrt{\frac{4 D'^2}{(N-1) K^1 B'^2 \left[\frac{D'}{B' \sqrt{C_0}} - a \right]^3} + r^2}$$

Con $K^1 = \frac{1}{4 \pi d \cdot 9 \cdot 10^{11}}$




Fig. 18.

13. Analogamente, quando si parla di condensatori a variazione lineare della frequenza, si intende implicitamente di associare il condensatore ad una induttanza e che la frequenza propria del circuito, così formato, debba variare linearmente con a e cioè:

$$\frac{df}{da} = -B' \quad f = -B' a + B'_0$$

ma $f = \frac{D'}{\sqrt{C}}$ con $D' = \frac{1}{2 \pi \sqrt{C}}$ (Farad, Henry, secondi);

per $a = 0 \quad C = C_0 \quad \frac{D'}{\sqrt{C_0}} = B'_0$

$$\frac{D'}{\sqrt{C}} = -B' a + B'_0 = -B' a + \frac{D'}{\sqrt{C_0}}$$

$C_0 = 0.00005 \cdot 10^{-6}$ Farad.

$L = 0.0003$ Henry.

$r = 1.$

$N = 31.$

$d = 0.1.$

$\lambda_0 = 230$ m.

$\lambda_{max} = 1000$ m.

$$B = \frac{1.004000}{\pi}$$

$$K^1 = \frac{1}{4 \pi d \cdot 9 \cdot 10^{11}}$$

$$q = \sqrt{\frac{4 D'^2}{(N-1) K^1 B'^2 \left(\frac{D'}{B' \sqrt{C_0}} - a \right)^3} + r^2}$$

Nella seguente tabella sono indicati i valori di ϱ :

a (rad.)	ϱ cm.
0	1,69
$\frac{\pi}{8}$	1,87
$\frac{2\pi}{8}$	2,11
$\frac{3\pi}{8}$	2,48
$\frac{4\pi}{8}$	2,98
$\frac{5\pi}{8}$	3,76
$\frac{6\pi}{8}$	5,02
$\frac{7\pi}{8}$	7,31
π	12,10

(Fig. 18, schema in mezzo).

14. Infine il condensatore a variazione logaritmica deve avere una capacità variabile con la legge:

$$C = C_0 e^{\beta a} \quad (\mu F)$$

e cioè

$$\varrho = \sqrt{\frac{2 C_0 \beta e^{\beta a}}{(N-1) K} + r^2}$$

in cui

$$K = \frac{1}{4 \pi d \cdot 9 \cdot 10^5}$$

C_0 è la capacità corrispondente a $a = 0$ e β rappresenta il cambiamento unitario percentuale della capacità, corrispondente ad una piccola rotazione dell'asse che porta le armature mobili

$$\frac{dC}{C} = \beta da$$

Questo tipo di condensatore è usato in alcuni decimetri e presenta, come è noto, il vantaggio

di dare la stessa precisione su tutti i punti della scala.

Esempio: Sia $C = 0.00100$.

$$C_0 = 0.00005.$$

$$r = 1 \text{ cm.}$$

$$\beta \pi = \log_e \frac{C}{C_0} = \log_e 20 = 2.996.$$

$$N = 31.$$

$$B = \frac{2.996}{\pi} = 0,952.$$

$$\varrho = \sqrt{\frac{2 C_0 \beta e^{\beta a}}{(N-1) K} + r^2}$$

$$K = \frac{1}{4 \pi \cdot 0,1 \cdot 9 \cdot 10^5} = \frac{1}{3,6 \cdot \pi \cdot 10^5}$$

Nella seguente tabella sono indicati i valori di ϱ :

a (rad.)	ϱ cm.
0	2,23
$\frac{\pi}{8}$	2,49
$\frac{2\pi}{8}$	2,92
$\frac{3\pi}{8}$	3,45
$\frac{4\pi}{8}$	4,01
$\frac{5\pi}{8}$	4,92
$\frac{6\pi}{8}$	5,90
$\frac{7\pi}{8}$	7,05
π	8,53

(Fig. 18, schema in basso).

G. PESSION.

IL DECENTRAMENTO DELLA CONTABILITÀ DEI VAGLIA POSTALI

Da vari anni si era parlato di decentramento della contabilità dei vaglia postali, ma il problema era rimasto insoluto per un complesso di circostanze e di difficoltà, che non è ora il caso di ricordare.

Si deve all'attuale Direttore Generale se la questione potè essere ripresa in esame tre anni or sono e sollecitamente risolta con l'inizio del decentramento della contabilità dei vaglia ordinari interni a taxa pagati, attuato il 1° luglio 1926-V. Con siffatto provvedimento sono state raggiunte le finalità prefissesi dalla Amministrazione postale.

Invero, per effetto delle tassative disposizioni all'uopo impartite, è assicurato, da parte delle Ragionerie provinciali, il rapido ed esatto riscontro dei titoli pagati dai dipendenti uffici, con le note di pagamento da essi compilate, dove i titoli stessi sono descritti. E poichè è fatto obbligo alle Ragio-

nerie predette — dopo eseguito tale riscontro — di ordinare i titoli per uffici di emissione e di ricapitolarli secondo determinati raggruppamenti fissati dalla Amministrazione centrale, ne consegue che la perfetta corrispondenza del riepilogo dei totali di questi raggruppamenti col riepilogo dei totali delle note di pagamento, accertata dall'organo provinciale di controllo, garantisce la regolarità degli accreditamenti esposti dagli uffici nell'apposita voce dei conti periodici di cassa, che sono trasmessi alle Ragionerie medesime e da queste tempestivamente verificati.

I titoli pagati, ordinati nel modo su accennato, vengono spediti mensilmente dalle Direzioni provinciali alla Amministrazione centrale, la quale procede tosto alla formazione delle riunioni delle varie parti costituenti i raggruppamenti predisposti nelle

provincie. Dell'esatta esecuzione di questo lavoro fa fede la precisa concordanza della somma riepilogativa delle riunioni stesse con la somma del riepilogo generale delle note di pagamento.

A tali adempimenti fa seguito la sollecita ripartizione dei titoli appartenenti ad una o più provincie di emissione, fra i vari impiegati sussidiari (cottimisti), cui è affidato il compito del riscontro dei vaglia pagati con le note di emissione compilate dagli uffici, già in possesso dell'Amministrazione centrale, riscontro che pone in grado l'Amministrazione di accertare nel corso di ogni mese:

a) la regolarità, o meno, della emissione dei titoli di cui trattasi, e, quindi, degli addebitamenti operati dagli uffici emittenti nei conti di cassa del tempo cui riferiscisi l'emissione;

b) l'importo dei titoli pagati entro il mese stesso in cui vennero emessi;

c) l'importo di quelli pagati nel mese successivo (essendo i vaglia validi anche nel mese seguente a quello dell'emissione);

d) l'importo dei vaglia non pagati entro il periodo di validità. Di questi ultimi viene effettuato, in seguito, il rimborso a richiesta degli aventi diritto, con le modalità all'uopo stabilite, non oltre il termine fissato dalla legge per la prescrizione.

Questo lavoro viene eseguito con l'osservanza di norme che assicurano della esattezza dei risultati. Infatti, ciascun cottimista riceve in consegna una o più parti di vaglia pagati, con un carico distinto per quantità di titoli ed importo. Ordinati questi per data e numero progressivo di emissione, il cottimista procede al riscontro dei medesimi con le note di addebitamento degli uffici emittenti, trascrivendo su dette note, nelle apposite colonne, secondo che i vaglia risultino pagati nel mese stesso dell'emissione o in quello successivo, i relativi importi accanto a quelli segnati dagli uffici. Da siffatto riscontro emergono le eventuali differenze, che danno luogo a rilievi a debito od a credito dei contabili, rilievi che vengono contestati ai responsabili e regolati con operazioni di addebitamento o di accredito per pareggiare la cassa vaglia.

Indi il cottimista, servendosi della macchina addizionale, il cui uso è obbligatorio per tale genere di lavoro, ricava le somme dei vaglia da lui trascritti sulle note di emissione e si accerta che siffatte somme corrispondano a quelle dei titoli ricevuti in consegna. Il lavoro viene completato con la dimostrazione della perfetta quadratura dei risultati emergenti dalle note di emissione su citate; cioè, per ciascuna nota: l'importo dei vaglia pagati nel primo e nel secondo mese, aggiunto a quello dei non pagati entro il periodo di validità, dev'essere uguale all'importo della nota di emissione costituente l'addebitamento dell'ufficio, tenuto conto degli eventuali rilievi a debito o a credito di cui sopra si è parlato.

L'Amministrazione centrale, infine, accerta che l'importo risultante dal riepilogo generale mensile delle note di addebitamento degli uffici per vaglia emessi, nonchè quello delle note di accredito per vaglia pagati, concordino con i totali delle corrispondenti voci dei conti riassuntivi dei cassieri provinciali, compilati a cura delle Ragionerie delle rispettive provincie.

Il decentramento in parola, mentre ha eliminato il grave ritardo nelle verifiche delle contabilità dei vaglia deplorato in passato, ha permesso all'Amministrazione di stabilire un ritmo ordinato e preciso di lavoro, ripartito tra provincie e centro, per cui è possibile, nel più breve termine, non solo di accertare le risultanze delle contabilità stesse con la scorta dei titoli, ma di provvedere eziandio sollecitamente, con soddisfazione del pubblico, al rimborso dei vaglia non riscossi entro il periodo di validità, con la sicurezza di non incorrere negli inconvenienti lamentati negli anni scorsi.

Il soddisfacente risultato ottenuto da questo primo esperimento ha indotto l'Amministrazione ad estendere, con effetto dal 1° luglio p. p., il decentramento anche alle contabilità delle altre specie di vaglia. Dalla uniformità nel metodo delle revisioni contabili deriverà maggiore sollecitudine nella esecuzione del lavoro ed un notevole sgravio degli adempimenti demandati finora all'Amministrazione centrale.

P. SERRANÒ.

LA TELEGRAFIA DELL'AVVENIRE

Dato che la *Rassegna* è testo ufficiale per tutti gli impiegati delle poste e dei telegrafi e probabilmente sarà letta anche all'estero, molto opportunamente lo scritto del collega Jengo venne commentato nelle note redazionali dello stesso n. 5 del corrente anno.

Credo però che non basti quel commento, poichè resta l'impressione che, al settimo anno fascista, l'avvenire della telegrafia italiana, nata con Volta, debba dipendere dal suo asservimento all'industria inglese, dopo aver subito per quasi un trentennio il monopolio francese.

Quale ideatore di un apparato prettamente italiano, debbo eliminare subito il dubbio che io parli come *Cicero pro domo sua*.

È canone industriale che occorra ricavare dai mezzi in possesso tutto il rendimento possibile e che il cambio di metodo di produzione avvenga con cautele e tempestivamente. Qualunque invenzione ha un periodo di sfruttamento di 15 anni, il periodo, cioè, di validità del brevetto. Nel 1910 sulla linea Roma-Napoli ho raggruppato pochi apparecchi Hughes, tenendo testa con alto rendimento economico, alla mastodontica e costosa Rowland americana. Nel 1925, ho battuto economicamente la Siemens Halske celerissima sul filo Roma-Milano, senza traslazioni. Queste due date racchiudono il periodo industriale dell'invenzione, nel quale l'utile al Paese sarebbe stato sommo, se l'Italia non avesse, per atavismo, la fobia delle cose italiane e il fanati-

simo per quelle estere. Dunque, il mio apparato rappresenta il passato ed il presente, non l'avvenire.

Tanto meno, adunque, l'avvenire telegrafico italiano può essere circoscritto dall'apparecchio francese Baudot, o da quello inglese Wheatstone-Creed.

Il problema telegrafico non consiste nell'accelerare lo scambio di molti telegrammi fra due punti lontanissimi; ma di semplificare, accelerandole, tutte le varie fasi che intercorrono fra la presentazione di un telegramma ed il suo recapito. Per il pubblico poco importa sapere che un telegramma impiega un minuto fra Roma e Milano e parecchie ore per giungere all'apparato celere e poi essere consegnato.

Di fronte a 100 fili diretti colleganti fra loro le città principali, vi sono migliaia di circuiti *omnibus*, ove il rendimento degli impianti e del personale scende a cifra irrisoria, sciupando l'utile ottenuto sui fili diretti. Deve il traffico limitarsi ai grandi centri e può il telegrafo incrementare l'urbanesimo, contro il quale insorge il Fascismo?

Unificare il metodo di segnalazione, su tutte le linee, affidarne in parte la cura allo stesso pubblico utente, limitare l'opera del personale telegrafico alla trasmissione e ritrasmissione automatica di ciò che il pubblico gli consegna, già educato ad interpretare le eventuali storpiature, ecco l'avvenire della telegrafia universale e che potrebbe essere quello della telegrafia italiana, se si sapesse superare l'egoismo personale, e riunire in fascio le energie creatrici dei pochi tecnici che ancora sopravvivono.

Dopo ciò, mi limito a commentare alcuni dati esposti dal collega Jengo, essendo necessaria, in materia tecnica, la massima precisione.

Il compianto Baudot, prima di arrestarsi al suo traduttore meccanico sopportante 180-200 giri al minuto, sperimentò traduttori elettrici, i quali permisero poi al Siemens di arrivare a 1000 giri. Egli stesso mi spiegò che 200 giri rappresentano lo sforzo massimo di un impiegato applicato ad un

settore; mentre se la linea è tale da ammettere correnti brevissime, il distributore può essere diviso non in 4, ma in 6 e più settori; locchè non varia il metodo di sfruttamento del personale, della linea e dei meccanismi.

L'apparato Hughes ha meravigliato il mondo intelligente e disperse le numerose macchine stampanti, per quel geniale concetto di mantenere il sincronismo con la stessa trasmissione delle singole lettere e di stamparle a volo, senza arrestare la ruota tipi. Fermare di colpo una massa in moto e rimetterla in velocità per una funzione transitoria è un errore tecnico mostruoso, debellato da Hughes, e che ora riappare nei telescrittori di esotica provenienza. Non le sole correnti elettriche, o le vibrazioni eteree sono alternative — frequenza a parte — anche la civiltà va avanti e indietro periodicamente; forse oggi siamo in un punto di ascesa molto basso rispetto a quello che l'umanità avrà raggiunto mille secoli addietro.

Certamente l'apparato Hughes oggi dovrebbe essere costruito in modo da poter trasmettere due lettere consecutive e possedere un duplicato di vocali; ma la difficoltà di trasmissione a mano obbligherebbe ridurla automatica e chi può prendersi questo grattacapo oggi, che si suona la marcia funebre all'apparato stesso e si battono le mani al nuovo Re telescrittore?

Nuovo Re, però, ossequiato da tutti, meno che dai meccanici, cui spetta il peso della manutenzione e neppure dal vecchio Pantalone, se potesse sapere quanto gli costa.

Concludendo, prego Jengo ad abbandonare ogni illusione sui sistemi esistenti, e poichè oggi si trova nell'ambiente adatto per studiare, ideare e costruire, crei lui stesso il sistema telegrafico italiano dell'avvenire. Non gli mancherà il mio augurio sincero e, se del caso, il mio ausilio.

G. BANZATI.

LA TRASMISSIONE TELEGRAFICA AUTOMATICA

Le osservazioni di vario genere, cui ha dato luogo la breve nota pubblicata sotto il medesimo titolo nel fascicolo quinto della *Rassegna*, hanno uno speciale significato, che incoraggia a persistere, perchè sono l'indice dell'interesse che desta l'argomento.

Potrà quindi riuscire utile alla disputa obbiettiva il chiarire i concetti-base della questione.

Cominciamo col mettere in evidenza che nessuna crociata avemmo in animo di bandire contro i sistemi telegrafici multipli in genere, chè, se così fosse stato, avremmo dato prova lampante di insipienza.

I sistemi multipli, nonostante le imperfezioni, offrono vantaggi indiscutibili, fra i quali predomina — ad es. nel sistema « Baudot » — la perfetta ritrasmissione automatica con rinnovazione dei segnali, che ne costituisce la più importante caratteristica, utilizzata pel frazionamento illimitato delle lunghe

linee, che annulla le distanze e permette l'allacciamento di più uffici.

Tuttavia non si deve ammettere che tale sistema, dopo un cinquantennio di vita, abbia, solo per tal fatto, acquisito il diritto alla esclusività imperitura, sbarrando la strada ad altre applicazioni consigliate dalle esigenze del servizio ed a condizioni tecniche ed economiche più convenienti.

La nostra domanda implicita era questa: « Allo stato attuale delle cose, è proprio indispensabile ricorrere esclusivamente al sistema « Baudot » per tutte le linee a traffico più o meno rilevante, piuttosto che riservarlo per le sole comunicazioni speciali quando disponiamo di altri mezzi più semplici e più sicuri, più economici e più pratici? ».

Avendo a tal riguardo usata la dizione: *limitare* gli apparati « Baudot » e non *sopprimerli*, tutto si riduce adunque, a stabilire se sia conveniente, e fino a qual punto, limitarne l'impiego, lasciando ai fran-

cesi la giustificata esaltazione per il loro apparato.

Allorchè i rappresentanti di molte nazioni stabilirono d'accordo quali caratteristiche dovrebbe avere l'apparato *ideale* (che però è ancora di là da venire), essi furono soltanto preoccupati dalla necessità ed utilità di unificare il materiale delle comunicazioni internazionali.

Alla ricerca della soluzione si sono, dunque, mossi i tecnici di tutto il mondo (compreso lo stesso Creed) e per conseguenza, le grandi case costruttrici; ma fino ad oggi nessuna innovazione sostanziale è stata introdotta nei sistemi multipli, che sono rimasti invariati.

Non possiamo dunque prevedere se e quando la scienza ci appresterà le sospirate macchine, basate su principii nuovi e ricche delle più perfette applicazioni.

Non è lecito perciò incrociare le braccia nell'attesa inerte, vietando alle singole nazioni la libertà della scelta dei sistemi più adatti alle loro esigenze particolari, limitatamente al servizio interno.

Stabilito adunque il concetto di massima, il dibattito potrà sorgere soltanto intorno alla scelta ed alla pratica applicazione dei mezzi più idonei.

Potrà allora entrare in discussione se, ad esempio, il sistema « Creed » con dispositivo in duplice, sia atto a dare il massimo rendimento sui nostri brevi cavi sottomarini e su quali linee aeree a grande traffico. Ebbene, non si potrà negare, con tale sistema, il vantaggio della maggiore stabilità del servizio (sia per effetto della qualità dei segnali che per il tipo del sincronismo), nonché della possibilità di più elevato rendimento, oltre la rilevante economia numerica di personale ed il più ristretto numero di specializzati.

Si ritiene perciò, che su tali punti, nulla abbiano ad opporre i competenti, ai quali può essere riservato soltanto di trincerarsi sul dibattito principio fondamentale della preferenza da accordarsi, mettendoli a confronto, ai sistemi a serie (od a canale unico), oppure ai sistemi multipli.

Ebbene, sia, a tal riguardo, consentito di completare la dimostrazione adottata dal Feuerhahn, il quale, concludendo, dimostrò che, nelle stesse condizioni di linea, il rendimento di un sistema multiplo è sempre doppio di quello di un sistema a serie.

Egli prese le mosse dal presupposto che, dovendo la velocità dell'apparecchio a serie essere quadrupla di quella di un apparato multiplo a quattro vie o settori, si verificherà, in pratica, che la preparazione della striscia di carta, perforata per l'apparato a serie, non permetterà di iniziare la trasmissione che alla fine della preparazione dell'ultimo telegramma della serie; mentre, con gli apparati multipli, allorchè si arriva alla fine della trasmissione del medesimo numero di telegrammi, questi sono stati già tutti ricevuti e stampati nell'altra stazione.

Egli dimostra, in conseguenza, che con l'apparato a serie, il tempo impiegato per la trasmissione di un determinato numero di telegrammi risulta doppio di quello dell'apparato multiplo.

Ma la dimostrazione è incompleta, perchè il sig. Feuerhahn si arresta a questo punto, non tenendo conto della condizione relativa alla capacità di trasmissione dei due sistemi.

nendo conto della condizione relativa alla capacità di trasmissione dei due sistemi.

Am messo, infatti, che 6000 (estensibile a 7500) rappresenti il numero massimo di emissioni che si possono trasmettere in un minuto primo sopra una linea media normale, il sistema « Baudot » quadruplo, che marcia alla velocità immutabile di 180 giri al minuto primo, non potrà coi suoi 4 settori trasmettere che $180 \times 4 = 720$ segnali del suo codice a 5 elementi, che corrispondono appena appena a 3600 segnali elementari ($720 \times 5 = 3600$), ossia meno della metà di quanti potrebbe trasmetterne un sistema a serie, come appunto il « Creed », che è suscettibile di marciare a più elevata velocità, ossia con la capacità di rendimento di $7500 : 5 = 1500$ segnali di 5 emissioni.

Si noti, intanto, che è applicabile anche al « Creed » il computo relativo al raggruppamento di 5 emissioni o segnali elementari per ciascun carattere o segnale, poichè i segnali « Morse » sono compresi fra il minimo di un segnale elementare ed il massimo di dieci: si può quindi, ammettere la media di 5 segnali elementari per ciascun segnale del codice « Morse » adottato nel sistema « Creed ».

Nè apporta alcun aumento della velocità di trasmissione qualsiasi tastiera ad accumulazione di segnali, perchè essa agevola soltanto la funzione contabile dell'operatore.

È altresì lecito aggiungere che, malgrado l'alta velocità dell'apparato a serie, il ricevimento a striscia in segnali perforati, in luogo del ricevimento diretto in segnali a stampa, consente una razionale ed ordinata distribuzione del lavoro, non molto diversa da quella dell'apparato multiplo.

Quanto poi, al contatto immediato fra corrispondenti, facilmente realizzato con qualunque sistema in duplice, gioverà ricordare che, oltre alla utilizzazione del sistema « Creed » in duplice sulle linee dotate di sufficiente stabilità per lunghezza e costituzione, converrebbe utilizzare uno in un senso ed il secondo nell'altro — con la conseguenza inoppugnabile del più celere e perfetto servizio — anche i fili delle grandi comunicazioni, che sono normalmente attivi su due quadruple fra gli uffici a traffico massimo, come avviene ad es. fra Milano e Roma.

È ben vero però, che le grandi comunicazioni dovranno essere fra breve costituite a trasmissione multipla armonica sul cavo telefonico sotterraneo, e forse sarà anche conveniente impiegare fili e dispositivi costosi per le piccole distanze; ed è anche vero che vi si applicheranno inizialmente gli apparati « Baudot »; ma soltanto la pratica permetterà di stabilire quale sia il sistema più adatto.

Si noti che solo di recente sono stati perfezionati i filtri, in modo da ottenere una più elevata velocità di trasmissione dei segnali ed è stata raggiunta la disponibilità di sedici frequenze, che rendono possibili altrettante trasmissioni simultanee sopra ciascuna bicoppia del cavo.

Nella imminenza adunque di una nuova distribuzione della rete telegrafica a grande sviluppo, a maggior ragione occorre la sensibile riduzione dei macchinari ingombranti e non necessari.

Nulla adunque, può opporsi alla graduale introduzione del sistema « Creed » per il servizio interno

del nostro Paese, specialmente se il maggiore rendimento è accompagnato da più sicuro andamento del servizio e da sensibili economie di spese d'impianto, di esercizio e di locali.

Nemmeno il numero dei sistemi in uso nell'Amministrazione risulterebbe aumentato, sembrando giunto il momento di abolire il Syphon-recorder, che nessun motivo consiglia di mantenere sui brevi cavi della Libia.

Quanto all'apparato « Hughes », la cui soppressione è ormai decisa ed avverrà naturalmente per gradi, la sua successione non poteva essere raccolta che dal telescrittore « Morkrum », per la semplicissima ragione che nulla di meglio il genio umano pel momento ci appresta: mettiamolo dunque alla prova.

A favore di esso milita, come dicemmo, la prerogativa del maggiore rendimento rispetto alla macchina « Hughes », ottenuto con minima manutenzione e spesa ridottissima di esercizio, quasi a parità di costo. Non dobbiamo però irrigidirci nella sdegnosa negazione delle sue buone qualità, sol perchè esso è stato creato all'estero e non in Italia.

Per lo stesso motivo avremmo dovuto ripudiare tutti i sistemi telegrafici dei quali ci serviamo e che purtroppo sono importati: parimenti dovremmo, per coerenza, rinunciare ai benefici della telegrafia armonica, i cui dispositivi perfezionati ci vengono forniti dalla casa « Siemens ».

Potrà, invero, reputarsi antipatriottico l'acquisto all'estero di automobili e profumi; ma non l'acquisto del carbone, che deve alimentare le nostre industrie e le ferrovie, nè di poche macchine telegrafiche, organi vitali della nazione.

A. JENGO.

COSTANTI PRINCIPALI DEI TRIODI RICEVENTI AD ALTO VUOTO E LORO MISURA

Errata-corrige.

Si rettificano alcune inesattezze contenute nell'articolo pubblicato nel n. 8 (agosto) di questa *Rassegna*.

Pagina	Colonna	Linea	TESTO	
			Errato	Corretto
488	2 ^a	8	la corrente anodica	le correnti anodiche
489	1 ^a	14	la f. e. m. vari di $d V_g$	la f. e. m. vari di $d V_a$
490	1 ^a	9	la corrispondente tensione	le corrispondenti tensioni
490	1 ^a	19	La mutua induttanza	La mutua conduttanza
490	1 ^a	29	$S = K \varrho$	$S = \frac{K}{\varrho}$
490	2 ^a	31-32	Data..... una certa tensione alla griglia	Data alla griglia..... una certa tensione
491	—	—	$V_a V_g I_a$	$V_a V_g I_a$
491	1 ^a	23	la scala delle ascisse	l'asse delle ascisse
492	1 ^a	—	Metodi a corrente continua	Metodi indiretti a corrente continua
492	1 ^a	7	tensione anodica E	tensione anodica V_a
492	2 ^a	6	coefficiente di applicazione	coefficiente di amplificazione
492	2 ^a	10	tensione anodica $v = 50 V$	tensione anodica $V_a = 50 V$
493	1 ^a	10	ad interruttore aperto, sarà	e, ad interruttore aperto, sia I''_a la nuova lettura; sarà
493	1 ^a	17	$V = 50 V$	$V_a = 50 V$
493	1 ^a	22	$\varrho = \frac{10.000 \times 0,86}{1,12 - 86}$	$\varrho = \frac{10.000 \times 0,86}{1,12 - 0,86}$
493	1 ^a	30	Metodi a corrente alternata	Metodi indiretti a corrente alternata
493	2 ^a	23	Se $K' = 1$	Se si regola R in guisa che sia $K' = 1$
494	1 ^a	16	$K = \frac{r_2}{r} = 10,3$	$K = \frac{r_2}{r_1} = 10,3$
494	1 ^a	24	caratteristiche statistiche	caratteristiche statiche
494	1 ^a	25	$e = 23.900$	$e \varrho = 23.900$
494	2 ^a	17	r_2 può essere agli ordinari...	r_2 può essere cogli ordinari...

STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE E DEGLI STUDI SULLE VARIE FORME DI CORROSIONE DEL PIOMBO DEI CAVI SOTTERRANEI

(Continuazione e fine della prima parte).

IL DRENAGGIO ELETTRICO DEI CAVI. — Tornando al problema della difesa contro la corrosione elettrolitica dei cavi per opera delle correnti vaganti, dirò che, se giova l'impiegare tubazioni in certo qual modo isolanti ed inoltre stagne e ben resistenti alle sollecitazioni meccaniche esterne, giova pure assai, come ho accennato in principio, il disciplinare l'uscita di dette correnti dalla guaina di piombo, quando, come spesso accade, malgrado tutto, non sia possibile impedire che della corrente raggiunga la guaina stessa.

Questo disciplinamento della uscita della corrente dal cavo si ottiene a mezzo del drenaggio elettrico.

Drenare un cavo significa collegare punti determinati, opportunamente scelti, della sua guaina con *feeders* di ritorno della rete tramviaria, a mezzo di conduttori di rame di conveniente sezione, isolati dal terreno. Se il punto di attacco del conduttore di collegamento e la sezione del conduttore stesso siano stati scelti tenendo ben presenti le condizioni elettriche del cavo, quelle della zona circostante e quelle, infine, del *feeder* di ritorno scelto per l'attacco del conduttore drenante, il cavo verrà ad assumere in tutti i suoi punti un potenziale negativo e raccoglierà forse più corrente di prima, ma questa corrente se ne tornerà in perfetta disciplina alle sbarre negative, senza causare la elettrolisi del piombo.

Si noti che non è buona pratica (come talvolta viene fatto in casi in cui non si ha a disposizione nelle vicinanze un *feeder* di ritorno) di collegare il cavo alle rotaie del trams, perchè un cambiamento di regime elettrico dovuto, per esempio, ad una modificazione apportata alla rete di trazione, può provocare il cambiamento della polarità e quindi dare corrente al cavo, anzichè sottrargliene.

Il C. C. I. si è occupato a fondo anche dell'argomento del drenaggio elettrico.

Esso consiglia quanto appresso:

1° I punti più indicati per l'attacco dei conduttori di drenaggio sono quelli nei quali le misure dimostrano che la corrente che abbandona il cavo raggiunge le più elevate intensità.

2° Le connessioni di drenaggio devono essere effettuate solamente alle sbarre negative delle sottostazioni di alimentazione o nei punti dove i *feeders* di ritorno sono collegati alle rotaie.

3° Il drenaggio deve essere realizzato in modo tale che le guaine dei cavi drenati presentino, per tutta la loro lunghezza, potenziale negativo rispetto al suolo.

4° Si deve cercare di ridurre il quantitativo di corrente da sottrarre ai cavi al minimo indispensabile; ciò può ottenersi sia scegliendo convenientemente la sezione dei conduttori di drenaggio, sia impiegando dei reostati regolabili.

5° È necessario vigilare attentamente i drenaggi per assicurarsi della loro efficienza, ed è

indispensabile fare periodicamente la misura della corrente di drenaggio (1).

6° È necessario poter interrompere il drenaggio sia quando si voglia accertare lo stato elettrico dei cavi indipendentemente dal drenaggio stesso, sia quando si abbia a temere una inversione nel senso della corrente od un aumento eccessivo della sua intensità (2).

7° È necessario installare sulle connessioni di drenaggio dei fusibili o degli interruttori automatici per interrompere la connessione nei casi di corto circuito sulla rete di trazione (3).

LE OBIEZIONI CHE VENGONO FATTE AL SISTEMA DEL DRENAGGIO. — Il sistema del drenaggio elettrico, che pure ha dato, da noi ed all'estero, così decisivi risultati, incontra tuttavia, qua e là, delle forti opposizioni (4).

Le obiezioni che di solito si fanno al riguardo sono essenzialmente le seguenti:

1° È un sistema oneroso, sia come spesa d'impianto, che come spesa di manutenzione e di sorveglianza (5).

2° Esso può diventare inefficace a causa di una alterazione accidentale del regime delle correnti circolanti nelle guaine dei cavi, oppure queste correnti possono raggiungere intensità troppo grandi ed esporre il cavo a corrosioni catodiche (6) nei punti dove il suolo è di natura alcalina.

(1) L'Amministrazione italiana ha impiegato dei voltmetri d'allarme permanente inseriti tra punto di attacco del conduttore di drenaggio e terra; allorchè la d. d. p. piombo-terra diventi positiva od anche soltanto superi un valore prestabilito, squilla la suoneria ed il personale accorre a verificare il drenaggio.

(2) L'Amministrazione italiana ha adottato un semplice interruttore bipolare a scatto rapido, sistemato nelle stesse camerette sotterranee dove è fatto l'attacco del conduttore di drenaggio.

(3) Giova osservare, a questo riguardo, che se si adotti il sistema di automatico di disgiunzione è assolutamente indispensabile adottare contemporaneamente un sistema di allarme, perchè può succedere (come infatti in un caso è successo a Torino prima della adozione dei voltmetri segnalatori) che il fusibile salti senza che nessuno se ne accorga e che il drenaggio resti interrotto per un tempo troppo lungo.

(4) L'Associazione germanica degli elettricisti, per esempio, ha rigettato deliberatamente la pratica del drenaggio elettrico.

(5) All'Amministrazione italiana la sorveglianza non causa nessuna maggiore spesa perchè i voltmetri segnalatori sono sistemati nelle stesse sale delle stazioni terminali dei cavi, nelle quali esiste in permanenza personale per altri scopi.

(6) Per corrosione catodica s'intende la corrosione dell'elettrodo negativo cioè, dell'elettrodo per il quale la corrente esce dall'elettrolito. È questo il caso in cui la corrente si porta dal terreno al piombo dei cavi (piombo negativo rispetto al terreno). Ove il terreno contenga sali alcalini od alcalino-terrosi, avvenendo la dissociazione elettrolitica di questi, le basi di essi (sodio, potassio, calcio) essendo elementi elettropositivi, si porteranno al polo negativo o catodo, cioè, nel caso nostro, al piombo dei cavi. Ma quivi giunti, trovandosi in presenza di acqua, si combineranno con questa per formare i rispettivi idrati, cioè, per formare proprio quei composti che per la loro natura attaccano vivacemente il piombo. Aggiungo, però, che tal genere di corrosione è rara.

3° Il sistema del drenaggio può essere causa di danni per le installazioni telefoniche nel caso che si producano corti circuiti sulla rete di trazione e di pericolo per il personale incaricato della manutenzione dei cavi telefonici, allorchè si interrompa accidentalmente la continuità delle rotaie.

4° Infine, il drenaggio, avendo per effetto di attirare corrente sui cavi da tutte le direzioni, può accrescere considerevolmente le probabilità di corrosione, sia dei cavi stessi, in altri punti della rete, sia delle altre condutture metalliche del sottosuolo.




Fig. 17. — Schema di principio del giunto Simonetta.

Queste le obiezioni che vengono fatte riguardo al sistema del drenaggio elettrico. Di esse, quelle che hanno realmente notevole importanza, e che pos-




Fig. 18. — Giunto Simonetta.

sono far considerare il sistema del drenaggio come pericoloso, sono la 3ª e la 4ª. Ma non si deve esagerare, perchè il drenaggio elettrico, applicato con le dovute cautele e con criteri preventivamente ed accuratamente studiati *caso per caso*, dà, quasi sempre, risultati decisivi senza nuocere a nessuno. Così, per esempio, nel Belgio, ove l'Amministrazione telefonica, d'accordo con le Società Tramviarie, ha applicato sistematicamente e su vasta scala questo sistema per l'efficace protezione dei suoi cavi, nessuna ripercussione dannosa è stata mai lamentata da parte delle Società del gas e dell'acqua. Ed anche da noi nessuno si è mai lamentato; per contro, i nostri cavi, da quando sono stati razionalmente drenati, non ci hanno più dato nessunissi-

ma noia ed il sistema del drenaggio viene metodicamente applicato (s'intende dopo convenienti misure e studi), sia per i tratti urbani dei nuovi cavi interurbani, che, a mano a mano, vengono posati e giuntati, sia per i cavi di raccordo tra le stazioni amplificatrici (generalmente sistemate alla periferia dei centri urbani) e le centrali di commutazione, cavi questi ultimi, posati in tubazione.

Mi risulta pure che le Società concessionarie di zona hanno adottato, tra gli altri sistemi, anche quello del drenaggio, con buoni risultati e senza danno per nessuno.

ALTRI SISTEMI DI DIFESA DELLA GUAINA. — Un altro sistema per impedire che nelle guaine dei cavi circolino correnti continue di ritorno, è quello che consiste nell'interrompere, di tanto in tanto la continuità metallica del piombo e nell'applicare, nel punto della interruzione, un giunto isolante.

Altro sistema ancora, è quello, invero ingegnoso, brevettato dall'ing. Simonetta, consistente nella inserzione, in punti appropriati (previo accurato rilievo dello stato elettrico della guaina del cavo e dell'andamento del suo potenziale rispetto al terreno) di giunti elettrolitici i quali rappresentano, nel principio su cui sono basati, una specie di cura omeopatica della elettrolisi (1).

Essi, infatti, che non devono assolutamente essere confusi con gli ordinari giunti isolanti inquantochè funzionano tanto meglio quanto più sono circondati dall'acqua, hanno lo scopo di far creare dalla stessa corrente circolante nel piombo, una forza controelet-

tromotrice destinata a ridurre il potenziale positivo del piombo stesso. Per far ciò, l'ing. Simonetta (vedi fig. 17) interrompe la continuità metallica della

(1) Vedere, al riguardo, la interessante e dettagliata pubblicazione dell'ing. Camillo Manzitti « La difesa delle canalizzazioni metalliche diramanti nel sottosuolo dalla insidia della elettrolisi » apparsa nella Rivista tecnica *L'Ingegnere* del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri. Roma, Stabilimento Poligrafico de: *Il lavoro d'Italia*, piazza Montecitorio, 124. In detta pubblicazione sono contenuti dati interessantissimi sull'applicazione, fatta in larga scala, di questo sistema ai cavi telefonici della città di Milano e sui brillanti risultati ottenuti, e vi è descritto minutamente, ed illustrato con diagrammi, un interessante esperimento fatto su cavi immersi nel Naviglio, esperimento al quale assistè l'autore medesimo della presente relazione, quale rappresentante dell'Istituto sperimentale delle comunicazioni, e che ebbe felice risultato.

guaina di piombo ed inserisce nella discontinuità un voltmetro destinato a creare la forza controelettrica di polarizzazione. Inserendo, come ho detto, in punti appropriati, lungo il cavo da proteggere, un certo numero (da determinarsi) di questi giunti elettrolitici, si può pervenire a portare a zero, o quasi, il potenziale del cavo. Naturalmente, la piccola zona del fascio dei conduttori scoperta con il taglio del piombo (uno a due centimetri) deve essere preservata dalla umidità e pertanto l'ing. Simonetta ha studiato un giunto con tenuta « a labirinto » (vedi fig. 18), anche questo veramente ingegnoso. Con tale giunto le due estremità del cavo sono munite di espansioni cilindriche (manicotti di piombo) coassiali al cavo, pressochè equidistanti, saldati alternativamente per modo che, una volta colata la miscela isolante di adatta composizione negli interspazi (di circa mezzo centimetro) tra i vari manicotti, un ben lungo cammino si oppone alla penetrazione della umidità nell'interno del cavo.

Come è detto nella pubblicazione dell'ing. Manzitti, oltre 1000 di tali giunti sono stati, con risultato decisivo, applicati ai cavi della città di Milano, la quale si poteva veramente considerare, tra le città d'Italia, quella più accanitamente bersagliata dalla elettrolisi, i cui effetti sui cavi erano notoriamente disastrosi.

Questi giunti elettrolitici sono, come si vede, geniali nella concezione ed efficaci nella applicazione; unico punto debole sarebbe, secondo qualcuno, l'inconveniente di richiedere una accurata manutenzione e quindi, di essere un po' onerosi per l'esercizio.

I SISTEMI DI MISURA PER LA Elettrolisi DEI CAVI. — Passato, così, in rassegna tutto ciò che è possibile fare per rendere minimi gli effetti della elettrolisi, credo riuscirà utile (sempre per quei tecnici dell'Amministrazione ai quali ho accennato in principio), di dire due parole intorno ai metodi di misura che possono essere seguiti per il rilievo delle condizioni elettriche delle reti di binari e dei cavi e condutture metalliche del sottosuolo.

Le misure che si fanno generalmente sono le seguenti:

- 1° Misura dell'intensità della corrente circolante nel tubo di piombo.
- 2° Misura della corrente entrante o uscente dal tubo medesimo o circolante nel terreno.
- 3° Misura di d. d. p. tra cavo e rotaie, tra cavo e terreno, e tra due punti qualunque della rotaia (caduta di tensione).
- 4° Misura della resistenza dei giunti fra le rotaie.

Per fare le misure di cui al punto 1° si possono seguire diversi metodi.

Uno, usato di preferenza dall'Amministrazione italiana, consiste nel dedurre la intensità della corrente dal quoziente fra la caduta di tensione (misurata tra due punti della guaina di piombo, distanti fra loro, per esempio, m. 1-1,50, in un tratto di cavo accessibile che non comprenda giunti) (1) e la resistenza ohmica del tratto di guaina esperi-

mentato. Questa resistenza si deduce facilmente dalle dimensioni geometriche del tubo e dalla resistività del metallo, e, una volta stabilita, si adotta sempre per quel determinato cavo, trascurando, quindi, le piccole irregolarità della guaina. Naturalmente l'apparecchio deve essere molto sensibile; l'Amministrazione italiana adopera strumenti *uni-pivot* di resistenza interna molto bassa rispetto alla loro sensibilità, strumenti che sono effettivamente dai galvanometri; ma dai quali si deducono i microvolt, poichè si conosce il valore di detta resistenza interna (1).

Un sistema più sbrigativo consiste nell'interrompere la continuità metallica del piombo ed




Fig. 19. — Schema per la misura della corrente del tubo.

intercalare nella discontinuità un amperometro di bassissima resistenza (ohm 0,01 ÷ 0,1); ma questo sistema, evidentemente, conduce alla menomazione del cavo e perciò è da scartare quando si può.

Volendo evitare di tagliare il piombo, si può compensare, a mezzo di una batteria ausiliaria, unita ad un reostato e ad un amperometro, la corrente che circola nel tubo di piombo. La constatazione della compensazione fra le due correnti




Fig. 20. — Schema per la misura della corrente del tubo.

(quella del tubo che circola in un senso e quella della batteria che circola nel senso opposto, la quale si varia col reostato e si misura con l'amperometro) si fa a mezzo di un buon strumento di zero. Lo schema di montaggio è quello indicato in figura 19.

Invece di compensare la corrente, si può compensare la caduta di tensione, realizzando lo schema di cui alla figura 20, e, una volta dedotta la caduta, dividere questa per la resistenza del tratto di guaina sperimentato.

Infine si può sovrapporre alla corrente del tubo un'altra corrente i_1 di notevole intensità, prelevata da una batteria in serie con un reostato (il quale dovrà essere di resistenza notevole e tale da non consentire che la corrente del tubo si derivi su di esso); la corrente sarà misurata con un amperometro (vedi fig. 21). Letta una deviazione d

(1) Generalmente nelle camerette Pupin o nei pozzetti di giunzione si trova facilmente un tratto di cavo adatto per la misura di cui trattasi.

(1) Trattasi di uno strumento costruito dalla Cambridge Instruments Co. Ltd di Londra, le cui caratteristiche sono: scala da 0 a 120, sensibilità 20 microamp. per divisione, resistenza interna 5 ohm.


sul galvanometro, si inverte rapidamente la polarità della batteria e si legge la deviazione corrispondente d' ; indicando con i la corrente del tubo, si ha:

$$i + i_1 : d = i - i_1 : d'$$

da cui

$$i = i_1 \frac{d + d'}{d - d'}$$

Le misure di cui al punto 2° (corrente entrante od uscente dal cavo o circolante nel terreno) si possono, anch'esse, eseguire in diversi modi. L'Amministrazione italiana ha adottato il sistema tedesco, che consiste nel mettere alla terra il piombo del cavo a mezzo di un elettrodo, pure di piombo, attraverso un milliamperometro.




$$i = i_1 \frac{d + d'}{d - d'}$$

Fig. 21. — Schema per la misura della corrente del tubo.

Per la misura della corrente circolante nel suolo, si può seguire il metodo detto di Haber, il quale utilizza due lastre metalliche non polarizzabili, di superficie conosciuta, affondate nel terreno in vicinanza del cavo, ad una certa distanza l'una dall'altra, e collegate da un milliamperometro.

Questo metodo, che evidentemente non consente di misurare che la densità media della corrente vagante nel terreno, è stato perfezionato dai tecnici dell'Amministrazione svizzera, i quali hanno ridotto ai minimi termini i due elettrodi, in modo da farli stare in due piccoli fori del terreno; è possibile, così seguire abbastanza bene l'andamento dei filetti di corrente nel terreno ed avere la esatta resistività del sottosuolo nel tratto sperimentato.



$$x = \frac{R}{r} (r_2 - r_1)$$

Fig. 22. — Schema per la misura della resistenza dei giunti fra le rotaie.

Quando, infine, alle misure di cui al punto 3°, esse vengono generalmente eseguite a mezzo di un millivoltmetro di resistenza piuttosto elevata ed avente lo zero della scala al centro,

Alorchè si fa la misura della d. d. p. tra un punto del cavo ed uno delle rotaie, è opportuno che le due prese di contatto siano dello stesso metallo dell'oggetto col quale sono in contatto e siano tali da assicurare una minima resistenza di contatto. Volendo ottenere dei risultati molto precisi, si dovrà tener conto della f. e. m. dovuta al fatto che le due prese di contatto sono di metalli diversi l'uno dall'altro. Questa correzione, naturalmente, non è da eseguirsi, allorchè la misura sia fatta tra due punti della rotaia; si dovrà invece tener conto della resistenza dei collegamenti, quando i due punti della rotaia, prescelti per la misura, siano piuttosto lontani l'uno dall'altro.

Infine, le misure di cui al punto 4° si eseguono tenendo presenti le raccomandazioni del C. C. I., le quali stabiliscono, come si è visto, che la resistenza di un giunto non deve superare quella di una certa lunghezza di rotaia. Se la misura si debba fare con corrente nelle rotaie, si profitta di questa corrente stessa per realizzare i collegamenti di un ponte di Wheatstone, come è schematicamente indicato nella figura 22; facendo due misure successive, una coll'attacco in B, l'altra con l'attacco in A, essendo rispettivamente ρ_1 e ρ_2 le resistenze dovute inserire nel lato del ponte adiacente al giunto per ottenere l'equilibrio nei due casi, si ha facilmente, dalla applicazione della nota equazione del ponte:

$$c r = R \rho_1 \quad (c + x) r = R \rho_2$$

da cui si ricava:

$$x = \frac{R}{r} (\rho_2 - \rho_1)$$

Dividendo il valore di questa resistenza per quello noto, di un metro di rotaia, si avrà la resistenza del giunto espresso in metri di rotaia. Qualora la misura si debba fare allorchè non circola corrente nella rotaia, occorrerà impiegare una batteria ausiliaria.




Fig. 23. — Schema per la misura della resistenza dei giunti fra le rotaie.

Fig. 24. — Schema per la misura della resistenza dei giunti fra le rotaie. The diagram shows a section of a rail with points A, B, C, and D. A bridge circuit is connected between A and B, with a galvanometer (G) in the center branch. A battery and a resistor (R) are connected to the bridge. The distance between A and B is x.

Fig. 24. — Schema per la misura della resistenza dei giunti fra le rotaie.


Uno schema a ponte doppio di Kelvin si presta per ottenere direttamente la resistenza del giunto in lunghezza di rotaia (vedi fig. 23): se la resistenza a' sia eguale ad na e quella b' sia eguale a nb , la resistenza del giunto sarà eguale n volte a quella della lunghezza di rotaia tra i punti C e D .

Infine, dovendo eseguire molte di queste misure, converrà poter disporre di un voltmetro la cui scala sia stata precedentemente graduata in metri di rotaia. La taratura di questo voltmetro (vedi

fig. 24) si farà, naturalmente, per un valore fisso e determinato (controllato dallo strumento G , inserito sempre nello stesso modo) della corrente nella rotaia; ed allora, regolando, misura per misura, la corrente della batteria in modo da far segnare al galvanometro G sempre quella determinata deviazione, si leggerà di volta in volta sul voltmetro la resistenza dei giunti in metro di rotaia.

Questo metodo è abbastanza pratico ed è, fra tutti, forse il preferibile.

A. BALDINI.



[Faint, illegible text visible through the paper from the reverse side.]

[Faint, illegible text visible through the paper from the reverse side.]

RECENSIONI E NOTIZIE

Nuclei di bobine Pupin in permalloy - Articolo di F. J. Dommerque - pubblicato nella rivista *Zeitschrift für Fernmeldtechnik* (Annales de PP. TT., maggio 1929)

La lega nikel-ferro, ben conosciuta per l'impiego che se ne è già fatto nella fabbricazione dei cavi sottomarini Krarup, ha servito in questi ultimi anni a fabbricare lamiere, dalle quali vengono tranciati pezzi entranti nella costituzione di certi apparecchi telefonici, come relais e trasformatori. Ultimamente si è impiegata una lega di questi due metalli, chiamata permalloy per fabbricare nuclei di bobine Pupin; si è arrivati, in pratica, a superare tutte le difficoltà relative alla polverizzazione della lega, all'isolamento ed alla stampa della




Fig. 1. — "Influenza della pressione sulla permeabilità" della polvere di permalloy compressa.

polvere sotto alta pressione. Da una comunicazione presentata nel febbraio 1928 da Shackelton e Barber durante una seduta dell'A. I. E. E. noi togliamo le notizie seguenti, sulla fabbricazione dei nuclei per mezzo della polvere di permalloy e sui risultati ottenuti.

Il processo di fabbricazione è stato sviluppato dalla Western Electric C. di Chicago.

Da principio, mediante fusione e laminaggio, la lega è resa fragile al punto che delle placche di mm. 6 di spessore possono essere facilmente spezzate con la mano. Lavorata in un molino a martelli o a biglie, questa sostanza fragile può essere, senza difficoltà, ridotta allo stato di polvere fina. Questa polvere viene in seguito sottoposta ad un trattamento speciale, allo scopo di isolare le particelle tra di loro, poichè la polvere di permalloy non isolata è sede di perdite per correnti di Foucault. Poichè si era notato che le sottili particelle di polvere,

incrudite dall'operazione eseguita nel molino, perdevano con la macinatura facilmente lo strato esterno isolante estremamente sottile, si riaddolcisce la polvere con una ricottura prima di isolarla, ciò che ha pure un vantaggio dal punto di vista della perdita per isteresi. Ma poichè, durante la ricottura, la polvere si agglomera per formare una galletta che diventerebbe troppo dura, si fa ancora passare la materia in un frantoio e in un mescolatore.

È molto difficile ottenere l'isolamento delle particelle, operazione che esige grandi precauzioni, dovendo lo strato isolante essere estremamente sottile perchè l'agglomerato abbia un peso specifico comparabile con quello del metallo solido, ciò che è soprattutto necessario allo scopo di ottenere una permeabilità conveniente. La polvere di permalloy, dissecata in precedenza, è mescolata con certi prodotti molto fluidi e con certi altri in soluzione acquosa. Il miscuglio si fa in un recipiente ruotante che si scalda per eliminare le parti volatili. La polvere, così isolata, prende un colore bruno; essa viene poi stampata alla pressa sotto forma di nuclei con una pressione di circa kg. 14.000 per centimetro quadrato. La pressa è munita di un dispositivo pneumatico, che permette di abbassare automaticamente la pressione quando essa ha raggiunto il valore desiderato. La figura 1 mostra l'influenza delle condizioni di stampaggio sulla permeabilità della polvere di permalloy così compressa. Per aumentare la loro resistenza meccanica, i nuclei compressi debbono essere assoggettati ad una ricottura, che deve essere rapida e fatta a temperatura uniforme. Il permalloy, portato ad alta temperatura, contiene ancora una piccola quantità di prodotti solubili nell'acqua, dei quali è necessario sbarazzarsi. I recipienti nei quali viene compiuta questa operazione, permettono anche l'essiccamento nel vuoto. I nuclei così preparati, sono infine coperti con un leggero strato di lacca.

La fabbricazione dei nuclei in permalloy presenta una grande analogia con quella dei nuclei in polvere di ferro, ma esige molta più cura e precisione. Il sistema adottato deve, oltre che permettere una produzione in serie, potersi anche giovare di strumenti di misura speciali e precisi per regolare le fasi successive della fabbricazione.

Shackelton e Barber hanno descritto dettagliatamente le proprietà del permalloy polverizzato e compresso e noi crediamo interessante di farle conoscere ai nostri lettori.

Il peso specifico varia da 7,8 ad 8,3. Per la lega di 80% di nikel col 20% di ferro (in piastra) è di 8,6. Prove di trazione su pezzi di forma toroidale danno in media un carico di rottura di kg. 19 per centimetro quadrato.

La resistività misurata con corrente continua direttamente su pezzi toroidali è compresa tra 1 e 20 ohm-centimetro.

La resistività può variare molto senza che ciò eserciti una influenza sulle proprietà magnetiche. Però un valore della resistività inferiore ai valori suindicati sarebbe l'indice di un isolamento imperfetto delle particelle di permalloy e si accompagnerebbe a perdite per correnti di Foucault superiori al normale.

Per mantenere nei nuclei una permeabilità costante, bisogna non perdere di vista che è impossibile ottenere simultaneamente una grande permeabilità ed un alto grado di stabilità con poche perdite nel ferro.

Le due curve della figura 2 indicano la relazione tra la permeabilità e l'induzione relativa alla polvere di permalloy ed a quella di ferro compresse.

Si vede:

1° che il permalloy possiede una permeabilità iniziale più elevata del ferro;

2° che l'intervallo nel quale può variare l'induzione senza che la permeabilità cessi di essere praticamente costante, è più esteso per il permalloy che per il ferro polverizzato;

3° che il permalloy presenta una più debole variazione relativa di permeabilità, quando l'induzione varia in un intervallo esteso.

La permeabilità iniziale dei nuclei destinati ad uso industriale deve mantenersi tra i valori 69 e 81, ciò che corrisponde ad uno scarto massimo uguale in media a $\pm 8\%$. I nuclei sono generalmente costruiti in modo che, per le cor-

L'Assemblea Plenaria si riunisce normalmente una volta all'anno, nella città all'uopo designata dalla precedente Assemblea. Vi partecipano le Delegazioni delle Amministrazioni telefoniche aderenti al C. C. I. ed è suo compito di approvare, di respingere o di modificare i rapporti presentati dalle C. R. Essa decide inoltre la messa allo studio delle nuove questioni.

Attualmente sono aderenti al C. C. I. i seguenti Stati: Albania, Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Cuba, Danimarca, Danzica, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Mozambico, Messico, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, U. R. S. S.

Uno stesso Stato non può avere alla A. P. che una sola Delegazione, la quale rappresenterà sia l'Amministrazione telefonica statale, sia le Società telefoniche private esercenti




Fig. 2. — Caratteristiche, permeabilità, induzione della polvere di permalloy e della polvere di ferro compresse.

renti telefoniche normali, il valore dell'induzione sviluppata da esse non esca dall'intervallo corrispondente alla porzione iniziale orizzontale della curva della permeabilità in funzione dell'induzione (fig. 2).

Contatti accidentali con sorgenti di corrente continua o con conduttori a corrente forte di bassa frequenza possono produrre valori superiori; ma in nessun caso deve risultarne una variazione troppo importante dell'induttanza delle bobine.

R. REGNONI.

(Continua).

Comitato Consultivo Internazionale delle comunicazioni telefoniche a grande distanza.

Il Comitato Consultivo Internazionale delle comunicazioni telefoniche a grande distanza (C. C. I.), che ha sede a Parigi, Avenue de Messine n. 23, è incaricato dello studio di tutte le questioni concernenti la tecnica e l'esercizio telefonico internazionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71, S (2) del Regolamento del servizio telegrafico internazionale (Revisione di Parigi 1925), ed emette quindi, degli avvisi sulle questioni stesse.

Esso comprende tre organi, e precisamente:

- a) l'Assemblea Plenaria (A. P.);
- b) il Segretario Generale (S. G.);
- c) le Commissioni dei Relatori (C. R.).

eventualmente nel territorio di quello Stato: tutti i membri della Delegazione sono designati dall'Amministrazione di Stato.

I Paesi che non hanno Amministrazione telefonica statale, possono essere rappresentati da un'unica Delegazione per tutte le Compagnie private che esercitano la telefonia nello stesso Stato e i componenti della Delegazione, come pure il capo di essa, devono essere designati dal Governo di quello Stato.

Il Segretario Generale è il direttore dell'Ufficio del C. C. I. che ha sede ufficiale a Parigi. È devoluto a questo Ufficio tutto il lavoro preparatorio della A. P., tutto il lavoro di coordinamento, la pubblicazione degli atti del C. C. I., l'amministrazione dei fondi, ecc., ecc.

Il S. G. sottomette all'approvazione delle Amministrazioni aderenti gli avvisi emessi dalla A. P., e, per gli Stati aderenti che sono rappresentati al C. C. I. da Società telefoniche private, domanda ai capi delle Delegazioni se le Società dei rispettivi Paesi approvano gli avvisi stessi.

Le Commissioni di relatori hanno l'incarico di compiere lo studio delle questioni nuove e di presentare all'A. P. successiva dei rapporti dettagliati su ogni questione con i relativi progetti di avvisi. La qualità di membro di una C. R. è conferita per un anno dalla A. P. a determinate Amministrazioni aderenti, alle quali spetta di nominare i propri rappresentanti in seno alla C. R. medesima.

Sia ai lavori delle C. R., sia alle A. P. possono essere chiamati a collaborare degli esperti nelle varie questioni.

Col C. C. I. collaborano tutti gli organismi tecnici che trattano questioni interessanti la telefonia internazionale, e cioè:

il Comitato Consultivo Internazionale delle comunicazioni telegrafiche (C. C. I. T.);

il Comitato Consultivo Internazionale Tecnico delle comunicazioni radiotelegrafiche;

l'Unione Internazionale delle ferrovie;

la Commissione Elettrotecnica Internazionale;

la Conferenza Internazionale delle grandi reti elettriche ad alta tensione;

l'Unione Internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica;

il Comitato di Telefonia Internazionale della Camera di Commercio Internazionale;

l'Unione Internazionale dei tramways, delle ferrovie di interesse locale e dei trasporti pubblici automobilistici;

la Commissione Consultiva Tecnica delle Comunicazioni e del Transito della Società delle Nazioni;

la Commissione Tecnica dell'Unione Internazionale di radiodiffusione.

Dire dell'importante lavoro compiuto finora dal C. C. I. esorbita dal limite imposto a questa nota. Chi vorrà avere su ciò un'idea d'insieme potrà leggere l'articolo intitolato: « I cinque primi anni del C. C. I. » del Segretario generale Giorgio Valensi pubblicato nella rivista: *Europäischer Fernsprechdienst Zeitschrift für den internationalen Nachrichtenverkehr*, N. 12-13 del maggio 1929.

Il C. C. I. pubblica ogni anno il resoconto dell'A. P.; ogni due anni il resoconto è aggiornato in modo da costituire un testo unico.

Attualmente è in vigore il resoconto dell'A. P. di Parigi 11-18 giugno 1928 (libro verde).

Il resoconto dell'A. P. di Berlino (3-10 giugno 1929) non è stato ancora pubblicato.

La parte riguardante le protezioni contro le influenze perturbatrici delle installazioni di energia è pubblicata a parte; la pubblicazione più recente è del 1926 (libro grigio) ed ha per titolo: « Directives concernant les mesures à prendre pour protéger les lignes téléphoniques contre les influences perturbatrices des installations d'énergie à courant fort ou à haute tension ». Di tali « Directives » è in corso di compilazione una nuova edizione.

A proposito di tali direttive è da informare che è stata costituita, quale emanazione del C. C. I., una Commissione mista internazionale per gli esperimenti relativi alla protezione delle linee di telecomunicazione e delle canalizzazioni sotterranee (C. M. I.).

Fanno parte della C. M. I. e concorrono alle spese relative il C. C. I. ed il C. C. I. T.;

l'Unione Internazionale delle ferrovie;

l'Unione Internazionale dei tramways;

l'Unione Internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica;

l'Associazione Internazionale dei Tecnici del gas e delle acque;

la Conferenza Internazionale delle grandi reti elettriche ad alta tensione (partecipazione dei costruttori di materiale elettrico).

Crediamo utile riportare qui appresso l'elenco delle questioni poste allo studio per la prossima riunione di Bruxelles (giugno 1930).

1^a C. R. — Questioni concernenti la protezione delle linee telefoniche contro l'azione perturbatrice delle installazioni di energia elettrica;

1^o Disturbi provocati dalle installazioni di trazione a corrente continua.

2^o Misura del disturbo (tensione di rumore) e determinazione del limite tollerabile.

3^o Influenza, nei riguardi dei disturbi, della messa a terra del neutro delle linee trifasi.

4^o Condizioni speciali di manutenzione e sorveglianza da raccomandare per le linee trifasi a neutri isolati.

5^o Dispositivi di protezione da adottare sui circuiti telefonici per la sicurezza del personale e degli impianti.

6^o e 7^o Calcolo del rumore dovuto alle armoniche superiori delle installazioni a corrente continua e delle installazioni di trazione elettrica a c. c.; effetto della disposizione dei fili di energia delle linee monofasi e trifasi.

8^o Calcolo del coefficiente di esposizione al pericolo e della « tensione di rumore » per l'influenza del campo elettrico delle linee d'energia negli incroci.

9^o Studio di una formula unica atta a predeterminare la « tensione di rumore » prodotta su di un circuito telefonico aereo o in cavo da una linea d'energia vicina.

10^o Protezioni contro gli « chocs » acustici.

2^a C. R. — Questioni concernenti la protezione dei cavi telefonici contro la corrosione dovuta all'elettrolisi o alle azioni chimiche.

3^a C. R. — Questioni concernenti la « trasmissione » e la manutenzione degli impianti per la telefonia internazionale:

1^o Aggiornamento delle modalità per la messa in servizio e la manutenzione dei circuiti internazionali.

2^o Rimedio contro l'aumento col tempo dell'equivalente di trasmissione dei circuiti lunghissimi (più di 12 amplificatori).

3^o Modalità per l'applicazione del nuovo metodo di pupinizzazione alle reti telefoniche dei diversi Paesi.

4^o Studio sulla unificazione della frequenza limite, della banda di frequenza da trasmettere e dell'attenuazione fra due stazioni amplificatrici.

5^o Limite tollerabile per le variazioni di attenuazione effettiva con la frequenza nei lunghi circuiti internazionali.

6^o Limite per la diafonia fra due vie ad a. f. qualunque della stessa linea oppure fra una via ad a. f. e la comunicazione a b. f. dello stesso circuito.

7^o Limite per gli squilibri delle bobine Pupin e dei cavi.

8. Cavi a stella di coppie.

9^o Frequenza da adottare per gli esperimenti e le misure telefoniche.

10^o Procedimento per misure di diafonia atte a sostituire le prove con la voce e l'orecchio.

11^o Condizioni per i dispositivi terminali e per gli apparecchi di prova e di misura delle stazioni amplificatrici.

12^o Convenienza di precisare il livello di trasmissione nel punto d'inserzione di un segnalatore.

13^o Dispositivi speciali per comunicazioni collettive internazionali.

14^o Condizioni essenziali per un Capitolato per forniture di amplificatori di giunzione fra cavi di caratteristiche diverse.

15^o Limiti ammissibili per la dissimmetria di un circuito in cavo rispetto alla terra.

16^o Trasformazioni da operare nei circuiti aerei per renderli idonei alla telefonia interurbana. Scelta di un sistema uniforme di trasposizioni a piccolo passo.

17^o Possibilità di utilizzare per telegrafia armonica le frequenze comprese fra la frequenza più alta utilizzata per la telefonia e quella limite.

18^o Possibilità di adoperare per la telegrafia i circuiti supercombinati dei cavi ordinari ovvero i combinati dei cavi a stella.

19° Limite tollerabile per la perdita introdotta dagli apparecchi di sorveglianza.

20° Limite per il coefficiente di isteresi delle bobine Pupin.

21° Condizioni tecniche per i cavi di giunzione fra uffici urbani ed interurbani.

22° Potenza massima di trasmissione da consentire per la telegrafia armonica.

4^a C. R. — Questioni diverse (n. 7) concernenti il sistema fondamentale di riferimento per la trasmissione telefonica, il sistema di riferimento ed i campioni di lavoro.

5^a C. R. — Questioni concernenti la coordinazione della telefonia e della radiotelefonia.

6^a C. R. — Questioni di traffico e di esercizio.

7^a C. R. — Questioni riguardanti le tariffe.

8^a C. R. — Questioni aventi nel contempo carattere tecnico e di esercizio.

C. ALBANESE.

Teoria della telefonia sui circuiti, in particolare sui circuiti pupinizzati (HERMANN SCHULZ). « Annales des Postes Télégraphes et Téléphones », aprile 1929, anno XVIII, n. 4, pag. 357. (Continuazione e fine).

Küpfmüller ha indicato, al riguardo, che si può ottenere anche facilmente una linea artificiale, per un circuito avente una sezione terminale eguale a 0,83 s. Ma, siccome, in questo caso, la componente immaginaria dell'impedenza caratteristica è negativa, il circuito oscillante K, λ deve essere inserito nel circuito, che deve completarsi se necessario, con una capacità che porti la sezione terminale al valore 0,83 s. La linea artificiale si compone allora puramente e semplicemente

della resistenza pura $\rho = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$ (fig. 9).

9. Regole di Pupin. — Le idee originali di Pupin, che l'hanno condotto ad enunciare la regola alla quale si è dato




Fig. 9.

il suo nome, che serve a determinare le induttanze e le distanze delle bobine, sono, oggi che il problema della pupinizzazione è stato perfettamente

chiarito, di un interesse soprattutto storico. Ciò sia detto senza cercare di diminuire i meriti dell'inventore e l'importanza della sua scoperta, nata da conclusioni ardite e confermata da esperienze decisive. Accenniamo qui rapidamente ai concetti di Pupin

Dal fatto che, nell'equazione $\sinh \frac{g}{2} = \frac{g_0}{2} = \frac{1}{2} (b_0 + j a_0)$, l'attenuazione b_0 del circuito omogeneo equivalente è molto piccola in rapporto al suo angolo di fase, Pupin ha concluso, senza dimostrazione, che lo stesso avesse luogo per l'attenuazione b e l'angolo di fase a del circuito pupinizzato. Conformemente a questa idea, egli pose, nell'equazione parziale $\cosh \frac{b}{2} \cdot \sin \frac{a}{2} = \frac{a_0}{2}$, $\cosh \frac{b}{2} = 1$, d'onde $\sin \frac{a}{2} = \frac{a_0}{2}$.

Ma l'equazione complessa $\sinh \frac{g}{2} = \frac{g_0}{2}$ conduce a due condizioni, di cui una $b > a$. Pupin non ha visto che una di queste condizioni, quella che è più importante nella pratica, e egli enunciò questa regola, che il circuito pupinizzato e il circuito di confronto non coincidono che allorchando il semi-angolo di fase può essere confuso con il suo seno.

Questa regola non dice molto. Essa si limita a una indicazione relativa all'angolo di fase e di più, essa non si applica che alla zona di trasmissione del circuito. Essa non dice nulla dell'attenuazione b e non può dire nulla poichè essa è ricavata dalla ipotesi, che questa attenuazione sia piccola.

Pupin ha dato in seguito alla sua regola un altro significato introducendo, in luogo dell'angolo di fase $a_0 = a_0 s$ del circuito equivalente, la lunghezza d'onda $\lambda = \frac{2\pi}{a_0}$ e inoltre il

numero n delle sezioni di pupinizzazione che, sul circuito pupinizzato, corrispondono a questa lunghezza d'onda ($ns = \lambda$).

Egli ottiene così $\sin \frac{a}{2} = \frac{\pi}{n}$. Questo concetto non permette di considerare più intimamente, il problema propriamente detto dell'attenuazione.

Si ha, d'altro lato, $a_0 = \omega \sqrt{L_0 C_0}$; e quindi:

$$\omega \sqrt{L_0 C_0} = \frac{2\pi}{n},$$

$$\frac{1}{\sqrt{C L_1 s}} = \frac{\omega n}{2\pi},$$

Pupin, per mezzo di esperienze concludenti, ed è ciò che dà una grande importanza alla sua invenzione, ha dunque determinato quale valore debba avere l'espressione $\frac{\omega n}{2\pi}$ perchè la trasmissione sui circuiti muniti di bobine di pupinizzazione conservi una chiarezza soddisfacente. Egli trovò $\frac{\omega n}{2\pi} \cong 7000$.

Così venivano fissati, per la scelta dei valori da darsi all'induttanza L_0 e alla distanza s delle bobine, i limiti fra i quali poteva variare la pupinizzazione. Come si vede, $\frac{\omega n}{2\pi}$ non è altro che la semi-frequenza di rottura $\left(\frac{\omega_0}{2}\right)$. Altri hanno

chiarito in seguito questa questione ed hanno dimostrato la grandissima importanza della frequenza di rottura quale punto di separazione dei due campi di trasmissione del circuito, che sono di natura assolutamente diversa.

10. Impedenze caratteristiche di un circuito pupinizzato una sezione del quale presenta una irregolarità. — Le formole relative alle impedenze caratteristiche di un circuito pupinizzato, ottenute al cap. V, § 7 e § 8, variano in modo uniforme con la frequenza, cioè esse possono essere rappresentate da curve regolari. Nel cap. V, § 8, si è mostrato che si possono riprodurre queste impedenze, anche nel caso d'una sezione terminale qualunque, per mezzo di reti semplici. In realtà, ci si accorse, alla messa in esercizio del primo cavo pupinizzato con amplificatori, che la riproduzione era molto più difficile di quello che il calcolo aveva fatto prevedere. Si ricercarono le cause di questo stato di cose e si trovò che le impedenze d'entrata di un circuito pupinizzato variano in realtà in modo molto irregolare e presentano oscillazioni a volte molto importanti intorno alla curva teorica; ciò si presenta specialmente quando le cellule del filtro di cui si compone il circuito pupinizzato differiscono le une dalle altre, e gli scarti in rapporto alla curva teorica sono tanto più grandi quanto più considerevoli sono le differenze fra le cellule.

Che possano prodursi variazioni d'impedenza all'origine, ciò si comprende facilmente senz'altro, poichè tutte le formole e i risultati indicati fino ad ora riposano sull'ipotesi espressamente enunciata nel cap. V, § 1, che ogni cellula sia collegata alla sua vicina senza che si abbia riflessione. Ci si può allora domandare: 1° quali caratteristiche e quali circo-

stanze condizionino, in particolare, l'andamento instabile dell'impedenza d'entrata, in funzione della frequenza, e 2° quale è il grado massimo di eterogeneità che si può ammettere nella costituzione del circuito.

La componente reale della perditanza non può aver alcuna influenza in questa questione, come lo mostra la teoria che noi abbiamo svolta, poichè essa è così piccola in confronto alla componente immaginaria, che noi abbiamo potuto trascurarla in tutte le formole d'impedenza. La resistenza effettiva del circuito, come lo mostrano le formole d'impedenza trovate al cap. V, § 7, non ha, nella zona di trasmissione del circuito, in confronto all'induttanza e alla capacità, che un'importanza di second'ordine, poichè essa interviene solamente nella componente immaginaria delle impedenze, che noi abbiamo potuto trascurare in prima approssimazione, in rapporto alla componente reale. Noi non dobbiamo dunque esaminare altro che l'influenza delle differenze di capacità e d'induttanza, cioè l'influenza degli scarti di C_0 presentati dai cavi, e degli scarti di L_0 presentati dalle bobine.

Supponiamo dapprima che il circuito pupinizzato, considerato come un filtro terminato da una semi-sezione (tipo 1°), sia regolare fino alla cellula di ordine K , come pure a partire dalla cellula di ordine $K + 2$ fino all'estremità, dove sarà terminato (fig. 10) dall'impedenza caratteristica delle sue cellule normali $Z = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \frac{1}{\sqrt{1-\eta^2}}$. Supponiamo che, soltanto, la cellula di ordine $K + 1$ sia irregolare, e comprenda una capacità che si allontani dal valore normale di ΔC_0 . Questo scarto




Fig. 10.

può essere positivo o negativo (sulla figura 10, ΔC_0 è positivo). Si può considerare allora l'impedenza R_e del circuito, a partire dall'estremo di sinistra della cellula di ordine $K + 1$ verso destra, come l'impedenza terminante il circuito agli estremi di destra della K^{ma} cellula e calcolare così l'impedenza d'entrata U_a del circuito in funzione di R_e . Si ha (vedi figura 10):

$$R_e = \frac{1}{\frac{1}{Z} + j\omega \Delta C_0} = \frac{Z}{1 + j\omega \Delta C_0 Z}$$

$$\approx Z(1 - j\omega \Delta C_0 Z),$$

e inoltre, per il fattore di riflessione p_e relativo al punto K :

$$p_e = \frac{R_e - Z}{R_e + Z} = -\frac{j\omega \Delta C_0 Z}{2 + j\omega \Delta C_0 Z}$$

$$\approx -j\frac{1}{2} \omega \Delta C_0 Z$$

Si ricava l'impedenza d'entrata U_a dalla formola [9_a] data dal cap. I, § 5:

$$\frac{U_a - Z}{U_a + Z} = p_e e^{-2g} = -j\frac{1}{2} \omega \Delta C_0 Z e^{-2g}$$

o, introducendovi:

$$Z = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \frac{1}{\sqrt{1-\eta^2}}$$

$$e^{-g} = \frac{2}{\sqrt{L_0 C_0}} \cdot \frac{U_a - Z}{U_a + Z} =$$

$$= -j \frac{\Delta C_0}{C_0} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1}} \cdot e^{-2g},$$

dove g è l'angolo di propagazione del circuito fino all'estremità della K^{ma} cellula o fino all'origine della cellula che contiene l'irregolarità.

$\frac{U_a - Z}{U_a + Z} = \delta(U_a, Z)$ è lo scarto relativo ad U_a in rapporto




Fig. 11.

a Z , causato dallo scarto relativo di capacità $\frac{\Delta C_0}{C_0}$. Il modulo di questo scarto è:

$$\left| \frac{U_a - Z}{U_a + Z} \right| = \frac{\Delta C_0}{C_0} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1}} \cdot e^{-2b},$$

se b rappresenta l'attenuazione delle prime K cellule del circuito.

Come si vede, la grandezza dello scarto $\delta(U_a, Z)$ è determinato: 1° dal difetto relativo di capacità $\frac{\Delta C_0}{C_0}$; 2° dalla di-

stanza dall'origine della cellula difettosa; e 3° dallo scarto esistente fra la frequenza considerata e la frequenza di rottura. $|\delta(U_a, Z)|$ è massimo, restando inalterate le altre condizioni, se il difetto si trova nella prima cellula del circuito, poichè allora e^{-2b} è: sia eguale a 1, sia più piccolo di 1 di circa il doppio dell'attenuazione della prima cellula, secondo che il difetto si trovi a partire dall'origine, in

avanti o indietro rispetto alla prima bobina. Poichè questo stesso circuito munito di ripetitori, nei circuiti a due fili, è utilizzato per parlare nei due sensi, un difetto a metà della sezione di amplificazione è, in pratica, il caso più favorevole.

La funzione $\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1}}$, che esprime la variazione del

modulo dello scarto $\delta(U_a, Z)$ con la frequenza, ha il valore 0 per $\omega = 0$; essa assume valori che, all'inizio, crescono lentamente con la frequenza, ma che divengono rapidamente considerevoli nelle vicinanze della frequenza limite. Ciò spiega la difficoltà che si incontra nell'equilibrare un circuito per le frequenze superiori. Questo equilibrio diviene impossibile nelle vicinanze della frequenza di rottura, e si sa che in conseguenza di ciò, nei circuiti a due fili, si sopprime per mezzo di filtri passa-bassa, circa il 25% della banda di frequenze trasmessa dal cavo pupinizzato. Si vedono quindi nuovamente i vantaggi che presenta un aumento della frequenza di rottura. Questi vantaggi sono anche di ordine economico, poichè la stabilizzazione delle impedenze d'entrata non conduce soltanto ad un miglioramento del servizio sui circuiti a due fili, ma anche ad un aumento considerevole della loro portata, ciò che permette di evitare, in molti casi, l'uso di comunica-

zioni a 4 fili che sono sempre costose. L'autore di questo articolo, dal giorno in cui fu chiamato ad occuparsi della tecnica degli amplificatori, ha sempre parteggiato per l'aumento della frequenza di rottura.

Dobbiamo ora studiare ancora l'influenza di una induttanza irregolare, sulla impedenza d'entrata. Ammettiamo che il circuito pupinizzato contenga, nella K^{ma} cellula, una induttanza, che si allontani, di un valore ΔL_0 , dal valore normale, e sia nel resto regolare. Supponiamo che il circuito sia chiuso alla sua estremità sull'impedenza caratteristica

$$Z_1 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \frac{1}{\sqrt{1-\eta^2}}$$

di una cellula normale. Se si separa allora l'induttanza della K^{ma} cellula in due parti, in modo che $\frac{1}{2} L_0$ sia attribuito alla parte del circuito verso l'origine e $\frac{1}{2} L_0$ a quella verso l'estremità (punti Km_1 e Km_2

della figura 11) e si introduce ΔL_0 nel mezzo della bobina, si vede che la parte di circuito che va da o a Km_1 è regolare, ma che essa possiede: a partire dall'origine l'impedenza caratteristica Z_1 , e a partire dall'estremità l'impedenza caratteristica

$$Z_2 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \cdot \sqrt{1-\eta^2}$$

Inoltre, l'impedenza d'entrata della parte di circuito vista da Km_2 , verso l'estremità è eguale a $Z_2 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \cdot \sqrt{1-\eta^2}$; poichè questa parte possiede, vista da Km_2 , l'impedenza caratteristica Z_2 e, vista dall'estremità, l'impedenza caratteristica Z_2 che coincide con l'impedenza terminante del circuito. Noi possiamo ora immaginare la parte di circuito da O a Km_1 chiusa sull'impedenza

$R_e = j \omega \Delta L_0 + Z_2$. Noi avremo come fattore di riflessione al punto Km_1 :

$$p_e = \frac{R_e - Z_1}{R_e + Z_1} = \frac{j \omega \Delta L_0}{j \omega \Delta L_0 + 2 Z_2} \approx j \frac{\omega \Delta L_0}{2 Z_2}$$

Lo scarto relativo dell'impedenza d'entrata U_a del circuito in rapporto all'impedenza caratteristica Z_1 si calcola (vedi cap. II, § 3) dalla formola:

$$\delta(U_a, Z_1) = \frac{U_a - Z_1}{U_a + Z_1} = \frac{R_e - Z_e}{R_e + Z_e} \cdot e^{-2\epsilon} = j \omega \frac{\Delta L_0}{2 Z_2} \cdot e^{-2\epsilon}$$

Con $Z_2 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \cdot \sqrt{1-\eta^2} \cdot e \omega_0 = \frac{2}{\sqrt{L_0 C_0}}$, si ottiene:

$$\delta(U_a, Z_1) = j \frac{\Delta L_0}{L_0} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1}} \cdot e^{-2\epsilon}$$

$$|\delta(U_a, Z_1)| = \frac{\Delta L_0}{L_0} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1}} \cdot e^{-2\epsilon}$$

$\frac{\Delta L_0}{L_0}$ è il difetto d'induttanza relativo. Questa formola corrisponde esattamente alla formola relativa a un difetto di capacità.

Ciò che si è detto precedentemente si applica dunque anche ai difetti d'induttanza.

Si è trovato necessario di non tollerare, per l'induttanza delle bobine e la capacità delle sezioni di pupinizzazione, degli scarti superiori a $\pm 1.5\%$ dei valori normali.

L'attenuazione del circuito non è sensibilmente influen-

zata da questi difetti, anche se essi fossero molto più grandi, come ce ne si può facilmente rendere conto con uno studio particolare.

11. *Distorsioni della parola sui circuiti pupinizzati.* - *Portata massima di un circuito pupinizzato.* - La teoria del circuito pupinizzato determina i limiti nei quali le caratteristiche di trasmissione del circuito pupinizzato differiscono da quella del circuito omogeneo equivalente. Noi ci serviremo egualmente di questo confronto nelle considerazioni seguenti, relative alla distorsione della parola. Il circuito equivalente può, in particolare nel caso della pupinizzazione normale, essere considerato come senza distorsione.

Per ciò che concerne la distorsione, il circuito pupinizzato si differenzia dal circuito omogeneo equivalente sotto tre punti di vista:

1° Il suo campo di trasmissione è limitato a ω_0 . Tutte le frequenze vocali al di là di ω_0 non sono trasmesse, ed è l'intuito di chi ascolta che vi deve supplire. Esperienze hanno provato che la nitidezza per le sillabe (percentuale di sillabe esattamente comprese) è di circa dell'80% nella trasmissione corretta della banda di frequenze che si estende fino a $\omega = 14000$. Se si abbassa questo limite superiore, la nitidezza decresce rapidamente; se ci si innalza, la nitidezza non aumenta che lentamente. Una trasmissione con l'80% di nitidezza può essere considerata come buona per il traffico telefonico.

2° La distorsione β del circuito pupinizzato, risultante dalla formola $bn = \frac{\bar{b}}{\sqrt{1-\eta^2}} \cdot n$, [n = numero di sezioni di pupinizzazione] è considerevole. (Essa cresce esponenzialmente con il numero delle sezioni). Ma, grazie all'effetto compensatore dei ripetitori (anti-distorsione), questa distorsione è praticamente soppressa.

3° L'angolo di fase del circuito equivalente, per la lunghezza corrispondente a n sezioni di pupinizzazione, è:

$$A_0 = a_0 n = n \omega \sqrt{C_0 L_0} = 2 \frac{l}{s} \frac{\omega}{\omega_0}$$

in altri termini, essa è una funzione lineare di ω .

Quella del circuito pupinizzato di egual lunghezza è:

$$A = 2 n \arctan \frac{\omega}{\omega_0} \approx 2 \frac{l}{s} \frac{\omega}{\omega_0} + \frac{1}{3} \frac{l}{s} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^3 = A_0 + \frac{1}{3} \frac{l}{s} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^3$$

La durata di percorso della fase è:

sul circuito equivalente:

$$\frac{A_0}{\omega} = n \sqrt{L_0 C_0} = 2 \frac{l}{s \omega_0} = T_0$$

sul circuito pupinizzato (con introduzioni delle costanti kilometriche di induttanza e di capacità):

$$\frac{A}{\omega} \approx T_0 + \frac{1}{24} l s^2 L^{3/2} C^{3/2} \omega^3 = T_0 + \Delta T_0$$

cioè essa è aumentata di una quantità ΔT_0 . Per $s = 0$, ΔT_0 scompare, e così scompare la distorsione dovuta ai fenomeni transitori; il circuito pupinizzato si confonde allora con il circuito omogeneo equivalente.

ΔT_0 è stato considerato a volte come una misura per la distorsione dovuta ai fenomeni transitori sui circuiti pupinizzati. In ogni caso, si vede che ΔT_0 cresce con la frequenza (invece di decrescere, come avviene sui circuiti omogenei). È una conseguenza della localizzazione dell'induttanza nei punti in cui sono inserite le bobine. ΔT_0 cresce, inoltre, proporzionalmente alla lunghezza l del circuito. Se si dà al prodotto $l s^2 L^{3/2} C^{3/2} = 8 \frac{l}{s \omega_0^3}$, per tutte le lunghezze di circuito, un valore fisso determinato sperimentalmente e ammissibile per la frequenza più elevata da trasmettere, ΔT_0

e la distorsione dovuta ai fenomeni transitori restano invariabili per tutte le distanze. Se questo valore è K , si ottiene:

$$l = K \frac{1}{s^2 L_1^{1/2} C^{1/2}} = \frac{K}{8} s \omega_0^2$$

per la portata massima dei circuiti pupinizzati.

Per un valore uniforme della distanza delle bobine, si deve, quindi, aumentare la frequenza di rottura proporzionalmente alla radice cubica della lunghezza l del circuito, riducendo la pupinizzazione ($\sqrt{L_1}$)

$$\left(\omega_0 = 2 \sqrt[3]{\frac{l}{K s}}, \frac{1}{\sqrt{L_1} C} = \sqrt[3]{\frac{l s^2}{K}} \right)$$

Prove di conversazione hanno mostrato che si può ammettere per K il valore $8 \cdot 10^{-10}$ [sec.²]. Si ottengono allora, per esempio con una distanza delle bobine $s = 2$ km. le seguenti frequenze di rottura, relative alle diverse distanze l :

$l =$	800	1.030	1.600	3.200	5.500	8.500	km.
$\omega_0 =$	16.000	17.000	20.000	25.000	30.000	35.000	

Siccome non si può modificare costantemente la frequenza di rottura, ci si limita a due specie di pupinizzazione: l'una con $\omega_0 = 17.000$ (in seguito probabilmente 21.000), e la seconda (chiamata pupinizzazione leggera) con $\omega_0 = 34.000$.

La durata dei fenomeni transitori sul circuito pupinizzato è una misura della distorsione dovuta ai fenomeni transitori. Teoricamente, essa è infinitamente grande; ma in pratica essa è limitata dalle perdite del circuito. Si può calcolare questa durata pratica servendosi della formola ben conosciuta di Heaviside. Se si ammette che la distorsione $-\beta$ sul circuito sia soppressa dall'antidistorsione dei ripetitori e se si considera inoltre che il regime transitorio sia terminato, dopo che il segnale emesso ha raggiunto, all'estremità, la sua ampiezza massima, la durata dei fenomeni transitori è data con una buona approssimazione dall'espressione:

$$t' = \frac{dA}{d\omega} - \frac{dA_0}{d\omega_0},$$

nella quale A_0 rappresenta l'angolo di fase del circuito equiva-

lente e A quello del circuito pupinizzato. D'altra parte, $\frac{dA}{d\omega} = 2 \frac{l}{\omega_0} = T_0$ non è altra cosa che la durata di propagazione minima t_{min} sul circuito pupinizzato per le frequenze molto basse, rigorosamente per la frequenza $\omega = \omega_0$; poichè si ha:

$$\frac{dA}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \left(2 \frac{l}{s} \arcsen \frac{\omega}{\omega_0} \right) = \frac{2l}{s \omega_0} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}}$$

per conseguenza:

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{dA}{d\omega} = \frac{2l}{s \omega_0} = T_0.$$

Come si vede, la durata dei fenomeni transitori è data dalla differenza fra il tempo di propagazione più lungo $T_{max} = \frac{dA}{d\omega}$ per la frequenza più elevata da trasmettere, e il tempo di propagazione più breve $T_{min} = T_0$. Si ha:


$$\begin{aligned} t' = t_{max} - t_{min} &= \frac{d}{d\omega} \left(2 \frac{l}{s} \arcsen \frac{\omega}{\omega_0} - 2 \frac{l}{s} \frac{\omega}{\omega_0} \right) = \\ &= \frac{2l}{s \omega_0} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}} - 1 \right) = \\ &= \frac{l \omega^2}{s \omega_0^3} \left[1 + \frac{3}{4} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 + \frac{5}{8} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^4 + \dots \right]. \end{aligned}$$

Se ci si mantiene sufficientemente lontano dalla frequenza di rottura, si ha approssimatamente:

$$t' \approx \frac{l \omega^2}{s \omega_0^3}.$$


Si ottengono allora, per la portata massima dei circuiti pupinizzati, le stesse condizioni che risultano dalle considerazioni precedenti relative a ΔT_0 .

E. GRILLO.





GIVRISPRVDENZA



Impiegati dello Stato — Inizio della procedura disciplinare — Sospensione dal grado e dallo stipendio per misura precauzionale — Se sia intanto lecito abbandonare il procedimento disciplinare ed emanare provvedimento amministrato di dispensa nell'interesse del servizio — Fattispecie — Nullità. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 aprile 1929 — ff. Pres. Ambrosino — Est. Guglielminetti — Cordone L. c. Ministero comunicazioni poste e telegrafi).

Pur non potendosi contestare la insindacabilità e la discrezionalità di un provvedimento di dispensa dal servizio nell'interesse del servizio e pur non ponendosi il dubbio che iniziato un procedimento disciplinare con la sospensione dal grado e la privazione dello stipendio a tempo indeterminato a termine dell'art. 63 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, l'Amministrazione possa abbandonare quella via, come più volte ha già ritenuto il Consiglio di Stato, e per un giudizio più ponderato o per nuovi elementi iniziare il procedimento che conduca alla dispensa, ciò può esser ritenuto legittimo sempre quando si siano cancellati o revocati gli effetti del procedimento precedente e non si abbia la parvenza di volere sotto un provvedimento amministrativo, celare una vera e propria sanzione disciplinare privando l'incolpato dei suoi giudici naturali con la sostituzione del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di disciplina e togliendogli quindi quelle guarentigie che la legge giustamente gli accorda.

Impiegati dello Stato — Accertamenti sanitari per aspettativa oppure per dispensa dal servizio — Forma e fine diversi dei due accertamenti — Non possono confondersi tra di loro — Visita medica disposta per aspettativa — Non può valere per la dispensa per motivi di salute. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 aprile 1929 — Pres. De Vito — Est. Guglielminetti — Villani F. c. Ministero lavori pubblici).

Mentre giusta il disposto dell'art. 83, comma 2, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli accertamenti per l'aspettativa dovuta a motivi di salute devono esser sempre fatti da un medico fiscale, l'art. 51 ultimo comma, prescrive che agli effetti della dispensa dal servizio per motivi di salute si deve provvedere a mezzo di visita collegiale.

Una visita medica, anche quando sia collegiale, disposta per l'aspettativa per motivi di salute, non può valere per la dispensa per motivi di salute perchè è ormai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato che, per un provvedimento inteso a tale scopo, sia necessario secondo lo spirito della legge, non solo la piena consapevolezza del suo fine da parte dell'Amministrazione e del Collegio sanitario ma anche della parte interessata.

Ricevitori postali-telegrafici — Mancanze disciplinari anteriori al 4 settembre 1919 — Casi più gravi di mancanze ripresi in esame in base al R. decreto n. 1152 del 1923. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 19 aprile 1929 — Pres. De Vito — Est. Vitetti — Nicolais E. c. Ministero delle comunicazioni).

A termini del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1152, modificato dal R. decreto 19 agosto 1923, n. 1941, alla Commissione disciplinare doveva esser sottoposto il ricevitore postale telegrafico che, in data anteriore al 4 settembre 1919, avesse commesso una delle mancanze previste dall'art. 56 e dall'art. 57, lettere e, f, g, h, del Reg. 22 dicembre 1910, n. 936.

I due Regi decreti citati hanno la portata di una interpretazione autentica del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809, nel senso che con quest'ultimo non si è derogato alle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati, per le più gravi mancanze per le quali sono comminate le punizioni della revoca o della destituzione, come ha costantemente ritenuto il Consiglio di Stato.

Fattorino di una agenzia privata che esercisce il servizio del recapito dei telegrammi o espressi — Ufficiale pubblico, riveste tale qualità — Falsità in atti — Ricevute degli espressi — Sono atti pubblici. (Corte di Cassazione del Regno, Sezione II Pen., 24 aprile 1929 — Pres. Carrara — Rel. Camplos — P. M. Liguori — Ric. Riotta).

Il fattorino di una agenzia privata concessionaria dell'Amministrazione statale del servizio del recapito di telegrammi o espressi, riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Le ricevute degli espressi — anche nel caso in cui il servizio di recapito di tali espressi sia esercitato da una agenzia privata — sono atti pubblici.

Infatti dal decreto-legge 1° gennaio 1923, n. 912, con il quale il Ministro delle poste e telegrafi fu autorizzato a dare in appalto ad agenzie private il servizio recapito di espressi e telegrammi dai relativi capitoli e regolamenti emerge che il personale adibito a tali servizi è considerato, agli effetti dell'art. 162 C. P., come addetto al servizio delle poste e telegrafi.

In seguito il R. decreto del 20 dicembre 1923, n. 2863, stabilisce in modo assai chiaro che tutti gli impiegati, agenti addetti ai servizi postali telegrafici « esercitati in concessione da società private sono considerati pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge ».

Falsità in atto — Somme depositate in libretti postali di risparmio — Firma falsa in una domanda di rimborso di somme depositate in libretti postali e sul mandato di pagamento — Sussistenza del reato. (Corte di Cassazione del Regno, Sezione II Pen., 23 maggio 1928 — Pres. Carrara — Rel. Natali — P. M. Liguori — Ric. Campisi).

La falsità della firma in una domanda tendente ad ottenere il rimborso di somme depositate in libretti postali di risparmio e della firma di quietanza nel relativo mandato di pagamento riveste tutti i caratteri del falso in atto pubblico (art. 278 prima parte C. P.).

Operai telefonici — Disoccupazione involontaria — Assicurazione obbligatoria — Obbligo dell'Azienda — Contravvenzione e penalità. (Corte di Cassazione del Regno, Sezione I. Pen., 17 aprile 1928 — Pres. Caffarel — Rel. Roscio — P. M. Gatti — Ric. Pezzi).

Gli operai delle aziende telefoniche devono essere assicurati contro la disoccupazione involontaria.

Il datore di lavoro che contravviene a tale obbligo incorre nella multa, ed è inoltre tenuto al pagamento dei contributi non versati e di una somma pari all'ammontare di essi.

Carta d'identità — Sua alterazione — Falsità in passaporto — Sussistenza di tale reato (Corte di Cassazione del Regno, Sezione II Pen., 17 ottobre 1928 — Pres. Longhi — Est. Ravizza — P. M. Liguori — Ric. Gallino)

La carta d'identità si deve comprendere tra i passaporti. Pertanto bene è ritenuto colpevole del delitto previsto dall'art. 285 C. P. chi altera la carta di identità sostituendo il nome e la firma dell'intestatario.

Contravvenzione alla privativa del trasporto e della distribuzione dei pacchi e piccoli colli. (Sentenza n. 14 Reg. Gen. n. 9614 della Corte di Cassazione del Regno, Sezioni penali unite. Pubblicata il 9 luglio 1929-VII).

Sul ricorso interposto dal Pubblico Ministero contro Naretto Francesco fu Francesco avverso la sentenza del Tribunale di Torino 16 giugno 1928 che confermò quella del pretore locale 10 settembre 1927 di condanna del Naretto a L. 225 di ammenda per contravvenzione privativa trasporti pacchi.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere comm. De Ficchy;

Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale comm. Mazza che ha concluso per l'annullamento con rinvio:

Il vetturino Naretto Francesco fu imputato di contravvenzione agli articoli 1, 3, 5 R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, per avere senza l'autorizzazione dell'autorità competente trasportato 201 pacchi del peso non superiore a kg. 20, per 176 dei quali aveva applicato sulla bolletta i francobolli speciali per il complessivo importo di L. 52,80 mentre per 25 non aveva corrisposto la tassa di L. 0,30 per ogni bolletta.

Il Tribunale di Torino, sezione V, in grado di appello confermò la sentenza del locale pretore che aveva ritenuto doversi applicare la penalità del trentuplo sulle sole 25 bollette scoperte. Ma su ricorso del P. M. tale sentenza fu annullata da questo Supremo collegio, sezione I, il quale ritenne che la pena pecuniaria dovesse applicarsi su tutti i 201 trasporti abusivi.

Il Tribunale di Torino, sezione VI pronunciando in grado di rinvio giudicò invece di dover confermare il principio di diritto già accolto con la sentenza annullata e confermò la sentenza del pretore.

Propose nuovamente ricorso il Pubblico Ministero ed avendo il Procuratore generale presso questa Corte dedotto che l'impugnazione era appoggiata su gli stessi motivi per i quali erasi impugnata la prima sentenza, e che i giudici di rinvio eransi ribellati ai principi di diritto affermati nella presente causa dalla sezione prima di questa Corte, con sentenza 22 marzo fu dichiarata la competenza delle sezioni unite.

Attesochè l'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, per evidenti finalità politico-sociali ha riservato allo Stato la privativa del trasporto e della distribuzione nello interno del Regno e per l'estero, di pacchi o piccoli colli nel limite di peso di kg. 20. Alla riserva di tale privativa, lo Stato si determinò non certo per ragioni d'indole fiscale, bensì per la necessità di esercitare un diretto controllo sulla regolarità di un sì importante diritto di trasporto. Con l'art. 4 del decreto, fu poi autorizzata l'Amministrazione a concedere ad agenzie private di corrieri, commissionari e spedizionieri la facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione di pacchi verso pagamento in favore dell'Amministrazione di una determinata somma per ogni pacco, proporzionalmente alla tariffa fissata dal concessionario. L'art. 5 assoggetta ad una pena pecuniaria pari al decuplo del diritto non pagato qualunque contravvenzione commessa dal concessionario; l'art. 6 infine modificato dal R. decreto 2 dicembre 1923, numero 2645, dispone che chiunque contravvenga al disposto dell'art. 1 incorre in una pena pecuniaria pari al triplo di quella comminata ai concessionari dallo art. 5.

Or ponendo in raffronto le disposizioni degli art. 1 e 6 evidente ne discende la conseguenza che lo Stato ha riservato a sè la privativa di quei determinati trasporti, ed il privato (cioè chi non abbia ottenuto dallo Stato alcuna concessione) che violi tale diritto di privativa, è punito con una pena pecuniaria pari al trentuplo del diritto che lo Stato avrebbe avuto diritto di percepire se avesse fatto una regolare concessione. Onde, del tutto irrilevante per esimersi dalla pena pecuniaria nella misura del trentuplo, è la circostanza che il privato applichi su ciascun collo trasportato una marca corrispondente al diritto che sarebbe dovuto dal concessionario. Il privato, ripetesì, eseguendo il trasporto, senza averne avuto concessione, viola il diritto di privativa riservato allo Stato, e pertanto rendesi passibile, non soltanto della sanzione prevista nell'art. 9 della legge sulle concessioni governative

per avere esercitato un atto o diritto senza aver conseguito l'autorizzazione per tale esercizio; ma altresì della sanzione di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1923 che ha riservato la privativa del trasporto allo Stato. La lettera della medesima, non ammette alcun dubbio di interpretazione: l'art. 6 considera abusivo qualunque trasporto compiuto da chi non sia concessionario, anche se sia stata applicata la marca corrispondente al diritto che sarebbe dovuto dal concessionario, onde la penalità deve commisurarsi in base al trentuplo di tutti i trasporti eseguiti. Diversamente opinando, riuscirebbe agevole a chiunque di violare impunemente il diritto di privativa

dello Stato, limitandosi ad applicare sul pacco la marca corrispondente alla tassa dovuta dal concessionario.

Devesi quindi accogliere il ricorso a rinviare la causa ad altra sezione dello stesso tribunale, la quale dovrà uniformarsi alla sentenza di annullamento sul punto di diritto deciso.

Per questi motivi:

Visto l'art. 532 C. P. P.;

La Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Torino, la quale si uniformerà, sul punto di diritto deciso, alla presente sentenza di annullamento.

LEGGI E DECRETI



MINISTERO FINANZIARIO

Decreto del Ministero delle Finanze del 12 gennaio 1924, n. 100, recante l'approvazione del regolamento per l'istituzione di un corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.

Art. 1. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 2. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni. Il primo biennio avrà durata di due anni e il secondo biennio di un anno.

Art. 3. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni. Il primo biennio avrà durata di due anni e il secondo biennio di un anno.

Art. 4. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni. Il primo biennio avrà durata di due anni e il secondo biennio di un anno.

Art. 5. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni. Il primo biennio avrà durata di due anni e il secondo biennio di un anno.

Art. 6. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni. Il primo biennio avrà durata di due anni e il secondo biennio di un anno.

MINISTERO FINANZIARIO

Decreto del Ministero delle Finanze del 12 gennaio 1924, n. 100, recante l'approvazione del regolamento per l'istituzione di un corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.

Decreto del Ministero delle Finanze del 12 gennaio 1924, n. 100, recante l'approvazione del regolamento per l'istituzione di un corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.

VISTO IL DECRETO

del Re del 12 gennaio 1924, n. 100, recante l'approvazione del regolamento per l'istituzione di un corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.

Il Ministro delle Finanze ha approvato il regolamento per l'istituzione di un corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.

Art. 1. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 2. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 3. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 4. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 5. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 6. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 7. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 8. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 9. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 10. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 11. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 12. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

Art. 13. - Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, istituito con il presente decreto, avrà durata di tre anni e sarà diviso in tre bienni.

PARTE UFFICIALE



LEGGI E DECRETI

Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali. Legge 8 luglio 1929-VII, n. 1317 (n. di pubblicazione 1978) (*Gazz. Uff.* n. 180 del 3 agosto 1929-VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli invii, spediti da Case produttrici, ammessi alla tariffa speciale concessa con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 768, convertito in legge 10 dicembre 1925, n. 2111, debbono contenere esclusivamente saggi gratuiti di medicinali prodotti nel Regno, o assimilati ai medesimi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 100 per ogni campione inviato a ciascun destinatario senza pregiudizio delle maggiori pene in cui potrebbero essere incorsi secondo il diritto comune.

In caso di recidiva il Ministero delle comunicazioni può inoltre escludere le ditte cadute in contravvenzione dall'uso della tariffa speciale suddetta per un periodo da uno a sei mesi ed in caso di nuova recidiva rendere definitiva l'esclusione.

Contro il provvedimento che dispone l'esclusione temporanea o definitiva non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929-VII.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle comunicazioni (ferroviaria e postelegrafica). Legge 8 luglio 1929-VII, n. 1373 (n. di pubblicazione 2028) (*Gazz. Uff.* n. 185 del 9 agosto 1929-VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — I seguenti articoli del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, sono modificati come appresso:

Art. 3. — La Milizia ferroviaria è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M. V. S. N. e per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.

Le ispezioni sono devolute al Comando generale M. V. S. N. che agirà in accordo col Ministro per le comunicazioni.

Art. 6. — Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia ferroviaria saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un ufficiale della M. V. S. N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M. V. S. N., dal comandante del gruppo legioni ferrovieri e da un console della M. V. S. N., pure designato dal Comando generale della Milizia, membri.

Art. 7. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le promozioni del personale della Milizia ferroviaria saranno fatte dal Comando generale della M. V. S. N., su proposta del comandante del gruppo legioni ferrovieri, previa approvazione del Ministro per le comunicazioni ».

Art. 9. — La gerarchia della Milizia ferroviaria è quella stessa della M. V. S. N.

Il comandante del gruppo legioni ferrovieri riveste il grado di console generale.

Art. 10. — Gli ufficiali ed i militi della Milizia ferroviaria sono tratti esclusivamente dal personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato che ne faccia domanda ed abbia i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.

Fanno parte dello stato maggiore del gruppo; il comandante del gruppo legioni ferroviarie, un console a disposizione per le ispezioni, il capo di stato maggiore, il sotto capo e due ufficiali inferiori addetti. Questi possono essere scelti anche fra gli ufficiali della M. V. S. N. non dipendenti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 11. — Il comandante del gruppo legioni ferroviarie, gli ufficiali, capi squadra e militi del predetto Comando di gruppo, nonchè il personale addetto ai Comandi di legione, di coorte e di stazione faranno servizio permanente o continuativo, secondo le disposizioni di Sua Eccellenza il Ministro per le comunicazioni, previ accordi col Comando generale della M. V. S. N.

Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia ferroviaria costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 13. — È soppresso.

Art. 14. — È soppresso.

Art. 15. — La dizione « Luogotenente generale, L. 17 » viene sostituita con la seguente: « Console generale, L. 15 ».

Art. 17. — Il secondo comma è soppresso.

Art. 2. — I seguenti articoli del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, sono modificati come appresso:

Art. 2. — La Milizia postale-telegrafica è alla dipendenza disciplinare del Comando generale M. V. S. N. e per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.

Le ispezioni sono devolute al Comando generale M. V. S. N. che agirà in accordo col Ministro per le comunicazioni.

Il comando dei reparti della Milizia postale-telegrafica è affidato ad un ufficiale superiore della M. V. S. N. tratto dal personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 4. — Gli ufficiali assumono qualità di ufficiali di polizia giudiziaria; i capi squadra e militi quella di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5. — Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia postale-telegrafica saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un ufficiale della M. V. S. N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M. V. S. N., dal comandante dei reparti postelegrafici e da un console della M. V. S. N. pure designato dal Comando generale della Milizia, membri.

Art. 6. — Per le domande di ammissione a milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, sostituendo al console il comandante del reparto.

Il giudizio del comandante del reparto sarà però sottoposto al comandante dei reparti della Milizia postale e telegrafica per la definitiva approvazione.

Le promozioni del personale saranno fatte dal Comando generale della M. V. S. N. su proposta del comandante dei reparti della Milizia postale e telegrafica, previa approvazione del Ministro per le comunicazioni.

Art. 7. — La Milizia postale-telegrafica sarà in massima costituita per ogni Provincia da un reparto di forza variabile.

I reparti anzidetti saranno formati da elementi in servizio continuativo per determinati periodi e da forza in congedo od anche da sola forza in congedo.

Il Ministro per le comunicazioni disporrà per la costituzione dei reparti in servizio continuativo nelle località ove lo ritenga opportuno determinandone la forza relativa; complessivamente però la forza in servizio continuativo per tutto il Regno non potrà superare il seguente organico:

Ufficiali superiori a disposizione per le ispezioni:

Console	N.	1
Seniore	»	1
Ufficiali inferiori addetti ai reparti:		
Capi manipolo o centurioni	N.	78
Capi squadra e militi	»	520
Totale...		N. 600

Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale-telegrafica costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 14. — Le indennità di trasferta degli ufficiali della Milizia postale-telegrafica saranno quelle stabilite dai regolamenti postali-telegrafici.

Le indennità stesse saranno invece quelle del grado militare quando quelle spettanti per il grado civile sono di misura inferiore.

Ordiniamo, che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929-VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO
— ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928. Legge 8 luglio 1929-VII, n. 1465 (n. di pubblicazione 2126) (*Gazz. Uff.* n. 202 del 30 agosto 1929-VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928.

Art. 2. — La presente legge avrà vigore dal 15 agosto 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929-VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Arrangement concernant les relations postales
entre l'Italie et l'Albanie.

En vertu des articles 4, 5 et 6 de la Convention postale Universelle de Stockholm les soussignés, en représentation des Administrations postales d'Italie et d'Albanie, ont arrêté, d'un commun accord et sous réserve de l'approbation par les Autorités compétentes de leur Etat, les dispositions suivantes:

Art. 1. — Les Administrations contractantes établiront l'échange régulier de la poste aux lettres, des lettres et des boîtes avec valeur déclarée et des colis postaux à destination de leur Pays respectif, ainsi que des envois de même nature provenant et à destination des autres Pays par rapport auxquels elles peuvent réciproquement servir d'intermédiaires.

Art. 2. — a) Les bureaux d'échanges autorisés à se livrer réciproquement des dépêches closes ou des envois à découvert sont désignés d'un commun accord par les Administrations contractantes, qui s'entendront également pour régler tous les autres détails de leur service d'échange.

b) La création et la suppression de dépêches est réservée aux Administrations centrales.

Art. 3. — La correspondance de service doit être rédigée en langue française.

Art. 4. — La franchise des droits postaux est accordée, outre qu'aux envois désignés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 423 de la Convention postale Universelle de Stockholm, aux envois officiels de toute nature concernant le service des télégraphes et téléphones d'Etat.

Art. 5. — Les correspondances de toute nature échangées entre l'Italie et l'Albanie seront affranchies d'après le tarif intérieur italien et albanais respectivement, en adoptant, pour les lettres, le port unique de 20 grammes fixé par l'article 34 de la Convention postale Universelle de Stockholm.

Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises à la taxe interne en ce qui concerne les droits de recommandations et d'assurance.

Les taxes du port et de droit de factage et de dédouanement sont perçus d'après le tarif de l'Arrangement de Stockholm.

Art. 6. — Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et transitant par les services territoriaux ou maritimes de l'autre sont passibles des droits de transit fixés par l'art. 70 de la Convention postale Universelle de Stockholm.

Art. 7. — Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et à destination de l'autre, et les envois de même nature échangées entre les ports de l'Albanie, seront transportés en franchise en moyen des services maritimes italiens.

Art. 8. — L'échange des valeurs déclarées aura lieu d'après les dispositions de l'Arrangement spécial de Stockholm concernant ces envois.

La déclaration de valeur est limitée à 2,000 (deux mille) francs or ou 10,000 (dix mille) liras italiennes.

Les boîtes avec valeur déclarée ne peuvent pas dépasser le poids de 1 kilogramme, ni présenter des dimensions supérieures à celles prévues par l'Arrangement de Stockholm.

Art. 9. — Les Administrations contractantes se communiqueront réciproquement les droits d'assurance fixés pour les lettres et les boîtes originaires de leurs Pays.

Art. 10. — Le règlement des frais de transit, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, aura lieu d'après la statistique internationale prévue par l'art. 53 du Règlement d'exécution de la Convention de Stockholm en commençant par celle effectuée en octobre-novembre 1924.

Art. 11. — Le solde des comptes devra être effectué dans les conditions fixées par l'art. 66 du Règlement d'exécution de la Convention de Stockholm.

Art. 12. — Il peut être échangé entre l'Italie et l'Albanie des colis postaux avec ou sans valeur déclarée.

La limite supérieure de la déclaration de valeur est fixée à mille (1000 francs-or).

Art. 13. — Chaque colis ne peut pas excéder le poids de kg. 10 ni le volume de 55 décimètres cubes, ni la longueur de m. 1.25, dans un sens quelconque.

Art. 14. — Les taxes de départ et d'arrivée revenant à l'Italie et l'Albanie sont fixées pour chaque colis à:

Francs-or 0.85 jusqu'au poids de kg. 1;

Francs-or 1.25 de plus de 1 jusqu'à kg. 5;

Francs-or 2.05 de plus de 5 jusqu'à kg. 10;

Francs-or 0.05 par fraction indivisible de 300 francs-or de la déclaration de valeur.

Art. 15. — Le droit de transport maritime est fixé pour chaque colis:

Francs-or 0.15 jusqu'au poids de kg. 1;

Francs-or 0.25 de plus de 1 jusqu'au poids de kg. 5;

Francs-or 0.45 de plus de 5 jusqu'au poids de kg. 10.

Le droit d'assurance maritime est fixé à francs-or 0.10 par fraction indivisible de 300 francs-or de la déclaration de valeur.

Art. 16. — Le Pays d'origine peut percevoir un droit d'expédition qui ne peut dépasser franc-or 0.50 pour chaque colis avec valeur déclarée.

Art. 17. — Le Pays de destination peut percevoir à titre de factage et de dédouanement un droit de francs-or 0.50 au maximum par colis.

Art. 18. — Les colis ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux dont il est fait mention dans le présent Arrangement.

Art. 19. — Pour les colis provenant de l'Albanie en transit par l'Italie à destination des Pays étrangers des Colonies italiennes et des bureaux italiens de l'Égée, les taxes au poids et les droits d'assurance indiqués dans le tableau A italien doivent être augmentés des droits indiqués à l'art. 15.

Art. 20. — En tout ce qui n'est pas prévu par le présent Arrangement les relations postales entre l'Italie et l'Albanie seront réglées par les dispositions des Conventions, Arrangements, et Règlements d'exécution de Stockholm concernant le service visé par le présent Arrangement.

Art. 21. — Le présent Arrangement entrera en vigueur le 15 août 1928.

Tirana, le deux août 1928.

Pour l'Italie:

UGO SOLA

R. Ministro in Albania

Pour l'Albanie:

Le Ministre des Affaires Etrangères.

I. VRIONI

PROTOCOL FINAL.

Article unique.

L'Arrangement concernant les relations postales entre les deux Pays contractants, signé à Tirana, demeurera en vigueur jusqu'à l'échéance de la Convention Postale Universelle de Stockholm. Toutefois chacune des Parties contractantes a le droit de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

Tirana, le deux août 1928.

Pour l'Italie:

UGO SOLA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Pour l'Albanie:

I. VRIONI

p. Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica.
Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285 (n. di pubblicazione 1930) (*Gazz. Uff.* n. 176 del 30 luglio 1929-VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente l'ordinamento del servizio statistico;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche all'ordinamento predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia è istituito di Stato, con personalità giuridica e gestione autonoma, ed è posto alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro.

Art. 2. — L'Istituto:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali, disposte dal Governo, che interessano le Amministrazioni dello Stato o si riferiscono alle attività della Nazione, effettuando tutti i rilievi a tal uopo occorrenti. In particolare, pubblica l'Anuario statistico ed un Bollettino statistico mensile;

b) effettua direttamente, o a mezzo delle Amministrazioni statali, delle altre Amministrazioni pubbliche, degli Enti parastatali e degli organismi corporativi, le indagini statistiche che possano comunque interessare l'azione del Governo.

Qualora le indagini da cui alle lettere a) e b) importino obblighi di denunce da parte dei cittadini e di enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, l'indagine deve essere disposta con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro;

c) può eseguire, con l'autorizzazione del Capo del Governo Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Amministrazioni, Associazioni ed Enti, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti;

d) dà il proprio avviso, che deve essere seguito, sui progetti di lavori statistici, che devono essergli sottoposti ogni anno dalle Amministrazioni statali, dalle altre Amministrazioni pubbliche, dagli Enti parastatali, dagli organi corporativi, sia sulla istituzione da parte di detti Enti di nuove rilevazioni statistiche, sia sulle variazioni, sospensioni o sostituzioni delle già esistenti;

e) cura il coordinamento dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni ed Enti di cui alla precedente lettera, che non esegue direttamente, e dà le direttive per la loro esecuzione, alle quali le predette Amministrazioni ed Enti devono attenersi;

f) fa le proposte di modificazione all'ordinamento dei servizi di statistica esistenti presso le Amministrazioni ed Enti di cui alla lettera d), che saranno attuate con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro;

g) fornisce agli Enti internazionali e alle Amministrazioni straniere i dati e le informazioni da essi richieste, procedendo, se del caso, d'accordo con le Amministrazioni interessate e col Ministero degli affari esteri. A tal fine, le Amministrazioni ed Enti tutti di cui alla lettera d), che ricevano richieste di dati statistici da Enti internazionali

o da Amministrazioni straniere, dovranno trasmetterle all'Istituto centrale di statistica;

h) promuove e favorisce gli studi statistici, sia con le proprie iniziative, sia aiutando e favorendo le iniziative di altri Enti, nonchè con la istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio;

i) designa al Capo del Governo i rappresentanti dell'Italia a congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche.

Art. 3. — Tutti i servizi di statistica che attualmente si compiono presso le varie Amministrazioni centrali dello Stato passeranno gradualmente alle dirette dipendenze dell'Istituto centrale di statistica.

Con decreti Reali, promossi dal Capo del Governo Primo Ministro, uditi i Ministri interessati in seguito a relazione del presidente dell'Istituto centrale di statistica, verranno stabilite le norme per i passaggi degli anzidetti servizi, nonchè, d'accordo col Ministro delle finanze, le eventuali variazioni di bilancio.

A partire dall'esercizio finanziario 1930-31, nei bilanci passivi dei singoli Ministeri sarà istituito apposito capitolo per le somme destinate all'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi da essi dipendenti. Le somme anzidette saranno impiegate in conformità del programma preventivamente sottoposto all'Istituto centrale di statistica.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i servizi statistici delle singole Amministrazioni saranno affidati a funzionari addetti esclusivamente ad essi.

Art. 4. — All'Istituto centrale di statistica è preposto un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro.

Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato. Al presidente dell'Istituto verrà corrisposta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo Primo Ministro.

Sotto l'alta direttiva del Capo del Governo Primo Ministro, il presidente provvede a quanto occorre per il funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio superiore di statistica, il Comitato tecnico e quello amministrativo ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 5. — Presso l'Istituto è istituito un Consiglio superiore di statistica.

Esso si compone:

1° del presidente dell'Istituto che lo presiede e dei direttori generali dell'Istituto;

2° di quattordici membri, nominati con R. decreto, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, e scelti:

a) otto fra professori di Università o di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali o tra altri studiosi di discipline statistiche ed affini;

b) uno tra i magistrati dell'ordine giudiziario od amministrativo;

c) due fra i funzionari, uno dei quali in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed uno appartenente al Ministero delle finanze;

d) tre fra gli esponenti delle organizzazioni sindacali o degli Enti parastatali esperti nelle discipline statistiche.

I membri di cui al n. 2 durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

I direttori generali intervengono alle sedute del Consiglio superiore con voto consultivo.

Art. 6. — Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto e dà parere su tutte le questioni

per le quali il suo avviso sia richiesto da disposizioni di legge o di regolamento o sia domandato dal presidente dell'Istituto.

Esso si raduna in sessione ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria quando il presidente dell'Istituto ne ravvisi la necessità.

Il funzionamento del Consiglio superiore è disciplinato dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 7. — Un Comitato amministrativo, composto del presidente dell'Istituto, dei direttori generali, del magistrato di cui alla lettera b) dell'art. 5, del rappresentante della Presidenza del Consiglio, del funzionario appartenente al Ministero delle finanze e di due altri membri, designati dal Consiglio superiore stesso, provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) autorizza le spese di carattere straordinario;
- c) adotta i provvedimenti atti a dare incremento alle entrate dell'Istituto;
- d) approva il regolamento interno dell'Istituto, da emanarsi con decreto del Capo del Governo.

I direttori generali intervengono alle sedute del Comitato amministrativo con voto consultivo.

Le norme per il funzionamento del Comitato amministrativo, sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 23.

Art. 8. — Il presidente dell'Istituto può costituire speciali Commissioni di studio, per l'esame di particolari problemi o gruppi di problemi attinenti alla statistica, chiamando a far parte di esse, in qualità di esperti, membri del Consiglio superiore, magistrati e funzionari delle Amministrazioni statali, di altre Amministrazioni pubbliche, di Enti parastatali, di organismi corporativi e, col loro consenso, altre persone di particolare competenza.

Alle sedute di dette Commissioni, che trattino di statistiche eseguite o da eseguirsi da un'Amministrazione statale, da altra Amministrazione pubblica, da un Ente parastatale o da un organismo corporativo, l'Amministrazione od Ente interessato sarà invitato a partecipare col direttore generale competente, che vi interverrà, con voto deliberativo.

Vi interverrà pure con voto deliberativo il direttore generale dell'Istituto nella cui competenza rientra il problema in discussione.

Art. 9. — Un Comitato tecnico, composto del presidente, che lo presiede, dei direttori generali e di due membri, designati dal Consiglio superiore, coordina le proposte delle Commissioni di studio e dà il suo avviso su tutte le altre questioni tecniche sottopostegli dal presidente dell'Istituto. Questi può disporre, di sua iniziativa o su proposta del Comitato stesso, che le questioni siano riesaminate dal Consiglio superiore.

I direttori generali intervengono alle sedute del Comitato tecnico con voto consultivo.

Le norme per il funzionamento del Comitato tecnico sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 10. — I servizi dell'Istituto, con ordinanza del presidente, sono distinti in reparti ed uffici e raggruppati in una o più direzioni generali.

I direttori generali sono nominati con R. decreto, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro, alle condizioni determinate dal Comitato amministrativo, su proposta del presidente dell'Istituto.

Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore di Università o di Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, questi può essere collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958. La retribuzione del direttore generale è in tal caso a carico dell'Istituto.

Art. 11. — Il personale dell'Istituto di grado inferiore a direttore generale è nominato dal presidente dell'Istituto.

Lo stato economico e giuridico del personale dell'Istituto centrale di statistica dei gradi inferiori a capo ufficio indicato nella tabella A annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, è determinato dal regolamento interno.

Il personale di grado non inferiore a capo ufficio, o per il quale si richiedano particolari requisiti tecnici, è assunto con contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova non inferiore a tre mesi, oppure con contratto a termine fisso, per un termine non superiore a cinque anni.

I contratti devono determinare la loro durata, il termine di prova, le condizioni per la disdetta al termine del contratto, le proroghe possibili e le condizioni delle medesime, gli indennizzi da corrispondere in caso di disdetta anticipata e le altre condizioni speciali.

Per tutti i casi non previsti nei contratti, si applicano le norme del regolamento interno.

Per il personale dei ruoli transitori, di cui alla tabella B, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, resteranno in vigore le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente decreto.

All'Istituto possono anche essere assegnati impiegati dipendenti da Amministrazioni statali, da Enti pubblici e parastatali o da organismi corporativi, col consenso delle Amministrazioni od Enti stessi.

Le norme disciplinari del personale dell'Istituto sono determinate dal regolamento interno. Ad esso è sottoposto tutto il personale dell'Istituto, compreso quello di altre Amministrazioni assegnato ai servizi dell'Istituto, per tutto il tempo dell'assegnazione.

Con decreto Reale verranno apportate alle tabelle di cui sopra le variazioni conseguenti al concentramento dei servizi di cui all'art. 3.

Art. 12. — Il personale occorrente per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio dell'Istituto è assunto con contratto di locazione d'opera a tempo determinato, secondo le norme stabilite nel regolamento interno.

Art. 13. — Gli impiegati dell'Istituto centrale di statistica sono equiparati a quelli dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Art. 14. — L'Istituto centrale di statistica gode, a titolo gratuito, dei locali e terreni già spettanti alla Direzione generale della statistica. Ove questi occorressero in seguito per altri servizi, o le esigenze del servizio lo richiedessero, il Governo del Re provvederà l'Istituto di sede appropriata, sempre a titolo gratuito.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) di un assegno fisso annuo a carico dello Stato di tre milioni di lire, salvo le ulteriori erogazioni per i lavori di carattere straordinario o per lavori di carattere ordinario affidati in seguito all'Istituto;

b) dei redditi dei propri fondi;

c) dei proventi della vendita delle pubblicazioni e della pubblicità, nonché dei proventi della vendita dei materiali fuori uso, degli stampati destinati al macero e del materiale occorso per i lavori statistici ad eccezione della carta derivante dai rifiuti normali di archivio e della carta da cestino, da consegnare alla Croce Rossa Italiana, in applicazione dell'art. 16 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, numero 2034;

d) dei contributi di Enti, Istituti, Associazioni o privati;

e) dei rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altri Enti.

Le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 15. — Con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, è nominata ogni biennio una Commissione di revisori dei conti, composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, e di due membri.

La Commissione, secondo le norme determinate dal regolamento interno, esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà; rivede i bilanci e riferisce su di essi al Capo del Governo Primo Ministro.

A tal fine la Commissione esegue saltuariamente, una volta al mese, un'ispezione sulla gestione contabile dell'Istituto, comunicando di volta in volta al presidente dell'Istituto le sue eventuali osservazioni.

Art. 16. — Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno.

I bilanci, con le relazioni del Comitato di amministrazione e della Commissione dei revisori dei conti, ed accompagnati da una relazione generale sull'andamento morale e finanziario dell'Istituto, stesa dal presidente dell'Istituto stesso, sono sottoposti all'approvazione del Capo del Governo Primo Ministro.

La relazione del presidente è comunicata anche al Consiglio superiore, i cui voti ed osservazioni saranno allegati alla relazione presidenziale.

Art. 17. — Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nei limiti della rispettiva competenza, le Amministrazioni governative centrali e locali, le Amministrazioni provinciali e comunali, gli organismi corporativi, ogni altro ente pubblico, nonché gli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Agli enti ed organi anzidetti, l'Istituto centrale potrà anche affidare l'esecuzione di particolari indagini.

Ferme restando le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale di statistica, con le norme stabilite dai regolamenti di cui all'art. 23.

Per i lavori statistici affidati agli uffici di Prefettura, l'Istituto centrale potrà concedere un contributo variabile di anno in anno, tenendo conto anche dei lavori svolti.

Art. 18. — È fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'Istituto centrale di statistica o degli enti da esso delegati, di fornire le notizie che gli vengano domandate.

Coloro che per sé, o come rappresentanti degli enti ed organi di cui al precedente articolo, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a L. 2000, la quale potrà essere aumentata fino a L. 20,000, in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

Art. 19. — Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 3000, elevabile, in caso di recidiva, sino a L. 20,000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 20. — L'Istituto centrale è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le Amministrazioni dello Stato, dalla Regia avvocatura erariale nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali.

Art. 21. — Per l'adempimento dei suoi lavori l'Istituto avrà facoltà di chiedere in ogni tempo a tutte le biblioteche dello Stato, degli Enti pubblici, degli Enti parastatali e degli organismi corporativi, il prestito temporaneo e gratuito di libri esistenti nelle rispettive biblioteche.

Art. 22. — Sono abrogate tutte le norme attualmente vigenti, in quanto siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 23. — Un regolamento da approvarsi con R. decreto, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, determina le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Un regolamento interno, approvato dal Comitato amministrativo dell'Istituto centrale, ed emanato con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, determina le norme per il funzionamento interno dell'Istituto e sullo stato giuridico ed economico del personale del medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: [ROCCO.]

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929 - VII. — Atti del Governo, registro 286, foglio 97. — MANCINI.

Proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. R. decreto-legge 9 agosto 1929-VII, n. 1457 (n. di pubblicazione 2118) (*Gazz. Uff.* n. 197 del 24 agosto 1929-VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, recante provvedimenti diretti a limitare il personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato, in relazione al riordinamento dei servizi e all'adozione di metodi perfezionati di lavoro;

Ritenuto che detto riordinamento e perfezionamento non è stato ancora realizzato in tutta la sua vastità, per cui si rende necessario ed urgente, nella imminenza della scadenza del termine di applicazione del cennato R. decreto, di prorogarne l'efficacia per il periodo di un anno, procedendo in detto periodo alla revisione dei ruoli del personale di tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, nell'intento di introdurre ogni possibile riduzione, fissando il numero dei posti per i singoli gradi in relazione ai nuovi organici che verranno stabiliti;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'adozione dei provvedimenti di assunzioni che, di volta in volta, risultino rigorosamente indispensabili, in casi del tutto particolari, in dipendenza di assolute e gravi necessità di servizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzioni di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi, è prorogata al 20 agosto 1930.

Entro lo stesso termine, con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e dei singoli Ministri, udito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i nuovi ruoli organici dei personali civili e militari delle Amministrazioni dello Stato.

In casi eccezionali, in cui si renda assolutamente indispensabile per il funzionamento del servizio, potrà essere autorizzata, prima che sia decorso il termine fissato con il primo comma del presente articolo, mediante decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e dei singoli Ministri, udito il Consiglio dei Ministri, l'assunzione di personale, nei limiti più ristretti, in rapporto a riconosciute, inderogabili ed urgenti esigenze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929-VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1929-VII. — Atti del Governo, registro 227, foglio 90. — MANCINI.

Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) per la cessione alla Società medesima del traffico telefonico italo-svizzero attraverso il Sempione. R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1407 (n. di pubblicazione 2065) (*Gazz. Uff.* n. 190 del 16 agosto 1929-VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel) per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la convenzione aggiuntiva 2 settembre 1927 approvata con R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1960 (registrata alla Corte dei conti il 29 ottobre 1927, Atti del Governo, registro 265, foglio 177), per la concessione alla Stipel del cavo telefonico sotterraneo Baveno-Domodossola-Iselle;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il giorno 16 luglio 1929-VII, fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda dall'altra, per la cessione alla Società medesima del traffico telefonico italo-svizzero attraverso il Sempione.

La predetta convenzione aggiuntiva è esente da ogni tassa di bollo e di registro a' sensi dell'art. 8 del sopra citato decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - VII.

VITTORIO EMANUELE

CIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1929-VII. — Atti del Governo, registro 227, foglio 57. — MANCINI.

CONVENZIONE.

Repertorio n. 105.

L'anno 1929, VII E. F., il giorno 16 di luglio, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente dell'Azienda detta, e il comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale, testimoni cogniti ed idonei.

Sono comparsi:

Da una parte: il gr. uff. prof. comandante Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il comm. dott. Salvatore Tucci in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dall'altra parte: l'on. prof. ing. Gian Giacomo Ponti in rappresentanza della Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (Stipel), con sede in Torino, concessionaria dei telefoni pubblici della 1^a zona;

Le quali parti hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1. — In base alla convenzione aggiuntiva in data 2 settembre 1927 - Anno V, registrata a Roma il 2 novembre 1927, Ufficio atti pubblici, libro 1640, vol. 458, è concesso alla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda di attivare attraverso il suo cavo telefonico interurbano Milano-Baveno-Iselle le seguenti comunicazioni:

Milano-Ginevra	due
Milano-Losanna	due
Milano-Briga	una
Briga-Arona	una
Arona-Losanna	una

in aggiunta alle comunicazioni Briga-Domodossola e Briga-Iselle, il cui traffico è stato ceduto alla Stipel con la convenzione principale in data 1^o aprile 1925, registrata a Roma, Atti pubblici, il 6 maggio 1925, al n. 22006, registro 440.

Con tale concessione si intende ceduto alla Stipel il traffico attualmente transitante sui circuiti aerei statali Milano-Losanna, Milano-Briga e Milano-Ginevra e cioè il traffico fra l'Italia e i Cantoni di Vaud, Friburgo (parte meridionale), Vallese, Ginevra e la regione di Nyon.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici si impegna a far transitare sul cavo sociale Milano-Baveno-Iselle, consegnandole all'ufficio sociale di Milano, le conversazioni richieste da località non comprese nell'ambito della 1^a zona telefonica per i suddetti centri svizzeri.

Analogamente la Stipel si impegna a far transitare sui circuiti statali, consegnandole all'ufficio telefonico statale di Milano, le conversazioni in partenza dagli stessi centri svizzeri e dirette ad uffici non compresi nell'ambito della 1^a zona telefonica.

Art. 2. — Alla Società suddetta sono inoltre cedute in proprietà ed esercizio le seguenti linee telefoniche:

- 7010 Milano-Losanna in filo di bronzo di mm. 5;
- 7031-bis Milano-Briga in filo di bronzo di mm. 3;
- 7032-bis Milano-Ginevra in filo di bronzo di mm. 3.

Il valore delle linee telefoniche suddette è fin d'ora stabilito nella misura di L. 1.141.100 e la rata annua che la Società dovrà corrispondere ai sensi dell'art. 8 della convenzione principale, comprendente la quota di interesse e di ammortamento, è fissata in L. 91.288.

La Società si impegna a mantenere in servizio come riserva uno dei tre succitati circuiti aerei. Il circuito stesso sarà scelto dalla Società.

Art. 3. — In corrispettivo della cessione del traffico istradato sugli attuali circuiti aerei statali Milano-Losanna, Milano-Briga e Milano-Ginevra la Società Stipel corrisponderà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutta la durata della concessione, oltre al canone sugli introiti lordi previsto dalle disposizioni vigenti, un compenso annuo di L. 74,000 per i primi cinque anni a partire dal 1^o luglio 1929 - Anno VII, L. 80,000 dal sesto al decimo anno e L. 90,000 per il resto della concessione. Le suddette somme dovranno essere pagate in quattro rate trimestrali anticipate.

Nelle suddette somme è compresa la compartecipazione dovuta dalla Stipel per le conversazioni transitanti sul cavo statale posato sotto la galleria del Sempione e del quale la Stipel potrà utilizzare nove circuiti.

Tale compartecipazione è per il primo anno forfetizzata in L. 65.000. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente, sarà in facoltà dell'Amministrazione di richiedere

il mantenimento della somma forfetizzata oppure che essa sia, consenziente la Società, elevata in base a nuovi accertamenti o che si proceda per gli anni successivi al calcolo della compartecipazione in base al traffico effettivo risultante dalla contabilità internazionale.

In quest'ultimo caso, le cifre di consolidamento del traffico verrebbero ridotte a L. 9000 dal secondo al quinto anno, a L. 15,000 dal sesto al decimo e a L. 25.000 per il restante periodo della concessione.

Art. 4. — Verificandosi la necessità di utilizzare da parte della Stipel altri circuiti in più dei nove considerati nell'articolo precedente, la Società si impegna di corrispondere all'Azienda di Stato un compenso pari a L. 200 per coppia-kilometro.

Art. 5. — Fermi restando in ogni caso gli effetti del precedente articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di rescindere con preavviso di tre mesi la presente convenzione, oltre che nei casi previsti nella convenzione principale, anche quando si renda opportuno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa, modificare, in dipendenza di accordi internazionali, l'istradamento del traffico tra l'Italia e la Svizzera.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine sette oltre la presente di due fogli uso bollo.

Gian Giacomo Ponti
Salvatore Tucci
Giuseppe Pession
Cesidio Giovanni Di Pirro, teste
Giuseppe Capanna, teste
Mario Santini.

Registrato a Roma il 10 agosto 1929, Ufficio atti pubblici, n. 873, lib. I, vol. 477. — *Gratis.*

Approvazione della convenzione aggiuntiva riguardante il trapasso degli impianti delle reti urbane di Piombino, Civitavecchia e Poggio Mirteto alla Società telefonica tirrena. R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1409 (n. di pubblicazione 2064) (*Gazz. Uff.* n. 190 del 18 agosto 1929-VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 508 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica tirrena per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4^a zona;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi in data 9 maggio 1929 circa il trapasso alla predetta Società delle reti di Piombino, Civitavecchia e Poggio Mirteto e relative estensioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il giorno 16 luglio 1929 fra i Ministri delle comuni-

cazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica tirrena, il municipio di Piombino e la Società Volsinia di elettricità dall'altra parte.

La predetta convenzione aggiuntiva è esente da ogni tassa di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 del sopra citato decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929-VII.

VITTORIO EMANUELE

CIANO — MOSCONI.

Visto: il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1929-VII. — Atti del Governo, registro 287, foglio 59. — MANCINI.

CONVENZIONE.

Repertorio n. 104.

L'anno 1929, VII E. F., il giorno 16 di luglio, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente della Azienda detta, e il comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale, testimoni cogniti ed idonei.

Sono comparsi:

Da una parte: il gr. uff. prof. comandante Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il commendatore dott. Salvatore Tucci, capo sezione amministrativa, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dall'altra parte: il comm. rag. Giulio Del Pino fu Giacomo, in rappresentanza della Società telefonica tirrena, concessionaria dei telefoni pubblici della quarta zona; il cav. uff. Sabatino Mochi fu Giuseppe, in rappresentanza del municipio di Piombino; l'on. ing. Romolo Raschi, in rappresentanza della Società Volsinia di elettricità;

Le quali parti hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1. — Il predetto municipio di Piombino e la Società Volsinia di elettricità, legalmente rappresentati come sopra, dichiarano di rinunciare come effettivamente rinunciano, dalla data di cui all'articolo seguente, all'impianto e l'esercizio del servizio telefonico ad uso pubblico nelle reti urbane di Piombino, Civitavecchia, Poggio Mirteto e relative estensioni ottenute in virtù dei decreti Ministeriali a suo tempo emessi; e ciò a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 52 e dell'articolo 54 della convenzione principale stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Società telefonica tirrena il 17 aprile 1925 (Repertorio n. 1477) registrata a Roma, Ufficio atti pubblici, li 8 maggio 1925, al n. 22178, reg. 440.

Art. 2. — Gli impianti telefonici di cui alle concessioni rinunciate vengono compresi tra quelli di cui all'art. 1 della citata convenzione 17 aprile 1925, e sono dati in concessione alla Società telefonica tirrena a decorrere dal 1° luglio 1929, alle medesime condizioni e a tutti gli effetti di essa convenzione principale.

Art. 3. — La Società telefonica tirrena corrisponderà allo Stato la somma di L. 40.000 ai sensi dell'art. 8 e a norma degli articoli 55 e 61 della citata convenzione 17 aprile 1925.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti in pre-

senza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine tre oltre la presente di un sol foglio uso bollo.

Salvatore Tucci fu Carmelo

Giuseppe Pession

Ing. Romolo Raschi

Giulio Del Pino

Mochi Sabatino

Cesidio Giovanni Di Pirro, teste

Giuseppe Capanna, teste

Mario Santini

Registrato a Roma il 10 agosto 1929, Ufficio atti pubblici, n. 874, lib. I, vol. 477. — *Gratis.*

ESTRATTI DA LEGGI E REGI DECRETI.

Carte valori.

a) Cartoline postali:

È autorizzata l'emissione di cartoline postali con risposta pagata da cent. 75 + 75, importo corrispondente alla vigente tariffa per l'estero. Con successivo decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche delle cartoline di cui all'articolo precedente. (R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1408, *Gazz. Uff.* n. 188, del 13 agosto 1929-VII).

b) Francobolli:

La validità dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale da centesimi 30 + 10, 50 + 20, L. 1,25 + 0,50 e L. 5 + 2 è prorogata fino a tutto il 30 giugno 1930. Non è ammesso il cambio dei francobolli stessi. (R. decreto 8 luglio 1929-VII, n. 1290, *Gazz. Uff.* n. 177, del 31 luglio 1929-VII).

La validità dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sovrastampati per uso del servizio postale delle Colonie, la cui emissione fu autorizzata col R. decreto 4 aprile 1929, n. 628, è prorogata fino a tutto il 3 giugno 1930.

Non è ammesso il cambio dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, venduti. (R. decreto 17 giugno 1929-VII, n. 1459, *Gazz. Uff.* n. 198, del 26 agosto 1929-VII).

Circoscrizioni territoriali.

PROVINCIA DI BENEVENTO:

Il Comune di San Giorgio La Montagna è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « San Giorgio del Sannio ». (R. decreto 19 luglio 1929-VII, n. 1297, *Gazz. Uff.* n. 178, del 1° agosto 1929-VII).

PROVINCIA DI CAGLIARI:

Il Comune di Villarios Masainas è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Giba ». (R. decreto 27 giugno 1929-VII, n. 1353, *Gazz. Uff.* n. 184, dell'8 agosto 1929-VII).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

Il Comune di San Felice Slavo è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Felice del Littorio ». (R. decreto 27 giugno 1929-VII, n. 1354, *Gazz. Uff.* n. 184, dell'8 agosto 1929-VII).

PROVINCIA DI CATANIA:

Il Comune di Adernò è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Adrano ». (R. decreto 27 giugno 1929-VII, n. 1355, *Gazz. Uff.* n. 184, dell'8 agosto 1929-VII).

Conversione in legge di RR. decreti legge.

R. decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923 fra il Governo italiano e la Società « Italo Radio », Società italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche. (Legge 24 giugno 1929-VII, n. 1309, Gazz. Uff. n. 179, del 2 agosto 1929-VII).

R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico. (Legge, 8 luglio 1929-VII, n. 1312, Gazz. Uff. n. 180, del 3 agosto 1929-VII).

DECRETI MINISTERIALI.

Autorizzazione di affidare al personale della Milizia Postelegrafica le funzioni assegnate ai verificatori. Decreto Ministeriale 24 giugno 1929-VII.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COMUNICAZIONI**

Visto il decreto Ministeriale del 31 gennaio 1890 che istituisce i verificatori nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale del 20 ottobre 1892 e le successive disposizioni ministeriali con cui si precisano le attribuzioni dei predetti verificatori;

Visto il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466 che istituisce la Milizia postelegrafica;

Riconosciuta l'opportunità di affidare alla Milizia stessa anche le funzioni assegnate ai verificatori;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

La Direzione generale è autorizzata, con effetto immediato, ad affidare gradualmente al personale della Milizia in quelle località del Regno dove funziona la Milizia stessa, tutte le funzioni assegnate ai verificatori dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Roma, 24 giugno 1929-VII.

Il Ministro: CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1929-VII. — Reg. n. 15, Uff. risc. poste telegrafi, foglio n. 345. — A. MANZELLA.

Soppressione dell'ufficio Approvvigionamenti e Contratti alla dipendenza del Capo del Servizio VI della Direzione generale delle poste e dei telegrafi. Decreto Ministeriale 30 giugno 1929-VII.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COMUNICAZIONI**

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale-telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 589, che costituisce un unico servizio approvvigionamenti per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e quella delle poste e dei telegrafi;

Visti i decreti del Ministro delle comunicazioni di concerto col Ministro per le Finanze:

1° luglio 1926, contenente norme per la esecuzione del R. decreto 7 marzo 1926, n. 589 anzidetto;

e 4 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro 3 Ufficio riscontro poste, foglio 107, col quale è stato modificato l'articolo 2 del decreto 1° luglio 1926;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1927, registrato alla Corte dei conti il 28 detto mese, registro 8, Ufficio riscontro po-

ste, foglio 268, che determina l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale postale telegrafica;

Inteso il Consiglio di amministrazione P. T.;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1929-VII, l'ufficio Approvvigionamenti e Contratti alla diretta dipendenza del Capo del Servizio VI della Direzione generale delle poste e dei telegrafi è soppresso.

Le attribuzioni esercitate dall'ufficio anzidetto sono conferite ai servizi ed uffici competenti per materia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 30 giugno 1929-VII.

Il Ministro: CIANO.

Il Direttore Capo di ragioneria: CECCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929-VII, registro n. 15, Ufficio riscontro poste, foglio n. 105. — VESPIGNANI.

Nomina di una Commissione pel riesame di tutte le disposizioni vigenti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi circa le spese di ufficio delle Direzioni provinciali P. T., dei Circoli delle costruzioni e degli uffici principali. Decreto Ministeriale 30 agosto 1929-VII.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COMUNICAZIONI**

Visto il capo IV del Regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e telegrafi, approvato col R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visti gli art. 2 e 63 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato col R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta l'opportunità di riesaminare nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti nell'Amministrazione delle poste e telegrafi circa le spese d'ufficio delle Direzioni provinciali, dei Circoli delle costruzioni e degli uffici principali;

Decreta:

Art. 1. — È nominata una Commissione composta di:
S. E. Raffaello Riccardi, Sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, Presidente.

Gr. Uff. Prof. Comand. Giuseppe Pession, Direttore generale delle poste e dei telegrafi, Membro.

Gr. Uff. Dott. Ettore Cambi, Ispettore generale alla Ragioneria generale dello Stato, Membro.

Comm. Vito Saracista, Ispettore superiore del Movimento nell'Amministrazione delle poste e telegrafi, Membro.

Un funzionario designato dal Provveditorato generale dello Stato, Membro.

Cav. Uff. Luigi Paramucchi, Direttore capo divisione delle poste e dei telegrafi, Segretario.

Tale Commissione è incaricata di determinare per quali delle Direzioni provinciali delle poste e telegrafi, dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e degli Uffici principali postali e telegrafici, convenga mantenere il sistema forfattario per le spese d'ufficio e per quali invece convenga che l'Amministrazione provveda direttamente tutti o parte degli oggetti e delle materie previste nell'allegato 6 del Regolamento 14 ottobre 1906, n. 546, fissandone la relativa dotazione.

Art. 2. — La Commissione presenterà la sua relazione entro il 20 settembre 1929.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 agosto 1929 - VII

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI VARIE

§ 365.

Stabilimenti postali, telegrafici e fonotelegrafici.

52° ELENCO DI AGGIUNTE E VARIAZIONI.

UFFICIO	PROVINCIA	PROVVEDIMENTO	DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO
Aeri	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
Arischia	Aquila	Ufficio fonotelegrafico trasformato in posto telefonico pubblico « t. ». Cancellare perciò le indicazioni « f » ed « l. ».	—
Arsago d'Adda.....	Bergamo	Assume la denominazione di « Arsago d'Adda ».	1° luglio 1929
Bagni di Chianciano (Hôtels Savoia Salus).	Siena	Istituita Agenzia postale-telegrafica.	15 giugno 1929 (Poste) 16 giugno 1929 (Telegrafo)
Bagni di Montecatini (Hôtel Locanda Maggiore).	Pistoia (Direz. Firenze)	Cambiata denominazione in « Montecatini Terme (Hôtel Locanda Maggiore) ».	16 giugno 1929
Bolgare	Bergamo	Ufficio vicinore « Telgate ».	—
Borgo-Erizzo	Zara	La Ricevitoria è postale telegrafica di 3ª classe e disimpegna il servizio telegrafico con orario limitato di giorno « L. ». Ufficio vicinore « Zara ».	—
Brecciarola	Chieti	Attivata Ricevitoria postale di 3ª classe. Ufficio vicinore « Chieti ».	1° aprile 1926
Caravino	Aosta (Direz. Torino)	Cambiata denominazione in quella di « Masino ».	1° giugno 1929
Carseggio	Bologna	Istituita collettorìa alla dipendenza della Ricevitoria di « Castel del Rio ».	1° luglio 1929
Cassano Ionio (Telegrafo).....	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
Castiglione Cosentino.....	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
Castelbello	Bolzano (Direz. Trento)	Cambiata denominazione in quella di « Castelbello Gardes ».	1° giugno 1929
Castelnuovo Garfagnana.....	Lucca	Ripristinato servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria « F (rs) ».	10 giugno 1929
Ciampino	Roma	Soppressa collettorìa.	1° luglio 1929
Codarua	Sassari	Attivato posto fonotelegrafico comunale, con orario limitato di giorno « L. », mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di « Sedini ».	16 luglio 1929
Cognato (Campomaggiore).....	Potenza	Soppressa collettorìa.	1° maggio 1929
Credaro	Bergamo	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato « L. ».	22 luglio 1929
Ferrara (Borsa Commercio).....	Ferrara	L'Agenzia è abilitata ai servizi postali nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 2ª classe e disimpegna il servizio telegrafico con orario limitato di giorno « L. ».	—
Frassinetto di Mèltina.....	Bolzano (Direz. Trento)	Soppressa collettorìa.	1° luglio 1929
Friguano Maggiore.....	Napoli	Cambiata denominazione in quella di « Frignano ».	1° luglio 1929
Lagosta	Zara	Disimpegna il servizio telegrafico con orario limitato « L. ».	—
Livernano	Bologna	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato « L. ».	29 maggio 1929
Malvagna	Messina	Cambiata denominazione in quella di « Lanza ».	1° luglio 1929
Modena n. 1 (Palazzo del Littorio) ..	Modena	Attivato servizio telegrafico per apparato, con orario limitato di giorno « L. ».	3 luglio 1929
Mongrassano (Stazione).....	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
Montalto Uffugo (Telegrafo).....	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
Montaperto	Agrigento	Ricevitoria postale-telegrafica di 3ª classe. Ufficio vicinore « Agrigento - Corrispondenze e Pacchi ».	—
Monte Antico	Grosseto	L'Agenzia è abilitata ai servizi nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 3ª classe, ed è aggregata alla Ricevitoria di « Casale di Pari ».	—
Montegonzi	Arezzo	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato di giorno « L. ».	28 aprile 1926
Monteriggioni	Siena	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato di giorno « L. ».	29 luglio 1929
Monte San Giovanni Sabino	Rieti (Direz. Roma)	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato di giorno « L. ».	20 giugno 1929
Parma (Barriera Massimo d'Azeglio)	Parma	Soppressa Agenzia ed istituita Ricevitoria postale di 2ª classe, denominata « Parma n. 6 (Barriera Massimo d'Azeglio) ».	1° marzo 1929
Pergine	Trento	Attivato servizio telegrafico con orario limitato di giorno « L. ».	12 giugno 1929
Pertusola	Trento	Cambiata denominazione in quella di « Pergine Valbogana ».	1° giugno 1929
Piaggine Soprane.....	Spesza	Cambiata denominazione in quella di « Muggiano ».	1° luglio 1929
Pisa n. 5 (via G. Oberdan).....	Salerno	Cambiata denominazione in quella di « Piaggine ».	1° luglio 1929
Reggio Emilia n. 2.....	Pisa	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato di giorno « L. ».	23 luglio 1929
Reggio Emilia n. 2.....	Reggio Emilia	Agenzia postale abilitata ai servizi nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 2ª classe.	—
Roma Capannelle (Telegrafo).....	Roma	Ufficio vicinore « Roma n. 4 (via delle Terme) ».	—
Roma (Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti).	Roma	Agenzia soppressa, ed istituita in sua vece l'Agenzia postale-telegrafica denominata « Roma (Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Industria) » abilitata a tutti i servizi nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 2ª classe. Osserva l'orario: 9-13 e 15,30-22	1° aprile 1929
Roma (Monte Mario).....	Roma	Riattivata Agenzia postale abilitata ai servizi nei limiti stabiliti per le ricevitorie di 3ª classe, alla dipendenza della Ricevitoria di « Roma n. 50 (Sant'Onofrio) ».	16 gennaio 1929
Roma n. 11 (San Calisto).....	Roma	Cambiata denominazione in quella di « Roma n. 11 (Via della Lungaretta) ».	22 luglio 1929

UFFICIO	PROVINCIA	PROVVEDIMENTO	DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO
Rovereto n. 2 (Lizzanella).....	Trento	Disimpegna solo servizi postali.	—
Saltino (Scalo).....	Firenze	Soppresso ufficio telegrafico ferroviario.	15 maggio 1929
San Giorgio di Mantova.....	Mantova	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato di giorno « L ».	25 giugno 1929
San Marco Rogiano (Stazione)....	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
San Vigilio di Marebbe.....	Bolzano (Direz. Trento)	Cambiata denominazione in quella di « Marebbe ».	1° giugno 1929
Scandolara Ripa d'Oglio.....	Cremona	Collettorie soppressa.	1° luglio 1929
Sedini	Sassari	Assume la qualifica di « R. P. T. f. ».	16 luglio 1929
Sesto Cremonese.....	Cremona	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato di giorno « L ».	9 gennaio 1928
Somaglia	Milano	Ufficio vicinore « Casalpusterlengo ».	—
Spezzano Albanese (Stazione).....	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
Taranto n. 5 (Contrada Tesoro)....	Taranto	Istituita Ricevitoria postale-telegrafica di 2° classe.	1° luglio 1929
Tarsia	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
Termo d'Arcoia.....	Spezia	Istituita Agenzia postale abilitata ai servizi nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 2° classe.	1° maggio 1928
Torano Castello	Cosenza	Soppresso servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria.	18 maggio 1929
Torino « Suia Viscona ».....	Torino	Agenzia abilitata ai servizi postali nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 2° classe; disimpegna il servizio telegrafico limitatamente alla sola accettazione dei telegrammi « Acc ».	—
Torino « U. N. I. C. A. ».....	Torino	Agenzia postale-telegrafica abilitata a tutti i servizi (escluso quello dei risparmi) nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 2° classe.	—
Torre Pelosa	Bari	Attivato servizio telegrafico pubblico con orario limitato di giorno « L ».	8 giugno 1929
Trontano	Novara	Istituita collettorie alla dipendenza della Ricevitoria di « Domodossola - città ».	1° luglio 1929
Valle di Murialdo.....	Savona (Direz. Genova)	Agenzia postale abilitata ai servizi nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 3° classe, alla dipendenza della Ricevitoria di « Murialdo ».	—
Villa di Rovigno.....	Pola	Passa alla dipendenza della Ricevitoria di « Canfanaro ».	1° luglio 1929
Villaggio Mussolini.....	Cagliari	Istituita Agenzia postale-telegrafica abilitata ai servizi nei limiti stabiliti per le Ricevitorie di 2° classe. Disimpegna il servizio telegrafico con orario limitato di giorno « L ».	29 aprile 1929
Zara (Barcagno).....	Zara	Disimpegna il servizio telegrafico con orario limitato, prolungato fino alle ore 21 « L ».	—

§ 366.

Elenco delle Circolari.

SERVIZIO o UFFICIO CHE EMANÒ LA DISPOSIZIONE	DATA	NUMERO	OGGETTO	INDIRIZZO
Servizio I, Ispezione amministrativa	1- 8-1929	95341-R. P.	Nuovi cifrari rossi.	Ai Direttori provinciali delle poste e dei telegrafi - Ai Direttori dei Circoli delle Costruzioni - Ai Capi servizio della Direzione Generale - Alle Colonie.
Id. Id.	5- 8-1929	95468	Servizio ispettivo e cultura professionale.	Ai Direttori provinciali P. T.
Serv. IV, div. 1ª, sez. 1ª	22- 7-1929	476747	Moduli pel servizio delle Radionaudazioni.	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno - Ai Servizi di questa Amm.ne centrale - Alla Ragioneria centrale - Al Magazzino centrale carte-valori.
Id. Id. sez. 1ª	25- 7-1929	389569-V. 14	Spedizione rendiconti trimestrali marche assicurative all'Istituto di Previdenza dei Ricevitori.	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno - Alla Ragioneria centrale - Al Servizio I - All'Istituto di Previdenza dei ricevitori.
Id. Id. sez. 1ª	25- 7-1929	470299-C. V.	Trasporto corrispondenza Istituto Nazionale trasporti.	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno.
Id. Id. sez. 2ª	25- 7-1929	480565-I. P. A.	Servizi postali aerei Londra-Karak e Genova-Alexandrie.	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno.
Id. Id. sez. 2ª	30- 7-1929	—	Servizi postali fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia.	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno - A tutti gli uffici postali e postali-telegrafici del Regno - Ai Servizi ed uffici postali della Direzione Generale delle poste e dei telegrafi - Al Ministero delle colonie.
Id. Id. sez. 2ª	7- 8-1929	484545-I. P. S.	Tariffa postale nei rapporti fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano.	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno - Ai Servizi ed uffici speciali della Direzione Generale P. P. T. T. - Al Ministero delle Colonie.
Id. Id. sez. 2ª	9- 8-1929	480565-P. A. F.	Servizi postali aerei.	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno - Al Ministero delle colonie.
Id. Id. 2ª sez. 1ª	23- 7-1929	506350-154	Diritto di ricomposizione pacchi provenienti da Zara diretti nelle altre provincie del Regno.	Alle Direzioni provinciali P. T. del Regno.
Ragioneria centr., div. 1ª, sez. 1ª	12- 8-1929	3300-1110-R.	Uffici telegrafici isolati serviti da personale non di ruolo.	A tutte le Direzioni provinciali P. T. del Regno.

§ 367.

Riordinamento Unione Nazionale Ufficiali in congedo.

Per rendere più sollecita l'attuazione degli scopi che si prefigge al legge sul riordinamento dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo, 24 dicembre 1928, n. 3242 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 34 del 9 febbraio u. s.), si richiama l'attenzione dei dipendenti uffici sull'obbligo che incombe a ciascun impiegato, il quale rivesta il grado di Ufficiale in congedo, di fornire alla propria Sezione tutti i dati che gli verranno richiesti.

§ 368.

Distintivo degli arditì e dei bombardieri.

Si rende noto che il dipendente personale è autorizzato a fregiarsi del distintivo degli arditì e dei bombardieri, ove ne abbia conseguito il diritto.

§ 369.

Marche per il servizio di assicurazione dei pacchi e delle raccomandate per conto dell'Istituto di previdenza dei ricevitori.

Risulta che, nonostante i ripetuti richiami, molti uffici ancora non custodiscono con la dovuta diligenza le marche relative al servizio di assicurazione dei pacchi e delle raccomandate che viene eseguito per conto dell'Istituto di previdenza dei ricevitori.

Pertanto, nel ricordare nuovamente che per la custodia delle marche speciali in parola valgono le norme in vigore per le carte valori in genere, s'interessano le Direzioni provinciali ad astenersi dall'inoltrare domande di abbuono di tali marche andate smarrite ed a provvedere, invece, ponendo, senz'altro, a carico del personale responsabile l'importo dei valori della specie venuti a mancare presso gli uffici.

§ 370.

Servizio di assicurazione di pacchi e di raccomandate per conto dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

A chiarimento delle disposizioni riportate nel fascicolo IV della Rivista delle Comunicazioni, del 15 febbraio 1928, si rammenta che le raccomandate dirette negli Stati Uniti d'America del Nord sono ammesse alla speciale assicurazione qualunque sia l'avviamento al servizio estero, mentre la limitazione « Via Napoli » si riferisce esclusivamente ai pacchi postali.

§ 371.

Offerta di somma a favore dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali.

L'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, comunica che il gerente della ricevitoria postale telegrafica di Montescaglioso sig. Vincenzo Filazzola, con lodevole sentimento di scrupolosa rettitudine, ha versato a favore della « Gestione Orfani » la somma residuale risultante a credito di un libretto di risparmio a lui intestato, in rappresentanza di tal Gallicchio Filippo, deceduto senza eredi, il quale quando era in vita gli aveva affidato una somma con l'incarico di occuparsi, alla sua morte, dei suoi funerali.

L'Istituto, nel ringraziare il sig. Filazzola, ne segnala l'atto spontaneo e generoso perchè serva di esempio.

§ 372.

Esclusione delle aste.

Il Ministero dei lavori pubblici, con provvedimento del 17 giugno 1929, n. 3773, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le imprese Patriarca geom. Riccardo

fu Ambrogio, e Zecca ing. Arturo fu Giuseppe, di Sondrio nonchè le persone stesse componenti le imprese in parola.

Il Ministero dei lavori pubblici, con provvedimento del 9 agosto 1929, n. 5099, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Impresa Rotondo Giuseppe fu Michele, da Ponta di Fisciano (Salerno) nonchè la persona dello stesso Rotondo Giuseppe fu Michele.

§ 373.

Tasso al quale debbono calcolarsi le rendite consolidate e redimibili ed i titoli dei prestiti nazionali 4,50 % e 5 % vincolati per cauzione durante il 2° semestre 1929.

1. RENDITE CONSOLIDATE. — Quella 3,50 % netto (1906) in ragione di L. 63,53 ogni L. 3,50 di rendita; quella 3,50 % netto (1902) in ragione di L. 58,94 ogni L. 3,50 di rendita; quella 3 % lordo in ragione di L. 39,57 ogni L. 3 di rendita; quella 5 % netto in ragione di L. 73,50 ogni L. 5 di rendita.

2. RENDITE REDIMIBILI (legge 11 dicembre 1910, n.885). — Quella 3 % netto in ragione di lire 286,45 ogni L. 15 di rendita; quella 3,50 netto in ragione di L. 307,51 ogni L. 17,50 di rendita; le obbligazioni 4,75 % in ragione di lire 362,05 ogni L. 23,75 di rendita.

3. OBBLIGAZIONI DELLE VENEZIE 3,50 %. — In ragione di L. 68,61 ogni L. 3,50 di rendita.

4. PRESTITI NAZIONALI. — Prestito nazionale 4,50 % netto in ragione di L. 73,36 ogni L. 4,50 di rendita; prestito nazionale 5 % netto in ragione di L. 75,75 ogni L. 5 di rendita.

UFFICI SECONDARI - RICEVITORIE E AGENTI RURALI

§ 374.

L'attività assistenziale dell'Istituto di previdenza dei ricevitori postali-telegrafici.

L'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori p. t. e per gli agenti rurali, che, fra le sue molte attività, dedica ogni sua particolare cura allo svolgimento del suo programma assistenziale, fra cui trovasi in prima linea la educazione e la istruzione degli orfani, ha deliberato, in relazione ai primi risultati del concorso a n. 140 borse di studio da assegnarsi per l'anno scolastico 1929-30, di ritenere senz'altro vincitori del concorso stesso gli orfani promossi alla classe superiore negli scrutini finali o negli esami della sessione estiva dell'anno scolastico 1928-29; salvo ulteriore esame delle domande dei concorrenti che risulteranno promossi agli esami della sessione autunnale.

In conseguenza di ciò, mentre è in corso il collocamento in convitto di 24 orfani, la cui spesa di assistenza e di educazione è a totale carico dell'Istituto, sono state, per ora, concesse o confermate 30 borse per le scuole elementari (da lire 600 a lire 1000), n. 29 borse per le scuole medie (da lire 1200 a lire 2400) e n. 2 borse per gli studi universitari, concessioni, queste, che importeranno per l'Istituto un onere annuo complessivo di oltre lire 200.000. Tale onere, al quale è da aggiungere quello che si riferisce alla elargizione dei sussidi straordinari in favore dei genitori superstiti o di chi ha assunto la tutela degli orfani minori, sarà suscettibile di aumento ove l'esito degli esami della prossima sessione autunnale sia favorevole a tutti i giovinetti che hanno partecipato al concorso suddetto.

Anche nella stagione estiva di quest'anno, l'Istituto non ha mancato di porgere il suo aiuto in favore degli orfani bisognosi di cure marine o montane, disponendo l'ammissione di n. 16 orfani alla Villa «XXVIII ottobre» di Pesaro e concedendo sussidi di lire 500 ciascuno alla famiglie di altri 12 orfani.

Il Presidente dell'Istituto, senatore De Vito, in relazione ad analoga facoltà conferitagli dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ha recentemente deliberato, anche, la concessione di vari sussidi in favore di ricevitori cessati dal servizio per inabilità fisica ed in favore di vedove di ricevitori, dei quali n. 19 continuativi, per un complessivo ammontare mensile di lire 3550, e quindi con una spesa annua di lire 42.600, e n. 20 straordinari per l'ammontare di lire 8.300.

L'onere annuo complessivo assunto dall'Istituto, per le concessioni di cui sopra è cenno, ascende a lire 260.000 circa.

Nel prossimo numero sarà pubblicato l'elenco generale dei provvedimenti disposti dall'Istituto nella sua attività di assistenza a favore del personale; i successivi provvedimenti saranno di volta in volta pubblicati in questa *Rassegna*.

§ 375.

Concessione di Croci di guerra.

Al sig. Mavolo Everardo di Luigi, ricevitore di Valle del Conte (Padova), con brevetto n. 352516, del 1° febbraio 1929.

Al sig. Favero Girolamo di Rocco, ricevitore di Melma (Treviso) con brevetto n. 356303, del 6 marzo 1929.

Al sig. Barbieri Benedetto di Emilio, ricevitore di Pietra Ligure (Genova), con brevetto n. 154006, del 14 ottobre 1924.

Al sig. Sampieri Pacifico di Arcangelo, gerente di Urbino (Pesaro), con brevetto n. 359598, del 30 marzo 1929.

§ 376.

Esito di ricorso al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sez. IV, in data 16 marzo 1929-VII, ha deciso di rigettare il ricorso interposto dall'ex ricevitore di S. Mango sul Calore (Avellino), sig. Nicolais Emidio, avverso il provvedimento ministeriale col quale veniva dichiarato risolto il rapporto di servizio con l'Amministrazione.

§ 377.

Notifica al sospeso ricevitore di Lammari (Lucca) sig. Biagioni Pietro.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 luglio u. s., ha giudicato che, nei confronti del sospeso ricevitore di Lammari (Lucca), Biagioni Pietro, debba essere risolto il rapporto di servizio per violazione del disposto dell'art. 18 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988.

Consequentemente si è dato corso al decreto ministeriale col quale viene effettuato il suddetto provvedimento.

Poichè non si conosce ove risieda l'interessato con la presente pubblicazione gli si dà notizia del provvedimento, giusta il disposto dell'art. 75, del regolamento approvato col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.

§ 378.

Notifica al sospeso ricevitore di Allai (Cagliari) sig. Da Marco Carlo.

Su conforme giudizio del Consiglio di amministrazione, è in corso il decreto ministeriale col quale viene risolto il rapporto di servizio nei confronti del sospeso ricevitore di Allai (Cagliari) Da Marco Carlo, per perdita di fiducia da parte dell'Amministrazione.

Non conoscendosi il recapito del Da Marco, con la presente pubblicazione gli si dà notizia del provvedimento, giusta il disposto dell'art. 75, n. 2, del regolamento approvato con il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.

§ 379.

Notifica al portalelettere rurale di Codogno, zona 2ª (Milano) sig. Abbiati Emilio di Francesco.

Il sig. Abbiati Emilio di Francesco, portalelettere rurale di Codogno, zona 2ª, dal giorno 1° giugno u. s. abbandonava il servizio senza preavviso.

Visto pertanto l'articolo 91, n. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 357, è stato emesso il decreto con cui egli viene dichiarato rinunciatario al suo rapporto di lavoro.

La presente pubblicazione vale, a tutti gli effetti di legge, di notificazione a detto Abbiati, il quale si è rifiutato di ricevere il foglio di contestazioni e quello di partecipazione del provvedimento.

§ 380.

Concorsi a posti di portalelettere rurali.

Sono banditi pubblici concorsi per la titolarità dei seguenti posti di portalelettere rurale:

A Cernobbio (Direzione di Como), cui è annessa l'annua retribuzione di L. 5100.

A Cernusco sul Naviglio, zona 1ª (Direzione di Milano), cui è annessa l'annua retribuzione definitiva di lire 4500.

A Cernusco sul Naviglio, zona 2ª (Direzione di Milano), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4020.

A Farini d'Olmo, 1ª zona (Direzione di Piacenza), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4010.

A Mazzorno Destro (Taglio di Po) (Direzione di Rovigo), cui è annessa l'annua retribuzione di L. 4320.

A Molini degli Orti (Direzione di Piacenza), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 5060.

A Mugnai (Feltre) (Direzione di Belluno), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4710.

A Omegna, zona 2ª (Direzione di Novara), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4570.

Ad Orvieto, 3ª zona (Direzione di Perugia), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4600.

Ad Orvieto, 4ª zona (Direzione di Perugia), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4600.

A Pittolo (Sant'Antonio a Trebbia) (Direzione di Piacenza), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4230.

A Ponte S. Pietro, 2ª zona (Direzione di Lucca), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4220.

A Pracchia (Direzione di Firenze), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 5320.

A Saint Cristophe (Direzione di Torino), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4330.

A Sant'Antonio a Trebbia (Direzione di Piacenza), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4060.

A Sciacca, 3ª zona (Direzione di Agrigento), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4050.

A Sora 4ª zona (Direzione di Roma), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4180.

A Treviglio, zona 3ª (Direzione di Bergamo), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 5300.

A Voghera, zona 5ª (Direzione di Pavia), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 5000.

Le retribuzioni sono al lordo e suscettibili eventualmente della ritenuta di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda stesa su carta da bollo di lire 2, corredata di tutti i prescritti documenti, alle rispettive Direzioni provinciali non oltre il 31 ottobre 1929, tranne che per i concorsi relativi a: Cernobbio, Cernusco sul Naviglio, 1ª zona e 2ª zona; Farini d'Olmo, 1ª zona; Mazzorno Destro, Molini degli Orti, Omegna, 2ª zona; Orvieto, 3ª e 4ª zona; Pittolo (Sant'Antonio a Trebbia) Sora, 4ª zona; Voghera, 5ª zona; il cui termine è il 30 novembre 1929.

§ 381.

Provvedimenti riguardanti Titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie e gli agenti rurali

(mesi di luglio 1929-VII).

RICEVITORIE o COLLETTORIE	PROVINCIE	COGNOMI e NOMI	QUALIFICA	MOTIVI DELLE PUNIZIONI
Bivona	Agrigento	Trizzino Gioacchino	Ric.	Punito con la penale di L. 100 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lett. a) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Terlizzi	Bari	Carratelli Teresa	Ric.	Punita con la penale di L. 200 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Alfanello	Brescia	Resini Romolo	Ric.	In di lui confronto è dichiarato risoluto di diritto il rapporto di servizio con effetto dal 27 luglio 1928 in seguito a condanna passata in giudicato.
Mungongiori	Cagliari	Paolina Pinna ved. Scano	Ric.	In di lei confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 7 maggio 1929 per difetto di attività personale nel disimpegno dei servizi.
Civitaecampomariano	Campobasso	Trevisonno Nicola	Port. rur.	In di lui confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 10 giugno 1929 per il combinato disposto degli articoli 22 comma 3°, lettera c) del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 69, lettera p) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Sepino	Campobasso	Martino Maria Addolarata ved. Antoniani	Ric.	In di lei confronto è dichiarata la dispensa dal servizio con effetto dal 16 marzo 1929 per sopravvenuta inabilità fisica.
Riposto	Catania	Guarrera Antonio	Port. rur.	Punito con la penale di L. 138,40 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettera c) e dell'art. 91, n. 2, lettera g) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Crapani Marina	Catanzaro	Sinopoli Carlo	Ric.	Punito con la penale di L. 225 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettere h) ed i) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Nicotera Stazione	Catanzaro	Mamone Francesco	Coll.	In di lui confronto è dichiarato risoluto di diritto il rapporto di servizio con effetto dal 14 agosto 1926 in seguito a condanna passata in giudicato.
Marano Marchesato	Cosenza	Calderazzo Michele	Port. rur.	Punito con la penale di L. 118 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68 del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Parenti	Cosenza	Grandinetti Antonio	Ric.	Punito con la penale di L. 200 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 67, lettera e) e 68, lettere d) ed f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Rignano sull'Arno 2ª zona	Firenze	Rosoni Fedele	Port. rur.	In di lui confronto è dichiarata la dispensa dal servizio, con effetto dal 1º luglio 1929, per sopravvenuta inabilità fisica.
Motta Montecorvino	Foggia	Santaeroce Pietro	Ric.	Punito con la penale di L. 150 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera i) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Modigliana	Forlì	Grazi Giuseppe	Ric.	Punito con la penale di L. 100 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Montalto Ligure	Imperia	Viano Giovanni Battista	Ric.	Punito con la penale di L. 190 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68 n. 1, lettere b) ed i) e n. 2 lettere e) ed h) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Azadeo	Lecce	Minerba Achille	Port. rur.	Punito con la penale di L. 70 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettera m) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Livorno ?	Livorno	Bini Ernesto	Ric.	In di lui confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 1º aprile 1928 per perdita di fiducia da parte dell'Amministrazione.
Tereglio	Lucca	Noccorini Angelo	Ric.	In di lui confronto è dichiarata la dispensa dal servizio con effetto dal 1º luglio 1928 per sopravvenuta inabilità fisica.
Monte San Martino	Macerata	Ripani Vincenzo	Ric.	Punito con la penale di L. 100 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera e) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Naso, 3ª zona	Messina	Milio Vincenzo	Port. rur.	In di lui confronto è dichiarato risoluto di diritto il rapporto di servizio con effetto dal 23 febbraio 1928 in seguito a condanna passata in giudicato.
Mauate (Villa Fornaci)	Milano	Castellazzi Angelo	Port. rur.	In di lui confronto è dichiarato risoluto di diritto il rapporto di servizio con effetto dal 1º giugno 1929 per il combinato disposto degli art. 7 e 22 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988.
Stullone	Modena	Padovani Umberto	Ric.	Punito con la penale di L. 334 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettere c), g), m), del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Bacoli	Napoli	D'Alena Giovanni	Port. rur.	Punito con la penale di L. 70 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettera i) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Casagiove	Napoli	D'Addio Ernesto	Ric.	Punito con la penale di L. 300 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.

RICEVITORIE o COLLETTORIE	PROVINCIE	COGNOME e NOME	QUALIFICA	MOTIVI DELLE PUNIZIONI
Forio d'Ischia, 2ª zona	Napoli	Coppa Pietro Paolo	Port. rur.	In di lui confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 7 gennaio 1928 ai sensi dell'art. 69, lettera c) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Frattaminore	Napoli	Andreone Massimo	Port. rur.	Punito con la penale di L. 80 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettere f) ed i) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
S. Giorgio a Cremano, 2ª zona.....	Napoli	Guerrini Ernesto	Port. rur.	In di lui confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 18 dicembre 1928 ai sensi dell'art. 69, lettera c) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Soccavo	Napoli	Angeloni Maria	Ric.	Punita con la penale di L. 150 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Torre del Greco	Napoli	Mazzei Megale Giuseppe	Ric.	Punito con la penale di L. 1500 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettera f), del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Bastida Pamarana	Pavia	Malerba Carlo Ottavio	Ric.	In di lui confronto è dichiarato risoluto di diritto il rapporto di servizio con effetto dal 28 novembre 1926, in seguito a condanna passata in giudicato.
S. Giorgio Lomellina	Pavia	Casorati Mario	Ric.	Punito con la penale di L. 300 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettera i) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Paterno	Potenza	Arato Francesco	Ric.	In di lui confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 12 agosto 1928 per essergli venuto meno il requisito della buona condotta morale.
Russi	Ravenna	Orlandi Emilio	Ric.	Punito con la penale di L. 100 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera e) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Cannitello	Reggio Calabria	Lucisano Giuseppe	Ric.	In di lui confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 28 giugno 1926 per perdita di fiducia da parte dell'Amministrazione.
Gerace Superiore	Reggio Calabria	Muratori Concetta	Ric.	Punita con la penale di L. 60 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Palmi, 1ª zona.....	Reggio Calabria	Genovese Gaetano	Port. rur.	Punito con la penale di L. 65 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Pezzo Villa S. Giovanni.....	Reggio Calabria	Todaro Francesco	Ric.	Punito con la penale di L. 170 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettera g) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Montisola	Roma	Leonardi Domenica	Coll.	In di lei confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 29 gennaio 1929 ai sensi degli art. 69, lettere f) ed i) e 91, lettera c) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Calto	Rovigo	Corradi Socrate	Ric.	Punito con la penale di L. 200 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettera h) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Pastena	Salerno	Vairo Emilia ved. Lanzara	Ric.	Punita con la penale di L. 300 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera i) ed j) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Passiano.....	Salerno	Nappo Antonio	Port. rur.	In di lui confronto è dichiarata la dispensa dal servizio, per sopravvenuta inabilità fisica, con effetto dal 1º giugno 1929.
Castelsarda	Sassari	Martinez Ettore	Ric.	Punito con la penale di L. 100 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Osilo	Sassari	Fonsa Antonio	Ric.	Punito con la penale di L. 200 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettere f) ed i) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Costalpino	Siena	Mazzocchi Carlo	Ric.	Punito con la penale di L. 175 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettere c), g), m) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Rapolano	Siena	Cartocci Antonio	Ric.	Punito con la penale di L. 400 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 2, lettere g), h) ed i) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Melilli	Siracusa	Saraceno Reginaldo	Ric.	Punito con la penale di L. 387 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
S. Germano Chisone	Torino	Long Levi Enrico	Ric.	Punito con la penale di L. 60 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Vita	Trapani	Ferricone Francesca nata Accardi	Ric.	Punita con la penale di L. 250 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
Forgaria.....	Udine	Bianutti Giovan Battista	Port. rur.	In di lui confronto è dichiarato risoluto il rapporto di servizio con effetto dal 1º maggio 1929 ai sensi dell'art. 69, n. 1, lettera p) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.
S. Germano dei Berici (Sossano)...	Vicenza	Baruffato Marcello	Port. rur.	Punito con la penale di L. 60 quale colpevole delle mancanze previste dall'art. 68, n. 1, lettera f) del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357.

§ 382.

Francobolli commemorativi del XIV Centenario di Montecassino.

(Circolare n. 469578 - V. del 26 luglio 1929, diramata dal Servizio IV).

Prossimamente saranno distribuiti in diverse riprese dal Magazzino centrale ai Depositi carte valori ed alle Casse provinciali, per essere diramati in tutto il Regno, speciali francobolli commemorativi del XIV Centenario della fondazione dell'Arcibadia di Montecassino, la cui emissione è stata autorizzata con R. decreto 11 aprile 1929, n. 678, pubblicato a pag. 366 della *Rassegna P. T. T.*

Detti francobolli, da valere per l'affrancatura delle lettere, delle stampe e di tutte le altre corrispondenze in genere, tanto nel servizio interno del Regno quanto nel servizio internazionale, costituiscono una serie che comprende i seguenti valori:

1° Centesimi	20					
2° Id.	25					
3° Id.	50	gravato del	sopraprezzo di	Cent.	10	
4° Id.	75	id.	id.	id.	id.	15
5° Lire	1,25	id.	id.	id.	id.	25
6° Id.	5,00	id.	id.	id.	Lire	1,00
7° Id.	10,00	id.	id.	id.	id.	2,00

Ciò stante il prezzo di vendita al pubblico dei cinque tagli gravati di sopraprezzo è rispettivamente di cent. 60-90, lire 1,50-6,00 e 12,00. Essi però, nei riguardi dell'affrancatura hanno valore soltanto pel prezzo base, escluso, cioè il sopraprezzo.

Pel conteggio dei sopraprezzi stessi, di cent. 10-15-25, lire 1,00 e 2,00 dovranno osservarsi le consuete norme, impartite nei francobolli speciali dell'Anno Santo (circolare a stampa, n. 417250 - V - 419138 del 12 dicembre 1924), nei Francescani, per quelli della Milizia, ecc. I francobolli in parola, come tutti gli altri speciali, dovranno conteggiarsi a parte nell'apposito quadro del mod. 9, in conformità di quanto fu disposto con la circolare n. 30430-546 del 24 novembre 1926 della Ragionaria centrale.

Le Direzioni provvederanno affinché la vendita dei francobolli di cui trattasi sia iniziata subito in tutti i dipendenti uffici.

Le provviste a questi ultimi dovranno essere commisurate al prevedibile esito (sia pure pochissimi esemplari per i piccoli centri) tenuto conto che cinque dei francobolli componenti la serie sono, come sopra detto, gravati di sopraprezzo.

La vendita può essere affidata altresì ai rivenditori, nella intesa che per i tagli con sopraprezzo pagheranno, all'atto del ritiro, anche l'importo del sopraprezzo stesso, calcolandosi l'aggio sul solo valore postale. Converterà però far loro presente che i francobolli in questione non saranno ammessi al cambio.

§ 383.

Corrispondenze dirette a casellisti.

A chiarimento e ad integrazione di quanto fu disposto col § 172 di questa *Rassegna*, si avverte che le corrispondenze dirette a casellisti, quando rechino la sola indicazione del recapito, oltre il nome e cognome del destinatario, possono immettersi in casella, in eccezione al n. 3 del paragrafo citato, purché i destinatari abbiano specificatamente manifestato il loro desiderio in tal senso e dichiarato che nessuna responsabilità intenderanno attribuire all'Amministrazione postale per il caso che le corrispondenze in parola siano, per equivoco, consegnate a domicilio.

Corrispondenze per destinatari falliti.

Come è noto, il § 521 dei bollettini postali del 1912, chiarito col § 527 dei bollettini postali del 1913, stabilisce che non sono soggette a sequestro le corrispondenze indirizzate ad un fallito in località ove il medesimo non ha affari.

Ora la Regia Avvocatura Erariale Generale ha fatto presente al riguardo quanto segue:

« Questa Avvocatura ritiene che le lettere e i telegrammi diretti al fallito debbano essere sempre consegnati al curatore, anche se sono indirizzati in località dove il fallito non ha affari. L'art. 749, cod. comm., infatti, parla di lettere e telegrammi diretti al fallito, senza distinguere tra la destinazione in cui egli ha esercitato il commercio e quella in cui eventualmente si sia ritirato a vita privata.

« D'altra parte se lo scopo della legge è quello di mettere in grado il curatore di conoscere esattamente gli affari e interessi patrimoniali del fallito, il suo modo di comportarsi e in specie le eventuali distrazioni dall'attivo a danno della massa dei creditori (Bonelli: *Il fallimento*, vol. II, pag. 154), è evidente che tale scopo sarebbe facilmente frustrato ove si ammettesse che non siano soggette alla misura dell'art. 749 le corrispondenze dirette al fallito, che risiedesse in luogo in cui sono esercitati affari.

« Si comprende agevolmente che in tal modo il fallito, stabilendo, anche fittiziamente, la sua residenza in luogo dove non abbia mai esplicato attività commerciale, potrebbe sottrarre al controllo del curatore la sua attività in danno della massa dei creditori, sottrarre ad essa cespiti, che non altrimenti possono risultare esistenti, se non dalla corrispondenza.

« La norma dell'art. 749 del resto non colpisce il commercio del fallito, ma è misura di polizia diretta personalmente contro il fallito, epperò deve essere applicata in tutta la sua estensione, cioè per ogni corrispondenza che al fallito in qualunque luogo pervenga ».

Le Direzioni e gli uffici trarranno norma da quanto precede nell'avvenire, considerando abrogati i sopra citati paragrafi.

§ 385.

Corrispondenze dirette a Sassano (Salerno) Sessano (Campobasso) e Sossano (Vicenza).

Sono stati segnalati al Ministero frequenti disguidi di corrispondenze dirette a Sassano (Salerno), Sessano (Campobasso) e Sossano (Vicenza).

S'invitano le Direzioni a richiamare su tale irregolarità l'attenzione dei dipendenti uffici e particolarmente di quelli ambulanti e degli altri che formano dispacci per le citate località, ricordando l'obbligo agli uffici, cui le corrispondenze stesse pervengono in disguido, di compilare verbale mod. 41 a carico di quelli responsabili.

Le Direzioni dalle quali dipendono gli uffici o gli ambulanti che hanno commesso il disguido dovranno loro infliggere adeguate ammende.

§ 386.

Verifica dei pieghi manoscritti.

È stato rilevato che i pieghi di carte manoscritte spedite dalle case industriali e commerciali, e specialmente dalle Società di assicurazione, contengono di frequente più lettere di accompagnamento, le quali non hanno nemmeno attinenza con le carte cui sono unite.

Al riguardo si rammenta che, a norma degli art. 25 del testo unico e 68 del regolamento generale, i pieghi in parola possono comprendere una sola lettera aperta, di peso non

superiore ai 15 grammi, che abbia relazione con le carte cui è unita; e pertanto s'invita il personale dipendente a sottoporre a diligente verifica, ed eventualmente a tassa, i pieghi di cui trattasi che non rispondano alle condizioni volute ai sensi dei citati articoli.

§ 387.

Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali.

La *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1929, n. 180, pubblica la legge 8 luglio 1929, n. 1317, con cui vengono comminate sanzioni penali a carico dei contravventori alle norme che regolano la spedizione dei campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali, ammessi alla tariffa speciale e concessa con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, numero 768, modificato coi RR. decreti 19 febbraio 1925, n. 196, e 12 maggio 1927, n. 837.

La legge stabilisce che tali campioni debbono contenere esclusivamente saggi gratuiti di medicinali prodotti nel Regno o ad essi assimilati, e che i contravventori sono puniti con l'amenda da L. 25 a L. 100 per ogni campione inviato a ciascun destinatario, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui potrebbero essere incorsi secondo il diritto comune.

In caso di recidiva le ditte cadute in contravvenzione possono essere escluse dall'uso della tariffa speciale per un periodo da uno a sei mesi, ed in caso di nuova recidiva l'esclusione può essere definitiva. Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Si invitano gli uffici e i verificatori ad esercitare un rigoroso controllo in materia, alla stregua delle disposizioni impartite coi §§ 394 della *Rivista delle Comunicazioni* del 1924; 252, 345 e 625 della *Rivista* stessa del 1928, e 64 e 174 di questa *Rassegna*, tenendo presente che per le contravvenzioni di cui trattasi sono ammesse le transazioni amministrative.

La procedura da seguirsi per la liquidazione delle contravvenzioni stesse è quella stabilita al titolo XXIII, capo II, dell'Istruzione per il servizio delle corrispondenze postali, con l'avvertenza che l'importo delle oblazioni deve essere trasmesso al Servizio IV, div. 1^a, mediante vaglia di servizio tratto a favore del cassiere provinciale poste di Roma.

Si invitano gli uffici ad includere nell'elenco delle specialità medicinali estere che possono fruire delle agevolazioni di tassa di cui al R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 768, elenco pubblicato al § 625 della *Rivista delle Comunicazioni* per l'anno 1928, il prodotto « Ametralgina » della Ditta Bonetti Fratelli di Milano.

§ 388.

Aggiornamento elenchi uffici aventi titolo alla esenzione postale.

A pagina 12, 1^a colonna, del supplemento al primo fascicolo di questa *Rassegna*, fra gli uffici dipendenti dal Ministero della guerra aventi titolo alla esenzione postale, dopo i « Magazzini viveri », si inserisca il « Magazzino Militare Foraggi di Bologna ».

§ 389.

Esenzione di tassa per pieghi contenenti biglietti falsi spediti dalle RR. Procure alla Direzione generale della Banca d'Italia.

Le RR. Procure dei Tribunali, per obbligo loro fatto dalle disposizioni in vigore, hanno necessità di spedire alla Amministrazione centrale della Banca d'Italia i biglietti falsi sequestrati, costituenti corpi di reato, che debbono rimanere in custodia presso l'Istituto predetto.

Ciò premesso, si dispone che i pieghi relativi abbiano corso in esenzione dalle tasse postali, purchè regolarmente muniti del contrassegno ufficiale dell'Autorità mittente.

§ 390.

Corrispondenza interscolastica.

Si è avuto modo di constatare che i RR. Direttori didattici e gli insegnanti delle scuole primarie danno corso in esenzione di tassa, munendole del contrassegno ufficiale, a corrispondenze denominate *interscolastiche*, che si scambiano gli alunni delle scuole anzidette.

Tali corrispondenze, invece, non possono essere ammesse al beneficio; e pertanto si invitano gli uffici ad esercitare una oculata vigilanza al riguardo, rilevando, ove occorra, la contravvenzione all'art. 9 del D. L. L. 27 marzo 1919, n. 578, con le modalità stabilite agli articoli 446 e seguenti della Istruzione per il servizio delle corrispondenze postali.

§ 391.

Applicazione dell'art. 35 T. U. delle leggi postali.

Con decreto penale del 10 giugno 1929, il Pretore del Mandamento di Ugento condannò il signor Gravante Antonio alla pena pecuniaria di L. 50 ed alle spese del procedimento, perchè ritenuto colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 35 del testo unico delle leggi postali per avere il Gravante rispedito un giornale aggiungendovi scritto non ammesso.

§ 392.

Uffici di cambio incaricati di spedire o ricevere lettere assicurate e scatolette con valore dichiarato nei rapporti con l'estero.

S'invitano gli uffici a modificare come appresso l'elenco degli « Uffici di cambio incaricati di spedire e ricevere le assicurate nei rapporti con l'estero », contenuto nell'allegato n. 9, a pag. 564 e seguente, dell'Istruzione per il servizio delle corrispondenze postali (1908).

Uffici ambulanti che spediscono lettere assicurate all'estero:

Domodossola-Novara	114
Genova-Ventimiglia	47
Id. id.	49
Id. id.	51
Messina-Siracusa	156
Pescara-Lecce	56
Torino-Modane	171
Torino-Modane	173

Uffici che spediscono lettere assicurate nei rapporti con l'estero:

Motonave Saturnia
Id. Vulcania

Uffici che spediscono e ricevono lettere assicurate nei rapporti con l'estero:

Bari-Ferrovia;
Bolzano-Ferrovia;
Brindisi-Transito;
Cagliari-Ferrovia;
Chiavenna;
Domodossola-Città;
Fiume;
Genova-Ferrovia;
Livorno-Ferrovia;
Milano-Ferrovia;
Montespluga;
Napoli-Porto;
Novara-Ferrovia;
Santa Maria Maggiore;
Siracusa-Porto;

Tarvisio-Ferrovia;
Tirano-Stazione;
Torino-Ferrovia;
Trapani-Corrispondenze;
Trieste-Centro;
Ventimiglia-Ferrovia;
Verona-Ferrovia;
Villa di Chiavenna;
Zara.

Uffici che spediscono all'estero scatolette con valore dichiarato di primo invio:

Bolzano-Ferrovia;
Brindisi-Transito;

Cagliari-Ferrovia;
Ventimiglia-Ferrovia;
Domodossola-Sdoganamento;
Genova-Porto;
Madonna di Tirano;
Modane-Stazione;
Napoli-Porto;
Pontebba-Pacchi-Dogana;
Siracusa-Porto;
Trapani-Corrispondenze;
Trieste-Centro;
Ventimiglia-Ferrovia;
Villa di Chiavenna-Dogana.

§ 393.

Corrispondenze reclamate perchè non giunte ai rispettivi destinatari.

Numero di protocollo della pratica Ministeriale	Specie della corrispondenza	Località d'impostazione	Data	Mittenti	Destinatari	Destinazione	Osservazioni
470808 E 929	Assienrata di servizio n. 417 di L. 100.	Montefalcone del Sannio	31-5-1929	Pretura	Pretura unificata	Napoli	Conteneva pratica di infortunio ed assegno bancario di L. 7251 emesso dalla Banca di Cleveland Ohio.

NB. — Qualora la suddetta corrispondenza si trovasse giacente in qualche ufficio postale dovrà essere spedita subito alla Direzione generale poste e telegrafi, Servizio IV, divisione 1ª, sezione 1ª.

§ 394.

Servizi postali aerei Londra-Karachi e Cairo-Bagdad.

Si invitano gli uffici a portare a conoscenza del pubblico che i servizi postali eseguiti a mezzo della linea aerea Cairo-Bagdad-Basra sono stati assorbiti dal 1º agosto c. a. dalla nuova linea aerea inglese Londra-Karachi. Pertanto la soprattassa di L. 2 per ogni 20 grammi o frazione di 20 grammi, stabilita per gli invii con la linea Cairo-Bagdad-Basra, resta abolita.

§ 395.

Domande di rinvio e di modificazione d'indirizzo relative a corrispondenze dirette in Turchia.

L'ufficio internazionale dell'Unione postale universale di Berna ha comunicato che le domande di rinvio e di modificazione d'indirizzo relative alle corrispondenze dirette in Turchia, debbono essere trasmesse a l'« Administration Central, Sous-Direction divisionnaire des postes à Istantboul ».

S'invitano gli uffici a prendere nota di quanto sopra nell'elenco pubblicato a pag. 220 e seguenti dell'Indicatore postale (Ed. 1920) rubrica « Turchia ».

§ 396.

Equivalenti di tasse.

S'invitano gli uffici ad apportare le seguenti aggiunte e modificazioni alla tabella degli equivalenti di tasse pubblicata nel supplemento al fascicolo n. 5 del maggio 1929-VII:

Dopo Monserrato (pag. 6).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nigeria - Colonia e protettorato, compresa la zona britannica del Cameroun sotto mandato.	id. 28.3	3	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	per ogni ½ penny mancante centesimi 42.
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Guatemala			3	3	1	2			10	8 e 16	

PACCHI POSTALI

§ 397.

Pacchi contenenti libri a tariffa ridotta.

La disposizione di cui all'art. 77, 1º della vigente Istruzione per il servizio dei pacchi postali, vale anche per i pacchi contenenti libri, spediti a tariffa ridotta da case editrici o da case librerie.

Perciò è ammessa anche in tali pacchi la inclusione di fatture, listini o prezzi correnti relativi ai libri spediti.

Tale facilitazione non è però ammessa per le spedizioni della specie effettuate sotto fascia.

§ 398.

Aggiunte da apportarsi all'elenco delle località del Regno ammesse al servizio dei pacchi fino a Kg. 10.

(7º ELENCO).

Nell'elenco delle località del Regno ammesse al servizio dei pacchi fino al peso di kg. 10, pubblicato nel secondo supplemento al fascicolo XXIV della *Rivista delle Comunicazioni* del 15 dicembre 1928-VII debbono intercalare in ordine alfabetico le seguenti località:

- Belforte all'Isauro (Pesaro);
- Caprazzino (Pesaro);
- Casimina (Pesaro);
- Castelgoffredo (Mantova);
- Cavareno (Trento);
- Lunano (Pesaro);
- Marsure (Friuli);
- Massa Pisana (Lucca);
- Melilli (Siracusa);
- Monterone (Arezzo);
- Pian di Meleto (Pesaro);
- Pontetetto (Lucca);
- Priola (Siracusa);
- San Maurizio Canavese (Torino);
- Santa Maria del Giudice (Lucca);

Schieti (Pesaro);
Sestino (Arezzo);
Solvay Rosignano (Livorno).

Inoltre a pag. 22 del suddetto elenco devesi sostituire: Pergine (Trento), con Pergine Valsugana (Trento).

§ 399.

Domande di rinvio, rispedizione, ecc., di pacchi postali.

È stato rilevato che molti uffici non riscuotono le tasse dovute per le domande di rinvio, rispedizione, ecc., di pacchi postali, chieste posteriormente alla impostazione e che frequentemente per tali domande vengono usati mod. 30 (da adoperarsi soltanto per le corrispondenze), oppure mod. 116.

Si rammenta che le domande in parola, relative ai pacchi postali, devono essere sempre compilate su mod. 259 ai quali deve unirsi il fac-simile dell'indirizzo e del suggello o piombo.

Le domande sono soggette al diritto fisso di cent. 60, più la tassa corrispondente a quella di una lettera semplice raccomandata (L. 1,75), totale L. 2,35, da convertirsi in francobolli ordinari sul mod. 259 e da annullarsi con il bollo a data.

La domanda, con il fac-simile dell'indirizzo, deve poi essere spedita in raccomandazione di servizio all'ufficio di destinazione del pacco (art. 70, n. 10 della vigente Istruzione).

§ 400.

Rinvio all'origine di pacchi con assegno.

Quando i mittenti non hanno dato le preventive disposizioni di cui all'art. 1, n. 7, della vigente Istruzione, i pacchi interni gravati di assegno debbono essere retrocessi d'ufficio all'origine dopo sette giorni di giacenza, in esenzione di tasse di rispedizione, ma gravati di tasse di custodia.

Se invece il mittente ha chiesto che il rinvio all'origine di un pacco con assegno sia effettuato prima della prescritta giacenza, la retrocessione è soggetta a tassa di rispedizione ed alla eventuale tassa di custodia.

È ovvio che quando il mittente mediante preventiva disposizione ha chiesto che il pacco gravato di assegno venga rinviato all'origine entro tre giorni dalla data di arrivo, il pacco deve essere gravato di diritti di rispedizione, ma non di diritti di custodia.

§ 401.

Diritto di ricomposizione dei pacchi provenienti da Zara (1).

Con effetto dal 1° agosto 1929 il diritto di ricomposizione per i pacchi provenienti da Zara a destinazione delle altre provincie del Regno è stato ridotto da L. 2,50 a L. 1,25.

§ 402.

17ª Nota di modificazioni da apportarsi alla Tariffa e condizioni principali per la spedizione dei pacchi postali all'estero.

Pag. 26, rubr. 57, Congo belga, 3. Località del distretto di Ituri, ecc., via Kenya, colonna 10, sostituire 20, 33 e 36, rispettivamente con 20,75, 34 e 37,25.

Pag. 48, rubr. 108, Honduras (Repubblica nell'America centrale), colonne 3 a 10, aggiungere le seguenti indicazioni:

3	4	5	6	7	8	9	10
Genova Porto - Piroscalfi italiani - Agente postale a Colon - Piroscalfi (Cambio diretto).	IV	2	55	1	20,25 5 30,25 10 49,75

(1) Comunicato alle Direzioni prov. P. T. con circolare n. 506350-154 del 23 luglio 1929-VII.

Pag. 108, rubr. 108, Honduras (Repubblica nell'America centrale), colonna 2, aggiungere la seguente indicazione:
N.B. — Occorre unire alle dichiarazioni doganali anche la fattura delle merci spedite.

Colonna 11, sostituire tutte le attuali indicazioni con le seguenti:

Oppio, morfina, cocaina e altri stupefacenti non a scopo medicinale e senza speciale autorizzazione del Direttore della Sanità Pubblica - Armi, munizioni e materiale da guerra.

Pag. 53, rubr. 118, Iraq, colonna 2, sostituire l'annotazione (*) Dichiarazione di valore, ecc., con la seguente:

(*) Dichiarazione di valore ammessa soltanto per Amarah (Amara), Baghdad, Baghdad Cantonment, Basrah, Kerbela (Kerbala), Kirkuk, Ma' Qil (Maguil), e Mosul.

I pacchi eccedenti il peso di kg. 5 non possono contenere oro e argento in verghe, monete, gioielli.

Pag. 58, rubr. 137, Malesia, colonna 11, sostituire tutte le attuali indicazioni con le seguenti:

Per gli Stati federati:

(Negri Sembilan, Pahang, Perak e Selangor):

Oppio, morfina, cocaina e altri stupefacenti; siringhe ipodermiche non a scopo medicinale e non diretti al *Principal Medical Officer, Federated Malay States, Kuala Lumpur*.
- Latte scremato - Liquori inebbrianti - Armi da fuoco e loro parti, fucili ad aria, senza autorizzazione - Munizioni - Tabacco senza permesso (Non occorre però il permesso per quantità inferiori a 10 libbre — kg. 4 ½ — per uso privato) - Monete, eccettuate quelle per ornamento, oggetti d'oro e d'argento di un valore superiore a 50 dollari - Monete false o contraffatte - Oggetti in contravvenzione alle marche di fabbrica ed ai diritti di autore - L'importazione delle piante è soggetta a speciali formalità.

Per gli Stati non federati:

a) Kedah, compreso Perlis:

Oppio, morfina, cocaina ed altri stupefacenti; siringhe ipodermiche non a scopo medicinale e non diretti allo *State Surgeon, Kedah*, ovvero al *Medical Officers, North Kedah, Central Kedah et South Kedah* - Armi da fuoco e loro parti, fucili ad aria senza permesso - Munizioni - Liquori inebbrianti.

b) Kelantan:

Oppio, chandu, morphia, morfina, cocaina, siringhe ipodermiche non diretti a medici residenti nello Stato di Kelantan - Armi da fuoco e loro parti senza permesso - Monete, oro, argento, pietre preziose, gioielli - Spiriti, ganya e chang (chavvre).

Pag. 62, rubr. 152, Nicaragua, colonne 3 a 10, aggiungere le seguenti indicazioni:

3	4	5	6	7	8	9	10
Genova Porto - Piroscalfi italiani - Agente postale a Colon - Piroscalfi (Cambio diretto)	IV	2	55	1	18,75 5 27,75 10 48,75

Pag. 79, rubr. 201, Serbia, Croazia, Slavonia, colonna 11, aggiungere la seguente indicazione:

Le casse complete da orologio, d'oro, d'argento o di platino, sono assoggettate ad analisi e punzonatura. Se i pacchi contengono soltanto parti staccate di casse da orologio sono trattenuti sino all'arrivo delle parti mancanti, dopo di che sono sottoposti ad analisi e punzonatura. Trascorso un certo tempo, non pervenendo le parti mancanti, quelle incomplete sono rese inservibili ed i pacchi che le contengono rinviati all'origine.

Pag. 81, rubr. 206, Siria, via Trieste, Pacchi Dogana o Brindisi Transito (secondo la provenienza). Egitto-Palestina, colonna 10, sostituire 17,50 con 16,50.

Pag. 82, rubr. 211, Stabilimenti dello Stretto, colonna 11, sostituire le attuali indicazioni con le seguenti:

Oppio, morfina, cocaina e altri stupefacenti, siringhe ipodermiche non a scopo medicinale e non diretti al *Principal Civil Medical Officer, Straits Settlements*, o per cura di detto ufficio, ovvero al *British Naval or Military Medical Officer in the Straits Settlements*. — Armi da fuoco e loro parti, fucili ad aria senza permesso — Monete, eccettuate quelle per ornamento, oggetti d'oro o d'argento di un valore superiore a 50 dollari — Monete false o contraffatte — Oggetti in contravvenzione alle marche di fabbrica ed ai diritti di autore — L'importazione delle piante è soggetta a speciali formalità.

Pag. 104,6, Cameroun, lettera A, uffici francesi, dopo Bafausam, intercalare l'ufficio di Bertona.

Pag. 105,7, Cina, dopo Hailin, aggiungere l'ufficio di Hailun, provincia di Heilungkiang (Ki-Hei).

Pag. 134,19, Marocco, lettera A, uffici marocchini, prima di Kenitra, intercalare l'ufficio di Kelaa des Sraghua.

Pag. 142,25, Siria, Grande Libano e Stato degli Alaouites, cancellare l'ufficio di Kartaba.

12ª Nota di modificazioni da apportarsi al Tableau A.

Pag. 12, rubr. 33, Congo belge, lettera C. Pour certains localités du district de l'Ituri, voie Kenya, colonna 10, sostituire 3,45, 5,85 e 6,45, rispettivamente con 3,60, 6,05 e 6,70.

Colonna 12, sostituire	175 Kenya	con	190 Kenya
	295 et		315 et
	355 au delà		380 au delà

Pag. 30, rubr. 83, Iraq, colonna 14, sostituire l'annotazione: d) Déclaration de valeur valable, ecc., con la seguente: d) Voir au Tarif italien la liste des bureaux qui acceptent les colis avec déclaration de valeur.

Pag. 54, rubr. 145, Syrie, voie (2) Echange direct, colonna 10, sostituire 2,95 con 2,75.

Colonna 12, sostituire 50 Egypte, con 30 Egypte.

90	50
	90

Le modificazioni seguenti riguardanti l'Honduras e il Nicaragua, hanno effetto dal 1º settembre 1929.

Pag. 26, rubr. 74, Honduras (République du), colonne 4 a 13, aggiungere le seguenti indicazioni:

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1) Echange direct	Italie - Paq. italiens - Colon - Panama - Paquebots	55	—	—	1	3	50	30 160 50 280 90 500	Paq. italiens 1
					5	5	30	160 200 290	Au delà de Colon
					10	8	80		

Pag. 38, rubr. 106, Nicaragua, colonne 4 a 13, aggiungere le seguenti indicazioni:

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(2) Echange direct	Italie - Paq. italiens - Colon - Panama - Paquebots	55	—	—	1	3	20	30 160 50 280 90 500	Paq. italiens 1
					5	4	80	130 150 270	Au delà de Colon
					10	8	60		

§ 403.

18ª Nota di modificazioni da apportarsi alla Tariffa e condizioni principali per la spedizione dei pacchi all'estero.

Pag. 11, rubr. 11, Algeria, via Tunisia, colonna 10, sostituire 9,50, 15 — e 26 —, rispettivamente con 8 —, 12,50 e 21,50.

Pag. 34, rubr. 76, Equatore, colonna 2, cancellare l'annotazione: (a) La via di Genova, piroscafi italiani (cambio diretto) è sospesa fino a nuovo avviso.

Colonne 3 a 10, via Genova, sostituire tutte le attuali indicazioni con le seguenti:

3	4	5	6	7	9	10
Genova Porto - Piroscafi italiani - Agente postale a Colon (cambio diretto).	IV	3 (***)	750 (*)	55	1 23 50 5 31 50 10 56 75

Pag. 37, rubr. 87, Francia, 2, Corsica, colonna 10, sostituire 7,75, 12 e 20,75, rispettivamente con 6,35, 9,50 e 16,25.

Pag. 79, rubr. 201, Serbia-Croazia-Slavonia, colonna 2, aggiungere la seguente annotazione:

NB. Unire ai pacchi contenenti abiti, vesti, ecc., un ritaglio delle stoffe con cui sono confezionati delle dimensioni di cm. 12x12. Altrimenti la Dogana per determinare esattamente la qualità delle stoffe, taglia dagli abiti, dalle vesti, ecc. — col consenso del destinatario — un pezzo di stoffa e se il destinatario vi si oppone, applica la tariffa doganale più elevata.

13ª Nota di modificazioni da apportarsi al Tableau A.

Pag. 2, rubr. 7, Algérie, via (2) Tunisie, colonna 10, sostituire 1,35, 2,25 e 4,05, rispettivamente con 1,05, 1,75 e 3,15.

Colonna 12, sostituire 45 France, con 15 Algérie

75	25
135	45

Pag. 16, rubr. 44, Equateur, via (1) Echange direct, colonne 4 a 13, sostituire tutte le attuali indicazioni con le seguenti.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1) Echange direct	Italie - Paq. italiens - Colon - Panama - Paquebots	55	—	750 (c)	1	4	15	30 160 50 280 90 500	Paq. italiens 2
					5	5	35	225 430	Au delà de Colon
					10	10	20		

Colonna 14, cancellare l'annotazione: (b) Voie suspendue.

Pag. 21, rubr. 56, France, lettera B. Corse, colonna 10, sostituire 1 —, 1,65 e 3 —, rispettivamente con 0,70, 1,15 e 2,10.

Colonna 12, sostituire 45 France, con 15 Corse.

75	25
135	45

§ 404.

Pacchi per espresso diretti nella Gran Bretagna.

Pervengono frequentemente all'ufficio di Domodossola stazione, dei pacchi per espresso diretti nella Gran Bretagna. Come indicato nella tariffa, i pacchi per espresso a destinazione del Regno Unito della Gran Bretagna e dello Stato Libero d'Irlanda, sono ammessi soltanto Via Francia e pertanto debbono essere proseguiti sugli uffici di confine di

Ventimiglia stazione o di Modane stazione, a seconda della loro provenienza.

Avvertesi che i responsabili dell'irregolare istradamento verranno puniti con ammenda.

§ 405.

Tasse di spedizione dei pacchi diretti in Corsica e in Algeria.
(Circolare n. 506209-131, del 1° agosto 1929, diramata dal Servizio IV).

Con effetto immediato le tasse di spedizione dei pacchi diretti nella Corsica e nell'Algeria (via Tunisia) sono le seguenti:

	Cor-ica	Algeria via Tunisia
Fino a kg. 1	6,25	8 —
Fino a kg. 5	9,50	12,50
Fino a kg. 10	16,25	21,50

Pregasi di darne partecipazione agli uffici dipendenti.

§ 406.

Pacchi per i Paesi Bassi.

Come è indicato nella tariffa i pacchi a destinazione dei Paesi Bassi od Olanda sono trasmessi a richiesta dei mittenti tanto via Svizzera-Belgio, quanto via Germania.

La prima via è molto più celere inquantochè i pacchi impiegano dal confine italiano all'ufficio di cambio olandese di Roosendaal due giorni, mentre se trasmessi via di Germania giungono a Emmerich — ufficio di cambio germanico rispetto al servizio olandese — 3 o 5 giorni dopo la partenza da Domodossola stazione.

Pertanto, specialmente quando trattasi di pacchi per *espresso* od *urgenti*, devesi consigliare ai mittenti la via di Svizzera-Belgio, quantunque lievemente più costosa di quella di Germania.

§ 407.

Pacchi diretti in Svizzera disguidati a Villa di Chiavenna.
(Circolare n. 504115-130 del 22 agosto 1929, diramata dal Servizio IV).

Nonostante il richiamo fatto col § 115 della *Rassegna P. T.* ed i numerosi rilievi, continuano ad essere disguidati a Villa di Chiavenna moltissimi pacchi, che, a seconda delle provenienze e delle località di destinazione, dovevano invece essere trasmessi a Chiasso stazione, a Domodossola stazione ed a Madonna di Tirano.

Codesta Direzione vorrà nuovamente rammentare ai dipendenti uffici che, come è indicato nella rubr. 217 della vigente tariffa pacchi per l'estero (vedi 1^a nota di modificazioni) a Villa di Chiavenna debbono essere trasmessi soltanto i pacchi a destinazione della Val Bregaglia e cioè soltanto i pacchi per le seguenti località:

- Bondo;
- Borgonovo;
- Casaccia;
- Cartasegna;
- Cavrile;
- Coltura;
- Cresta;
- Curtinis;
- Fex;
- Platta;
- Promontogno;
- Rotticcio;
- Sils-Baselgia;
- Sils-Maria;

- Soglio;
- Spino;
- Stampa;
- Vicosoprano.

I responsabili dei disguidi saranno severamente puniti.

§ 408.

Pacchi per la Palestina. — Preventive disposizioni dei mittenti.

Le norme riguardanti le preventive disposizioni dei mittenti di cui all'art. 70, n. 1, lettera b) della vigente Istruzione sono applicabili anche ai pacchi diretti nella Palestina (veggasi annotazione a pag. 67, rubr. 168, colonna 2 della tariffa).

Nonostante la tassativa disposizione dell'art. 23, n. 5, dell'Istruzione ed il richiamo fatto col § 249 *Rassegna P. T.*, l'Amministrazione postale della Palestina lamenta però che frequentemente sui pacchi impostati in Italia non sono indicate le preventive disposizioni trascritte sul verso dei bollettini.

Si rammenta ancora una volta che tanto sul verso dei bollettini, quanto sui cartellini mod. 271 da applicarsi sui pacchi per l'estero, i mittenti debbono indicare il modo con cui desiderano disporre dei pacchi qualora la consegna di questi non potesse essere effettuata.

MOVIMENTO E TRASPORTI

§ 409.

Linea aerea Francia-America del Sud.
Trasporto corrispondenze.

Dal 1° settembre p. v. è utilizzata, in via temporanea e di esperimento, la linea aerea Francia-America del Sud per il trasporto delle corrispondenze postali originarie dall'Italia.

Le corrispondenze suddette devono essere impostate ed aver corso in mazzi etichettati o buste 147 in modo da giungere il sabato a Ventimiglia ed essere quindi comprese nei dispacci formati da detto ufficio diretti a Marsiglia per la partenza che avverrà da detta città la domenica successiva per i seguenti scali: Fernando de Noronha, Natal, Pernambuco, Maccio, Bahia, Caravellas, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Florianopolis, Porto Alegre, Pelotas, Montevideo, Buenos Aires, Asuncion, Santiago.

La tariffa da applicarsi alla corrispondenza di cui trattasi è la seguente:

per il *Brasile*: lettere e cartoline per ogni 5 grammi o frazioni di 5 grammi, L. 7,20; altri oggetti per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, L. 14,15;

per l'*Uruguay-Argentina-Chili-Paraguay*: lettere-cartoline per ogni 5 grammi o frazione di 5 grammi, L. 8,50; altri oggetti per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, L. 17.

VAGLIA E RISCOSSIONI

§ 410.

Soppressione della tassa di quietanza sui vaglia postali (1).

Per effetto del R. decreto-legge 28 luglio u. s., n. 1363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto, n. 181, è stata abolita, dal 1° settembre c. a., la tassa di bollo di quietanza sui vaglia postali, emessi nel Regno o provenienti dall'estero.

(1) Già comunicato alle Direzioni con circolare del 17 agosto.

Pertanto, non è più dovuta la tassa di cui sopra sui vaglia postali che saranno pagati dagli uffici a decorrere dal 1° settembre corrente anno.

Conseguentemente dalla stessa data restano abrogate le disposizioni di cui ai §§ 720 del 1915, 621 del 1918 e 147 del 1920.

§ 411.

Discarico di gestioni contabili per vaglia e risparmi.

La Corte dei conti, con decreti in data del 27 giugno 1929 - VII, ha approvato i conti delle casse provinciali delle poste e dei telegrafi di Aquila per l'esercizio 1922-23, di Campobasso per gli esercizi 1917-18 e 1918-19 e di Catania per l'esercizio 1918-19.

Con gli stessi decreti ha approvato inoltre i conti vaglia e risparmi resi dagli uffici postali e telegrafici delle provincie suddette e per i medesimi esercizi, con la esclusione dei seguenti uffici per ulteriore istruttoria su addebiti:

PROVINCIA DI AQUILA:

Civitella Roveto, gestione Scritti Alfredo;
Poggio Filippo, gestione Pendenza Angelina;
Sant'Agapito, gestione Maciocci Virginia.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

Casacalenda, gestione Fantetti Luigi, esercizi 1917-18 e 1918-19;
Termoli, gestione Perrotta Giuseppe, esercizio 1918-19.

PROVINCIA DI CATANIA:

Acireale, gestione Pace Filippo;
Catania, succ. 8, gestione Mendola Giovanni;
Ognina, gestione Longhitano Antonio;
Agira, gestione Maiorana Antonino.

§ 412.

Smarrimento di tessere di riconoscimento.

È stato denunciato lo smarrimento delle tessere di riconoscimento sotto descritte:

Persona cui è intestata la tessera	Numero della tessera	Data di emissione	Ufficio di emissione	Osservazioni
Peiva d'intestazione	117416	—	Roma risparmio centro	In bianco
Garagnani Luigi fu Giuseppe.	98995	9-12-1928	Bologna V.	—
Toniolo Ugo	116256	10-6-1929	Roma n. 2	—
Bresciani Mario di Vincenzo.	29358	30-1-1928	Varese	—
Marfori Lisa fu Benedetto ved. Amadori.	88716	11-9-1928	Trapani cassa	—
Lucattino Lucattini Arrigo.	32360	20-4-1927	Genova vaglia	—
Conti Giulio di Rosmildo	98717	6-8-1928	Bologna V.	—
Mariano Sanchez Lopez ..	Serie B, 42051	9-6-1928	Bilbao	Spagna
Ramon Pascasio Alvarez	27211	3-1-1927	Vigo	*
Carlos Lloveres Vales.	48371	28-12-1928	Ferrol	*

Poichè tali tessere devono ritenere annullate anche se, in seguito, fossero rinvenute dai rispettivi proprietari, si dispone che gli uffici cui fossero presentate le sequestrino e le trasmettano all'Autorità giudiziaria od al Ministero, a seconda delle circostanze dolose o no, in cui avvenisse la presentazione.

A salvaguardia della loro responsabilità, gli uffici prendano buona nota di quanto precede.

RISPARMI - BUONI POSTALI CONTI CORRENTI

§ 413.

Rimborso buoni postali mancanti delle corrispondenti matrici.

(Circolare n. 5560-47 - A. G. I del 29 luglio 1929 diramata dal Servizio VII).

Con la circolare n. 4476-47 A. G. I, del 15 marzo u. s., fu disposto che i buoni postali fruttiferi pagati nello stesso ufficio di emissione fossero prodotti in contabilità in uno alle corrispondenti matrici.

In sede di applicazione di tale norma, si è potuto constatare che molti uffici non erano più in possesso dei predetti documenti, per cui è stato necessario, con successiva circolare telegrafica del 27 aprile p. p., di rivolgere invito alle Direzioni di accertare in quali degli uffici dipendenti si fosse verificata dispersione di matrici, e di fare le debite segnalazioni alla scrivente, per aver modo di sostituire i documenti mancanti con duplicati, al fine di ovviare ad irregolari pagamenti.

In attesa che tali accertamenti siano compiuti, per evitare che la mancanza della matrice faccia ritardare eccessivamente il pagamento dei buoni, determinando giuste proteste del pubblico, si dispone che gli uffici, cui sia richiesto il rimborso di un buono, del quale abbiano smarrito la relativa matrice, chiedano subito il duplicato della matrice stessa con telegramma di servizio, diretto al Servizio VII, Divisione 2^a, Sezione 4^a, così concepito:

Duplicato matrice buono n. L., intestato (firma) titolare poste.

Il duplicato verrà spedito d'urgenza in raccomandazione.

Della presente circolare gli uffici daranno immediata ricevuta alla propria Direzione provinciale, e le Direzioni al Ministero.

§ 414.

Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente postale.

(Circolare n. 17110 del 25 luglio 1929 diramata dal Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro).

È a notizia di questo Ministero che alcune Amministrazioni ed uffici emettono i titoli di spesa, che devono essere estinti mediante accreditamento in conto corrente postale, anzichè sulla Sezione di tesoreria della propria provincia, su quella della provincia in cui risiedono i creditori. Inoltre le stesse Amministrazioni ed uffici nei casi di creditori che risiedono fuori capoluogo di provincia, richiedono, mediante apposita clausola sui relativi titoli di spesa, che le operazioni di accreditamento siano eseguite a mezzo dell'ufficio postale di residenza dei creditori.

Al riguardo si fa presente che l'intervento della Sezione di tesoreria e dell'ufficio postale di residenza dei creditori, intervento che è necessario quando trattasi di titoli di spesa pagabili in contanti, dà luogo nel caso di titoli che devono essere estinti mediante accreditamento in conto corrente postale, a complicazioni contabili del tutto superflue ed ingiustificate e ad un ritardo nelle operazioni di accreditamento con pregiudizio degli interessati.

Tali operazioni, infatti, per le vigenti disposizioni in materia, possono essere promosse da qualunque Sezione di tesoreria e quindi anche da quella della provincia in cui hanno sede le Amministrazioni e gli uffici che abbiano emesso i titoli di spesa ed essere perfezionate a mezzo della Direzione poste della stessa provincia e, dove questa manchi,

dall'ufficio postale principale, senza bisogno di altro tramite, dovunque risiedano i creditori e qualunque sia l'ufficio conti che detenga i conti correnti postali ad essi intestati.

Al fine pertanto di semplificare e di uniformare la procedura attualmente seguita per l'estinzione, col prefato sistema, dei titoli di spesa a favore dei creditori dello Stato e delle Aziende od Amministrazioni autonome statali e di ovviare in tal modo agli inconvenienti accennati, si raccomanda vivamente:

a) che tutti i titoli di spesa i quali debbano essere estinti, a richiesta dei creditori, mediante accreditamento in conto corrente postale, siano in ogni caso inviati alle Sezioni di R. tesoreria provinciale *coesistenti* o *viciniori* agli uffici che li emettono e non già a quelle delle provincie in cui risiedono i creditori;

b) che, dalle Sezioni di tesoreria, detti titoli siano in ogni caso recapitati alle Direzioni provinciali poste *coesistenti* e, dove queste manchino, ai *coesistenti* uffici postali principali e non già come è stato finora spesso praticato, alle Direzioni provinciali poste od agli uffici postali delle località di residenza dei creditori.

TELEGRAFI

§ 415.

Indirizzi dei telegrammi.

Da qualche Direzione viene rivolto il quesito a questo Ministero sull'ammissione o meno del numero del libretto postale di riconoscimento, o della tessera ferroviaria, o del passaporto e simili, nei telegrammi interni diretti *fermo posta*.

In analogia a disposizioni precedentemente emanate in materia (vedasi a pagina 8 dell'Annesso alle « Istruzioni sul servizio dei telegrammi » del 1° maggio 1927), si avverte che l'uso di detti numeri nei telegrammi di cui si tratta non è più ammesso.

Ad evitare ogni dubbia interpretazione, si ritiene opportuno di far presente che i commi 4° e 5° (aggiunti con la 1ª tabella del 1° marzo 1924) dell'art. 30 e l'art. 32 delle predette Istruzioni, devono essere variati come segue:

Art. 30. — *Norme generali sugli indirizzi.*

4° Nei telegrammi interni diretti *fermo telegrafo* o *fermo posta* sono ammessi soltanto gli indirizzi portanti il vero nome e cognome del destinatario.

5° Anche nei telegrammi per l'estero diretti *fermo telegrafo* o *fermo posta* sono ammessi soltanto gli indirizzi portanti il vero nome e cognome del destinatario.

Art. 32. — *Indirizzo dei telegrammi formati di gruppi di lettere o di cifre, oppure di gruppi di lettere e di cifre.*

1° Tanto nel servizio interno quanto nel servizio con l'estero, i telegrammi con indirizzo formato di gruppi di lettere o di cifre, ovvero di gruppi misti di lettere e di cifre, non sono ammessi.

Eccezionalmente nei telegrammi per la Cina, essendo la lingua cinese intraducibile in lettere latine, è ammesso per indicare il nome e il domicilio del destinatario, l'uso di gruppi di quattro cifre contenuti nel dizionario telegrafico della Amministrazione cinese.

Si avverte inoltre che in dipendenza di quanto sopra deve essere variata come appresso la nota di pie' di pagina 33 della Tariffa:

(1) Ammessi solo con indirizzo recante il vero nome e cognome del destinatario.

§ 416.

Telegrammi diretti a località non risultanti dalle pubblicazioni ufficiali.

Risulta che, contrariamente alle norme in vigore, alcuni uffici non accettano telegrammi per località i cui nomi non sono stati ancora pubblicati nella *Guida-Indice degli uffici telegrafici e fonotelegrafici del Regno* e nella *Nomenclatura ufficiale degli uffici telegrafici*.

Per norma si rammenta che, secondo risulta dagli articoli 31 e 45 delle *Istruzioni sul servizio dei telegrammi* (questo ultimo completato con l'Annesso del 1° maggio 1927), quando un telegramma sia diretto ad una località non risultante dalle pubblicazioni ufficiali, e il mittente dichiara esservi ufficio telegrafico, il nome dell'ufficio deve essere obbligatoriamente seguito dall'indicazione del Paese (Stato o Territorio) o della suddivisione territoriale (Provincia, Dipartimento, ecc.) in cui la località si trova. In questo caso l'insieme delle due indicazioni, che devono essere raggruppate dall'impiegato accettante, si conta per una sola parola, per esempio: Torritaquila (Torrita Aquila), Vetryseineoise (Vetry Seine Oise), Truplessuisse (Truples Suisse), ecc., e il telegramma deve accettarsi a rischio dei mittenti.

Mentre si raccomanda a tutti gli uffici interessati di tener sempre al corrente la *Guida-Indice degli uffici telegrafici e fonotelegrafici del Regno* e la *Nomenclatura ufficiale degli uffici telegrafici*, rispettivamente con le Tabelle e gli Annessi di aggiunte e variazioni che vengono periodicamente distribuiti, si invitano detti uffici ad attenersi diligentemente, in tali casi, a quanto è disposto agli articoli 31 e 45 sopra ricordati delle *Istruzioni sul servizio dei telegrammi*.

Non è superfluo aggiungere che la *Nomenclatura ufficiale degli uffici telegrafici* si tiene al corrente allegando alla *Nomenclatura* stessa la prima parte degli Annessi (uffici di nuova apertura), ed eseguendo su di essa le aggiunte e variazioni indicate nella seconda parte.

Si pregano infine le Direzioni provinciali di sorvegliare sulla esatta osservanza delle disposizioni sopra ricordate.

§ 417.

Telegrammi « Collect » - Annullamento della tessera n. 3 rilasciata dalla Società Italo-Radio alla Ditta Dante Angeli & C. di Lucca.

La Società Italo Radio comunica che la tessera n. 3 rilasciata alla Ditta Dante Angeli & C. di Lucca, per la spedizione dei telegrammi in servizio « Collect », deve considerarsi annullata.

Si avvertono tutti gli uffici interessati che dovrà essere rifiutata l'accettazione dei telegrammi « Collect » eventualmente presentati dietro esibizione della predetta tessera n. 3, la quale, in tal caso, dovrà essere ritirata e spedita alla Direzione generale delle poste e telegrafi, Servizio VI, Divisione 1ª.

§ 418.

Segnale di separazione fra l'indirizzo e il testo dei telegrammi nel servizio a Morse.

È stato constatato che sui mod. 31 di ricevimento all'apparato Morse assai frequentemente manca qualsiasi segnale di separazione tra l'indirizzo e il testo.

Tale omissione può essere causa di falso istradamento del telegramma e conseguente ritardo, quando una delle prime parole del testo è costituita da un nome di città ben noto, che talora viene erroneamente ritenuto come il luogo di destinazione del telegramma.

Tale inconveniente essendosi già più volte verificato, s'invi-
tano tutti gli uffici a rammentare al dipendente personale che

nel ricevimento all'apparato Morse non deve mai essere omesso il prescritto segnale di separazione (doppia lineetta) tra l'indirizzo e il testo, nonchè tra il testo e la firma.

Gli uffici medesimi sorvegliarono inoltre perchè nella trasmissione al detto apparato il segnale sia effettivamente quello corrispondente alla doppia lineetta (— — —) prescritto dall'articolo 79 delle Istruzioni, e non il segnale di punto semplice (...), che viene il più delle volte adoperato in luogo dell'altro, e che potrebbe anche dar luogo ad equivoci.

Ogni infrazione all'osservanza di tali disposizioni dovrà essere punita, d'ora in avanti, con adeguata ammenda.

§ 419.

Telegrammi « Collect ».

Si verifica con troppa frequenza che in molti telegrammi la indicazione di via « Italo Radio » viene alterata in « Italcable » e viceversa.

Queste deplorable irregolarità, mentre provocano le giuste rimostranze da parte delle Società e Compagnie interessate, che vedono così lesi i loro interessi, assumono un carattere ancora più grave, quando trattasi di telegrammi accettati in conto « Collect » i quali vengono portati a debito di Società per le cui vie non hanno invece avuto corso.

Si rileva inoltre che i conti dei telegrammi « Collect » non vengono rimessi alla Società Italo Radio e alla Compagnia Italcable con la dovuta esattezza.

All'uopo si richiamano gli uffici alla osservanza delle norme contenute nell'art. 4 del § 211 pubblicato nel fascicolo di maggio di questa *Rassegna*.

Si diffida tutto il personale, che ove dovessero pervenire altri reclami, specie in riguardo alla alterazione della via d'istradamento, a carico dei responsabili verrebbero adottati provvedimenti disciplinari del massimo rigore, oltre l'addebito delle tasse che non riuscisse possibile ricuperare.

§ 420.

Disposizioni e tariffe da applicare alla corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica (1).

Per opportuna norma delle Direzioni e degli uffici si riportano le circolari telegrafiche emanate dopo quelle del § 358 del fascicolo VIII della *Rassegna*.

Telegrammi « ZLT » per Manaus (Brasile): via « Italo Radio » e telegrammi per la Repubblica di Guadalupa.

Telegramma circolare n. 70966 del 23 luglio 1929-VII.

6-1 Terzo. — Con effetto immediato la tassa di via *Italo Radio* per i telegrammi « ZLT » diretti all'ufficio di *Manaos* (Brasile, seconda regione delle Amazzoni) è fissata in due lire oro per parola. Sino a nuovo avviso i telegrammi per *GUADALUPA* (Indie Occidentali) accettansi a rischio dei mittenti.

Telegrammi per l'Abissinia: via *Eastern-Halfa*.

Telegramma circolare n. 71786 del 24 luglio 1929-VII.

6-1 Quarto. — La via *Malta* ovvero *Trieste-Halfa-Cassala* per i telegrammi diretti all'ABISSINIA è interrotta. Sino a nuovo avviso non si accettino i telegrammi per l'Abissinia per la suddetta via.

I telegrammi per detto Paese dall'estero eventualmente in transito per l'Italia, con indicazione di via « *Eastern-Halfa* » ovvero con la semplice indicazione di via « *Eastern* » si inoltrino per via « *Roma Radio* ».

(1) Si comunica per estratto agli uffici ferroviari e tramviari attivati al servizio telegrafico pubblico.

Telegrammi per la Repubblica di Guadalupa e per l'Abissinia.

Telegramma circolare n. 72286 del 27 luglio 1929-VII.

6-1 Quinto. — Con riferimento alla circolare telegrafica n. 70986 del 23 corrente, informasi che i telegrammi per la *GUADALUPA* (Indie Occidentali) non debbono più accettarsi a rischio dei mittenti. Con riferimento alla circolare telegrafica n. 71786 del 24 corrente avvertesi che la via *Malta* ovvero *Trieste-Halfa-Cassala* per i telegrammi diretti all'ABISSINIA è ristabilita. I telegrammi per detto Paese per la via sopra citata riprendono il corso normale.

Telegrammi per il Messico.

Telegramma circolare n. 75486 del 3 agosto 1929-VII.

6-1 Primo. — L'ultimo telegramma circolare di luglio è il quinto.

Con riferimento alla circolare telegrafica n. 21786 dell'8 marzo scorso, avvertesi che i telegrammi per il *Messico* riprendono il corso normale e non sono più soggetti a censura da parte degli uffici di destinazione. Detti telegrammi quindi non debbono più accettarsi a rischio dei mittenti.

Telegrammi « Oceano ».

Telegramma circolare n. 75686 del 3 agosto 1929-VII.

6-1 Secondo. — Vengono segnalate delle difficoltà che alcuni uffici oppongono per l'accettazione dei telegrammi « *Oceano* » diretti: 1° agli ufficiali ed ai marinai imbarcati su RR. navi; 2° al personale militare della R. Marina in Cina; 3° al personale della R. Legazione di Pechino e dei RR. Consolati in Cina.

Per l'accettazione di tali telegrammi gli uffici debbono attenersi alle norme relative riportate alle pagine 14, 15 e 34 della tariffa, tenendo presente che in essi la località di destinazione non deve essere precisata.

Si dispone tuttavia che per i telegrammi diretti ai destinatari indicati nel 2° e 3° gruppo predetto, se i mittenti ritengono necessario precisare nel miglior modo anche la località di destinazione possono farlo con la formola generica « *ESTREMO ORIENTE* ».

Telegrammi di stampa per Chili e Paraguay.

Telegramma circolare n. 78886 dell'8 agosto 1929-VII.

6-1 Terzo. — Con effetto immediato la tassa per i telegrammi di stampa diretti agli uffici del *CHILI* serviti da via « *Frutillar Radio* », per le vie « *Anglo* », « *Cial* », « *Western-Union* », « *PQ* », « *Imperial* » ed « *All America* », viene stabilita in lire-oro una e centesimi novantadue e mezzo per parola.

Per le altre vie vigenti le tasse rimangono invariate.

Sono inoltre ammessi, per le vie transatlantiche sopra indicate, i telegrammi di stampa per il *PARAGUAY*, con tassa di lire-oro una e centesimi sessantadue e mezzo per parola.

Si facciano le necessarie aggiunte a pagina 117 della Tariffa

Telegrammi per l'Asia e l'Oceania: Via *Italcable*.

Telegramma circolare n. 78986 dell'8 agosto 1929-VII.

6-1 Quarto. — Risulta che molti uffici accettano i telegrammi per l'Asia e l'Oceania con l'indicazione di via « *Italcable* », mentre poi riscuotono le tasse di via « *Eastern* » che nella maggior parte dei casi sono meno elevate di quelle di via « *Italcable* ».

Risulta inoltre che tali errori sfuggono anche agli impiegati revisori.

Mentre richiamasi l'attenzione di tutti gli uffici perchè evitino in avvenire inconvenienti del genere, si rammenta:

1° Che i telegrammi, a sua indicazione di via, per l'Asia e l'Oceania debbono accettarsi d'ufficio per la via stabilita per ciascun Paese, risultante dalla Tariffa generale tenuta al corrente con le successive variazioni;

2° Che per i telegrammi, con indicazione di via, deve riscuotersi la tassa relativa alla via indicata dal mittente;

3° Che nel caso di errata riscossione di tassa, la differenza in meno deve mettersi a carico dell'impiegato responsabile, se non può riscuotersi sul mittente.

Telegrammi e vaglia telegrafici per la Città del Vaticano.

Telegramma circolare n. 26189 del 9 agosto 1929-VII.

6-1 Quinto. — Per norma avvertesi che venendo presentati telegrammi e vaglia telegrafici diretti alla CITTÀ DEL VATICANO, essi sono da accettarsi, tassandoli in base alla Tariffa telegrafica interna ed inoltrandoli a Roma.

Telegrammi-lettera notturni: Pinerolo.

Telegramma circolare n. 69486 del 29 luglio 1929-VII.

6-1 Dirpostel Regno. — L'Ufficio telegrafico di Pinerolo è ammesso al servizio dei telegrammi-lettera notturni, con orario di accettazione limitato dalle ore 18 alle 19.

Per il trimestre in corso luglio-agosto-settembre, detto orario di accettazione dei telegrammi-lettera notturni resta prolungato fino alle ore 22.

Telegrammi-lettera notturni: Urbino.

Telegramma circolare n. 78786 dell'8 agosto 1929-VII.

6-1 Dirpostel Regno. — L'Ufficio di Urbino (Pesaro) è autorizzato allo scambio dei telegrammi-lettera notturni con orario di accettazione limitato dalle ore 18 alle 19.

Telegrammi-lettera notturni: Brioni.

Telegramma circolare n. 77286 del 6 agosto 1929-VII.

6-1 Dirpostel Regno. — L'Ufficio di Brioni (Pola) è ammesso allo scambio dei telegrammi-lettera notturni con orario d'accettazione limitato delle ore 18 alle 19.

Apertura del nuovo ufficio di Mauke (Isole Cook o Hervey-Oceania).

Nelle isole Cook o Hervey (Oceania) è stato aperto al servizio pubblico il nuovo ufficio di Mauke.

Sono ammessi per l'ufficio suddetto i soli telegrammi ordinari, con le tasse per parola e per le vie qui appresso indicate:

Via Malta o Trieste-Eastern e via Berlino-Indo . . . 5,365
Via Vancouver 6,00

Si faccia la relativa aggiunta a pagina 99 della Tariffa.

Telegrammi di stampa per Montserrat Island e l'Isola di Midway.

Sono ammessi i telegrammi di stampa per Montserrat Island (Indie Occidentali) e per l'isola di Midway (Oceania), con le tasse per parola e per le vie qui appresso indicate: (dal 20 luglio 1929).

Paesi di destinazione	Vie d'istramento			
	Italcable	Italo Radio	Anglo Cia' WUN P Q	Imperial
Montserrat Island	1,85	1,85	1,85	1,99
Midway (Isola)	1,55	—	1,55	1,69

Si facciano le necessarie aggiunte alle pagine 116 e 118 della Tariffa.

Telegrammi con risposta pagata per la Guiana francese.

I telegrammi con il servizio speciale della risposta pagata sono ora ammessi per la Guiana francese.

Si cancelli il secondo periodo contenuto nell'ultima colonna di pagina 95 della Tariffa, a fianco della rubrica « Guiana francese ».

Telegrammi di stampa per l'Honduras Britannico e telegrammi differiti per Porlamar (Venezuela).

Con effetto dal 1° agosto 1929 sono ammessi:

1° I telegrammi di stampa per l'Honduras britannico per e vie e con le tasse per parola qui appresso indicate:

Via Italcable lire oro 1,30
» Italo Radio » » 1,30
Vie Anglo, Cia, Western Union, P. Q.,
All America » » 1,30
Via Imperial » » 1,44

2° I telegrammi differiti per Porlamar, alle stesse condizioni vigenti per gli altri uffici del Venezuela.

Si facciano le necessarie aggiunte e variazioni alle pagine 116 e 125 della Tariffa.

Telegrammi per Mòle St. Nicolas (Repubblica di Haiti) e per Tulagi e Vanikoro (Oceania).

1. Con effetto dal 5 agosto 1929, ai telegrammi diretti a Mòle St. Nicolas si applicano le stesse tasse vigenti per gli « Altri uffici » della Repubblica di Haiti.

2. Sempre con effetto dal 5 agosto 1929, la tassa di via Suvar Radio-Vancouver per i telegrammi ordinari diretti a Tulagi e Vanikoro (isole Salomone-Oceania), è ridotta a lire-oro 4,45 per parola.

Si facciano le necessarie variazioni alle pagine 85 e 105 della Tariffa.

Note alla « Quarta Tabella » della Tariffa.

Telegramma circolare n. 80486 del 10 agosto 1929-VII.

6-1. Sesto. — È in corso di distribuzione la Quarta Tabella (costituita di un fascicolo generale e di due annessi) di aggiunte e variazioni da apportarsi alla vigente Tariffa telegrafica fino a tutto il 5 maggio scorso. Detta Tariffa dovrà poi naturalmente mettersi al corrente con tutte le altre aggiunte e variazioni successive.

Ciò premesso avvertesi che nella suddetta tabella sono da eseguirsi le seguenti correzioni:

Fascicolo generale: a pagine 6, 9° alinea: la tassa di 3 lire oro, che è a pagina 93 della Tariffa, deve variarsi in 2,35 e riferiscasi solo all'ufficio di RECIFE (Brasile).

Stesso fascicolo: a pag. 8, alinea 1°: la tassa via Vancouver per le INDIE NEERLANDESI è fissata in lire oro 6,50 non 6 59.

Annesso numero uno: a pag. 108: la tassa di via « Italcable » per i telegrammi di Stato delle Autorità italiane diretti agli uffici di Rio Janeiro e Santos è di centesimi 97 e mezzo, non 87 e mezzo.

Telegrammi per la Cina: via « Italo Radio » e telegrammi di Stato dei Governi italiano e degli Stati Uniti d'America: tasse.

Telegramma circolare n. 81286 del 13 agosto 1929-VII.

6-1 Settimo. — Con effetto dal 15 agosto prossimo, sono ammessi i telegrammi ordinari e differiti per la CINA per via « Italo Radio » con le stesse tasse vigenti per la via « Malta » ovvero « Trieste-Eastern ».

Per i telegrammi di Stato delle Autorità dei Governi italiano e degli Stati Uniti d'America le tasse dei telegrammi ordinari sono ridotte di centesimi 62 e mezzo.

I telegrammi in parola, da accettarsi su richiesta dei mittenti, hanno corso per i radiocollegamenti « Roma-New York » e perciò devono istradarsi su Roma.

Si facciano le aggiunte necessarie alle pagine 56, 57 e 111 della Tariffa.

CHE CON I PIROSCAFI DELLE LINEE REGOLARI

via stazioni r. t. costiere indicate nelle altre colonne che corrispondono ai giorni del mese.

Il nome delle stazioni r. t. risulta dalla «Leggenda» di fianco al numero corrispondente.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
465	458	458	458	812	812	812	795	795	795	a New York				795	795	812	812	812	458	
458	465	465	← a Genova →								465	465	458	458	458	812	812			
795	795	a New York →				795	795	812	812	812	458	458	458	465	465	a Genova				
795	795	812	812	812	458	458	458	465	465	← a Genova →				465	465	458				
← a New York	795	795	812	812	812	812	458	458	458	465	467	461	461	a Trieste						
→	461	467	465	458	458	458	812	812	812	812	795	795	795	a New York						
465	162	162	167	167	167	83	83	83	79	84	84	84	860	860	39	39	a Baires			
← a Genova	→	462	458	458	458	458	162	162	83	83	79	84	84	860	39	Baires				
← a Baires	→	39	860	84	84	79	83	83	162	162	458	458	458	458	458	462	000			
79	84	84	860	39	← a Baires →				39	860	84	84	79	83	83	162				
465	458	458	458	458	462	← a Genova →				462	458	458	458	458	162	162	83			
39	860	84	84	84	79	83	83	83	167	167	167	162	162	458	458	458	458	465		
167	167	83	83	83	79	84	84	84	860	39	39	39	← a Baires →				39			
458	465	465	← a Genova →														465	465		
167	116	116	116	116	116	116	116	864	864	222	222	600	600	600	600	266	266	617		
167	617	617	617	617	617	266	266	266	266	266	600	600	600	600	864	864	864	864		
458	458	462	462	← a Genova →														462		
171	465	a Genova		465	471	471	270	Alexandria	270	471	471	465	a Genova		465					
171	270	Alexandria		270	471	471	465	a Genova		465	471	471	270	Alexandria		270				
167	467	a Trieste		467	467	270	a Alexandria		270	467	461	a Trieste		461						
167	467	a Alexandria		270	467	461	a Trieste		461	467	270	Alexandria		270						
165	471	471	270	275	275	275	275	275	446	446	446	446	446	94	a Bombay					
165	94	← a Bombay →				94	446	446	446	446	446	446	275	275	275					
165	446	446	275	275	275	275	270	471	471	471	465	465	← a Genova →							
← a Trieste →														461	467	467	467	471	270	275
166	a Cospoli		666	467	461	a Trieste		461	467	666	a Cospoli		666							
175	a Trieste		461	467	666	a Cospoli		666	467	461	a Trieste		461							
175	275	270	471	471	465	← a Genova →														
175	275	275	275	275	446	446	446	452	452	452	448	448	448	Zanzibar	448	448				
146	428	428	428	428	428	713	713	713	713	713	712	712	712	177	177	177	177			
146	446	446	446	446	275	275	275	275	275	275	270	270	471	471	467	467	467	461		
146	428	485	485	485	490	490	490	490	490	490	490	490	490	483	483	483	483	478		
146	96	96	96	96	94	94	94	177	177	177	712	712	712	712	712	713	713	713		
← a Trieste	→	461	461	461	467	467	467	467	471	471	270	270	275							

LEGGENDA.

STAZIONI RADIOTELEGRAFICHE E NUMERO CORRISPONDENTE

- 39 — Monte Grande - Radio.
- 79 — Amaralina - Radio.
- 83 — Olinda Pernambuco - Radio.
- 84 — Rio de Janeiro - Radio.
- 94 — Bombay - Radio.
- 96 — Karachi - Radio.
- 116 — North Post - Radio.
- 162 — Las Palmas - Radio.
- 163 — Teneriffa - Radio.
- 167 — S. Vicente de Cabo Verde - Radio.
- 177 — Colombo - Radio.
- 187 — Valparaiso Playa Ancha - Radio.
- 195 — Shanghai - Radio.
- 222 — Curaçao - Radio.
- 266 — Guayaquil - Radio.
- 270 — Alexandria - Radio.
- 275 — Massana - Radio.
- 428 — Cape D'Agullar - Radio.
- 446 — Alula - Radio.
- 448 — Chisimaio - Radio.
- 452 — Mogadiscio - Radio.
- 458 — Cagliari - Radio.
- 461 — Fiume - Radio.
- 462 — Genova - Radio.
- 465 — Napoli - Radio.
- 467 — Brindisi - Radio.
- 471 — Vittoria - Radio.
- 478 — Dairen - Radio.
- 483 — Mokuho - Radio.
- 485 — Osezaki - Radio.
- 490 — Shiomsaki - Radio.
- 491 — Tsunoshima - Radio.
- 600 — Balboa - Radio.
- 617 — Callao - Radio.
- 666 — Rodi - Radio.
- 712 — Penang - Radio.
- 713 — Singapore - Radio.
- 795 — Chatham - Radio.
- 812 — Marion - Radio.
- 860 — Cerrito - Radio.
- 864 — La Guaira - Radio.

* AVVERTENZE IMPORTANTI.

Fra l'Italia e le navi (contrassegnate con l'asterisco) viaggianti nell'Oceano Atlantico, in rotta dalle o per le Americhe e quelle in rotta da o per l'Estremo Oriente, si effettua anche un servizio diretto di radiotelegrammi a grande distanza, a rischio del mittente, che fino a nuovo ordine vengono lanciati all'aria dalla stazione radiotelegrafica ultrapotente di Roma Italo Radio.

L'indirizzo di tali radiotelegrammi deve contenere, oltre il nome del destinatario, e della nave sulla quale trovasi imbarcato, anche il nome della stazione r.t. di «Roma Italo Radio». Inoltre, prima dell'indirizzo occorre apporre l'indicazione gratuita: «Via Italo Radio» e l'indicazione «MRC» tassata per una parola. La tariffa di tali radiotelegrammi è di Lit. 6,50 a parola.

Telegrammi-lettera giornalieri « DLT » per il Canada via Imperial ed Empiradio.

Telegramma-circolare n. 89316 del 29 agosto 1929-VII.

6-1 Ottavo. — Con effetto dal 1° settembre prossimo sono ammessi per le vie « Imperial » ed « Empiradio » i telegrammi-lettera giornalieri « DLT » per tutti i Paesi del Canada per cui detti telegrammi sono consentiti per via « Italcable » (eccetto il Labrador), con le stesse tasse ed alle stesse condizioni vigenti per via Italcable.

I telegrammi in parola devono naturalmente istradarsi per filo su Londra.

Si facciano le necessarie aggiunte alle pagine 128, 135 e seguenti della Tariffa.

NB. — a) per detti telegrammi la tassa terminale italiana è eccezionalmente fissata in 10 centesimi-oro per parola;

b) ai telegrammi-lettera giornalieri in senso inverso, cioè dal Canada per l'Italia, è assegnata per le vie « Imperial » ed « Empiradio » l'indicazione « NLT » e non quella di « DLT ».

Telegrammi per Isole Figi, via « Empiradio ».

Telegramma-circolare n. 91036 del 3 settembre 1929-VII.

6-1 Primo. — L'ultima circolare di agosto è l'ottava.

La tassa di via « Empiradio » per i telegrammi ordinari diretti agli uffici ISOLE FIGI è fissata in lire-oro 3,37 e mezzo per parola. Facciasi la variazione a pag. 100 della Tariffa al corrente con la quarta tabella di aggiunte e variazioni.

Telegrammi di stampa: Bolzano.

Telegramma-circolare n. 79160 del 10 agosto 1929-VII.

6-1 Dirpostel Regno. — In occasione e per tutta la durata dell'Esposizione nazionale dell'Alto Adige, i telegrammi di stampa a tariffa ridotta da e per Bolzano sono ammessi, anche per l'interno del Regno, in qualunque ora del giorno.

Telegrammi-lettera notturni: Atri.

Telegramma circolare n. 82866 del 16 agosto 1929-VII.

6-1 Dirpostel Regno. — Con effetto immediato l'ufficio di Atri (Teramo) non è più autorizzato allo scambio dei telegrammi-lettera notturni.

Telegrammi per l'Equatore.

I telegrammi per tutti gli uffici dell'Equatore riprendono corso normale, e quindi non debbono più accettarsi a rischio dei mittenti.

Si cancelli il secondo periodo contenuto nell'ultima colonna di pag. 94 della tariffa, a fianco della rubrica « Equatore ».

Telegrammi per Tulagi e Vanikoro (Isole Salomone).

Con effetto dal 21 agosto 1929 la tassa delle vie Malta o « Trieste-Eastern-Suva radio » e « Berlino-Indo-Suva radio » per i telegrammi ordinari diretti a Tulagi e Vanikoro (Isole Salomone) è ridotta a lire oro 4,305 per parola.

Si faccia la necessaria variazione a pag. 105 della tariffa.

Telegrammi interni urgentissimi.

A seguito delle norme riportate nel § 318 a pag. 482 della Rassegna del mese di luglio scorso, relative al trattamento dei telegrammi interni urgentissimi, si dispone che qualora per il recapito di un telegramma urgentissimo, il cui indirizzo sia stato rettificato o completato dal mittente mediante avviso di servizio telegrafico tassato, è necessaria una seconda gita del fattorino, l'ufficio dovrà considerare a tutti gli effetti il telegramma « UGS » come ordinario se il mittente ha rettificato l'indirizzo con avviso di servizio tassato telegrafico ordinario; dovrà invece considerare anche nella seconda gita il telegramma come urgentissimo se il mittente ha richiesto la correzione con avviso di servizio tassato telegrafico urgente, e ciò allo scopo di favorire il nuovo servizio dei telegrammi urgentissimi.

Pertanto è fatto obbligo agli impiegati addetti agli sportelli di accettazione di far conoscere la facilitazione sopra indicata al mittente di un telegramma urgentissimo, che si presenti per far emettere un avviso di servizio telegrafico tassato di rettifica al telegramma urgentissimo.

TELEFONI

§ 421.

Attivazione di servizi telefonici con l'Austria, l'Inghilterra la Svezia e l'Ungheria.

Il 10 agosto si è attivato il servizio telefonico tra Vienna da una parte e Bologna, Torino, Firenze, Genova, Roma, Napoli dall'altra.

Le conversazioni sono istradate sul circuito in cavo Milano-Vienna.

Per ogni unità di conversazione ordinaria da scambiarsi fra le predette località dovranno percepirsi le seguenti tasse:

	Vienna Bologna	Vienna Torino Firenze Genova	Vienna Roma Napoli
Tassa terminale austriaca .. Franchi oro	3 —	3 —	3 —
» transito svizzero » »	1,20	1,20	1,20
» terminale italiana.... » »	2 —	3,50	5 —
Tassa totale unitaria ... Franchi oro	6,20	7,70	9,20

È stato attivato il servizio telefonico fra Lussinpiccolo da una parte e Vienna dall'altra istradando le conversazioni via Trieste.

La tassa da percepirsi per ogni unità di conversazione ordinaria ammonta a franchi oro 4,50.

Essa sarà ripartita come segue:

Tassa terminale austriaca Franchi oro	3 —
Id. id. italiana	1,50
Tassa totale unitaria... Franchi oro	4,50

Si è attivato il servizio telefonico tra Londra da una parte e Trento, Merano, Trieste, Verona, San Remo, Savona, Parma, Firenze dall'altra.

Le tasse da percepirsi per ogni unità di conversazione ordinaria da scambiarsi fra le predette località sono indicate nel seguente prospetto:

	Londra con Trento Merano	Londra con Trieste Verona San Remo Savona Parma	Londra con Firenze
Tassa terminale inglese.... Franchi oro	3,75	3,75	3,75
» transito francese.... » »	4,80	4,80	4,80
» » svizzera.... » »	1,80	1,80	1,80
» terminale italiana.... » »	1,50	3 —	4,50
Tassa totale unitaria ... Franchi oro	11,85	13,35	14,85

Si è attivato il servizio telefonico fra Bologna, Firenze, Roma da una parte e Stoccolma dall'altra.

§ 422

Aggiunta di famiglia.

Circolare n. 112854 del 28 luglio 1929-VII, diramata dal Ministero delle finanze diretta a tutte le Amministrazioni dello Stato, ecc.

Pervengono alla Finanza quesiti inerenti alla determinazione dell'importo dell'aggiunta di famiglia, spettante nell'esercizio 1929-30 al dipendente statale la cui moglie si trovi nelle condizioni previste dall'art. 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e cioè che essa sia impiegata dello Stato ovvero di una provincia o di un comune. Ciò perchè tale importo non risulta esplicitamente indicato nelle tabelle dell'allegato VII alla circolare a stampa, n. 110403, in data 2 corrente, recante istruzioni per l'attuazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Al riguardo ravvisasi opportuno avvertire che le accennate tabelle contemplano il caso normale del dipendente la cui moglie non si trovi nelle condizioni indicate al citato articolo 110 o sia legalmente separata, oppure assente, e che le tabelle medesime sono state compilate in base al criterio derivante dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047 e ribadito nella circolare in parola che nell'esercizio 1929-30 l'importo dell'aggiunta di famiglia è pari alla semi-somma del trattamento di caro-viveri dovuta secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1929 e dell'aggiunta spettante dal 1° luglio 1930 in poi.

Lo stesso concetto va seguito nei singoli casi di particolari situazioni famigliari, fra le quali quella del dipendente la cui moglie si trovi nelle condizioni anzidette, cosicchè se si tratti, ad esempio, d'impiegato di grado ottavo, senza prole minorenni, l'aggiunta sarà di L. $\frac{60 + 150}{2} = 105$, e, se di grado undecimo, di L. $\frac{70 + 150}{2} = 110$.

La stessa norma di massima va pure seguita nella determinazione dell'aggiunta di famiglia, da corrispondere quando esista prole minorenni, e di quella spettante al personale femminile coniugato, con o senza prole minorenni e col marito in grado o meno di provvedere al mantenimento della prole.

Coll'occasione si avverte, altresì, che non competono quote complementari per la prole minorenni coniugata, non potendo tale prole considerarsi appartenente alla famiglia di origine agli effetti della concessione dell'assegno di che trattasi.

§ 423.

Amministrazione del cap. 23: «Spese varie per la Milizia postale».

Con provvedimento in data 18 luglio 1929-VII è stato disposto che l'amministrazione dei due articoli del cap. 23 «Spese varie per la Milizia postale» passi dal Servizio II (Personale), Divisioni 2^a e 4^a, al Comando dei reparti Milizia postelegrafonica.

Le conversazioni sono istradate sul circuito in cavo Milano-Berlino.

Per ogni unità di conversazione ordinaria da scambiarsi fra le predette località dovranno percepirsi le seguenti tasse:

	Bologna Stoccolma	Firenze Stoccolma	Roma Stoccolma
Tassa terminale italiana... Franchi oro	3 —	4,50	6 —
» transito svizzera »	1,80	1,80	1,80
» » germanica... »	8,25	8,25	8,25
» terminale svedese... »	4,80	4,80	4,80
Tassa totale unitaria... Franchi oro	17,85	19,35	20,85

È stato attivato il servizio telefonico fra Trieste-Venezia da una parte e Stoccolma dall'altra.

Le conversazioni sono istradate sul circuito in cavo Milano-Berlino.

Per ogni unità di conversazione ordinaria da scambiarsi fra le predette località dovranno percepirsi le seguenti tasse:

	Trieste Venezia Stoccolma
Tassa terminale italiana..... Franchi oro	3 —
Id. transito svizzera	id. 1,80
Id. id. germanica	id. 8,25
Id. terminale svedese	id. 4,80
Tassa totale unitaria ... Franchi oro	17,85

Si è attivato il servizio telefonico tra Milano da una parte e tutte le località ungheresi dall'altra.

Le conversazioni sono istradate sul circuito in cavo Milano-Vienna e sull'altro Vienna-Budapest.

Qualora i predetti circuiti risultassero guasti, le conversazioni dovranno essere istradate sul circuito Milano-Zurigo e sull'altro Zurigo-Budapest.

La tassa da percepirsi per ogni unità di conversazione ordinaria è stabilita in franchi oro 9,60. Essa dovrà essere ripartita nel modo seguente:

Tassa terminale ungherese Franchi oro	1,80
Id. transito austriaca	id. 3,60
Id. id. svizzera	id. 1,20
Id. terminale italiana	id. 3 —
Tassa totale unitaria ... Franchi oro	9,60

Preferite i telegrammi urgentissimi

Sono ammessi fra capoluoghi di provincia

* * *

Hanno diritto di precedenza nell'accettazione, rispetto a tutti gli altri telegrammi

* * *

Hanno il più rapido inoltro possibile nella trasmissione, nel transito e nel trattamento a destinazione, in modo da sostare non oltre dieci minuti in ciascun ufficio

* * *

Sono recapitati con precedenza sugli altri telegrammi a mezzo di apposito fattorino ed entro quindici minuti per ogni chilometro di distanza della dimora del destinatario dalla sede dell'ufficio

* * *

La tassa viene rimborsata a richiesta, se i limiti massimi di tempo stabiliti sono superati

S. I. T. I.

SOCIETÀ INDUSTRIE TELEFONICHE ITALIANE

Via G. Pascoli, 14 // MILANO // Via G. Pascoli, 14

COSTRUZIONI TELEFONICHE E RADIOTELEFONICHE

Centralini ed apparecchi telefonici di ogni sistema per le reti nazionali e private :: Materiale di protezione per linee telegrafiche e telefoniche :: Accessori e parti di ricambio per telefonia
Stazioni radiotrasmittenti - riceventi per uso militare, marittimo e commerciale :: Apparecchi radioriceventi per uso commerciale e per le radioaudizioni circolari :: Apparecchi di misura
Parti staccate ed accessori per radiotelefonia

Spazio disponibile

Spazio disponibile

LE ASSICURAZIONI D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE: ROMA

Collegate con

l'Istituto Naz. delle Assicurazioni

hanno la gestione per conto dell'*Istituto di Assicurazione e Previdenza per i titolari degli uffici secondari per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali dell'assicurazione dei pacchi postali ordinari per l'interno e Colonie; dei pacchi postali con valore dichiarato nell'interno del Regno e Colonie da oltre L. 1000 sino a L. 50.000; dei pacchi postali ordinari diretti negli Stati Uniti d'America sino a L. 50.000; delle lettere raccomandate dirette negli Stati Uniti d'America sino a L. 10.000*

☛ ☛ ☛

È nell'interesse dei Ricevitori svolgere a favore delle ASSICURAZIONI D'ITALIA la massima attività ed interessamento, poichè i risultati di questo lavoro ridondano a vantaggio del loro fondo di previdenza.

STANDARD ELETTRICA ITALIANA

Società Anonima - Capitale L. 9.000.000 interamente versato

Associata alla INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION di New York
Concessionaria esclusiva per l'Italia della WESTERN ELECTRIC CO. INC. di New York

Fabbricazione ed installazione di:

.. CENTRALI TELEFONICHE AUTOMATICHE E MANUALI - URBANE ED INTERURBANE ..

APPARECCHI TELEFONICI - TELEGRAFICI E RADIOTELEFONICI

.. .. STAZIONI RADIOTELEFONICHE TRASMITTENTI



Apparecchio d'abbonato modello 1929

SEDE E OFFICINE:

MILANO (125) - Via Vittoria Colonna, 6-9

Ufficio di ROMA (104) - Via Poli N. 25

Telefoni: 41-341 41-342 43-251 43-252

Telefono 61-450

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ' MICROPHONE ,, (Codice, Lieber e Bentley)

COMPAGNIA ITALIANA DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI (ITALCABLE)

CAVI DIRETTI

FILI DIRETTI

SERVIZIO DIRETTO



RAPIDITÀ

ESATTEZZA

SEGRETEZZA

CABLOGRAMMI PER TUTTO IL MONDO

TELEGRAMMI CELERI

PER L'INGHILTERRA E PER LA FRANCIA

TELEGRAMMI LAMPO

PER LE PRINCIPALI CITTÀ D'ITALIA - Consegna entro 15 minuti dall'accettazione

via *Italcable*


LA

Società Radio-Italia

PRESENTA AL PUBBLICO ITALIANO
L'APPARECCHIO ITALIANO

ANSALORENZ S. R. T. 44

FORNITO AI DOPOLAVORI POSTELEGRAFONICI



*Perfezionamento del modello premiato con medaglia d'oro al Concorso
Radio-Agricolo di Padova - Alimentato completamente in alternata
Tre valvole con una valvola schermata - Capace di dare
tutte le stazioni europee in forte altoparlante
Musica perfetta - Niente disturbi - Attacco
per amplificazione del grammofo*

RIASSUME LA PERFEZIONE
TECNICA ATTUALE

FACILITAZIONI AL PERSONALE
POSTELEGRAFONICO

VALVOLE TERMOJONICHE DARIO-RADIOTECHNIQUE

Tutti i tipi in corrente continua ed alternata

Sede centrale: **ROMA** - Via Due Macelli N. 9

DEPOSITI

TORINO:

Soc. Vayra & Mello - Via Rodi, 1.

GENOVA:

Soc. Parma, Guidano & C. - Via Garibaldi, 7.

NAPOLI:

De Marino Francesco - Rettifilo, 7.

PALERMO:

Istituto A. Volta - Vico Castelnuovo, 12.

FERRARA:

U. Pavani - Piazza Pace, 49.

MILANO:

Ditta Francesco Prati - Via Telesio, 19.

ROMA: Negozio - Via Frattina, 82

La

S. I. R. T. I.

Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane

MILANO

che raggruppa nel campo telefonico interurbano le

- SOC. ITALIANA PIRELLI
- SOC. AN. ING. V. TEDESCHI & C.
- INTERNATIONAL STANDARD EL. CORP.
- SIEMENS & HALSKE


ha installato i cavi telefonici interurbani pupinizzati:

MILANO-GENOVA-TORINO	Km. 300
CAVO "PONTI,,	} . " 500
MILANO-VERCELLI-TORINO	
VERCELLI-IVREA-BIELLA	
VERCELLI-CASALE-ALESSANDRIA	
MILANO-LAGHI	} . " 540
SEMPIONE, ECC.	
NAPOLI-ROMA-FIRENZE	" 110
FIRENZE-BOLOGNA	" 52
MILANO-CHIASSO	" 90
CAVI per la Soc. ITALO-RADIO.	"

ha in corso l'installazione dei cavi:

BOLOGNA-CASTEGGIO (Milano)	" 230
BOLOGNA-PADOVA-TRIESTE	" 366
UDINE-TARVISIO	" 106
GENOVA-RAPALLO	" 33
BOLOGNA-RIMINI-ANCONA	" 210


complessivamente Km. 2537 di cavo (oltre 400.000 Km. di coppie) e 32 centrali di amplificazione.



Ha inoltre in corso l'impianto di apparecchi d'amplificazione e la pupinizzazione dei cavi telegrafonici di proprietà dell'Amministrazione delle FF. SS. GENOVA-SPEZIA — GENOVA-OVADA-ALESSANDRIA — CUNEO-VENTIMIGLIA — BOLZANO-BRENNERO.

Indirizzo telegrafico :
RADIOMARE - ROMA

Codici: MARCONI



SOCIETÀ ITALIANA RADIO MARITTIMA
IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI E RADIOGONIOMETRICI
DEI PIÙ RECENTI MODELLI

APPARECCHI PER BARCHE DI SALVATAGGIO - RADIOFARI

SEGNALATORI AUTOMATICI DI SOCCORSO - RIPETITORI D'ORCHESTRA PER NAVI DA PASSEGGERI
IMPIANTI RICEVENTI DI RADIOCONCERTI

DIREZIONE GENERALE: VIA DEI CONDOTTI N. 11 - ROMA (108)

AGENZIE - ISPETTORATI E DEPOSITI:

GENOVA — Via Cairoli, 4-A — Telefono 25-004 — Indirizzo telegrafico: RADIOMARE - GENOVA
TRIESTE — Piazza Venezia, 3 — Telefono 22-12 — Indirizzo telegrafico: RADIOMARE - TRIESTE
NAPOLI — Via Marina, 155 — Telefono 49-93 — Indirizzo telegrafico: RADIOMARE - NAPOLI

VICE ISPETTORI SU TUTTE LE LINEE DI NAVIGAZIONE

Spazio disponibile

Spazio disponibile

Spazio disponibile

Spazio disponibile

Spazio disponibile

Spazio disponibile